

REPUBBLICA ITALIANA



Regione Emilia-Romagna

BOLLETTINO UFFICIALE

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO LA PRESIDENZA DELLA REGIONE - VIALE ALDO MORO 52 - BOLOGNA

Parte seconda - N. 28

Euro 4,10

Anno 38

22 marzo 2007

N. 38

Applicazione in Emilia-Romagna, per l'anno 2007, del regime di condizionalità della Politica agricola comune di cui all'articolo 3 del Regolamento (CE) n. 1782/2003 e pubblicazione dei documenti per l'attuazione regionale dei criteri di gestione obbligatori inerenti i campi di condizionalità: sanità pubblica, salute, identificazione e registrazione degli animali (Atti B10 e B11) e igiene e benessere degli animali (Atti C16, C17, C18)

Sommario

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

- n. 223 del 26/2/2007: **Disposizioni regionali per l'attuazione della condizionalità di cui al Reg. (CE) n. 1782/2003 nella Regione Emilia-Romagna a decorrere dal 2007** *pag.* 3

Allegati

- Circolare del Servizio Veterinario ed Igiene degli alimenti 15 maggio 2001, n. 11 (prot. n. 20479/SAS) *pag.* 29
- Circolare del Servizio Veterinario ed Igiene degli alimenti 30 gennaio 2003, n. 3 (prot. n. ASS/DIR/03/3803) *pag.* 45
- Circolare del Servizio Veterinario ed Igiene degli alimenti 5 ottobre 2005, n. 17 (prot. n. ASS/DIR/05/33729) *pag.* 55
- Nota del Servizio Veterinario ed Igiene degli alimenti 4 luglio 2005 (prot. n. ASS/DIR/05/24347) *pag.* 75
- Nota del Servizio Veterinario ed Igiene degli alimenti 23 giugno 2006 (prot. n. ASS/VET/06/22484) *pag.* 91
- Nota del Servizio Veterinario ed Igiene degli alimenti 7 novembre 2005 (prot. n. ASS/DIR/05/37234) *pag.* 111
- Circolare del Servizio Veterinario ed Igiene degli alimenti 2 dicembre 2004, n. 20 (prot. n. ASS/DIR/04/42411) *pag.* 129
- Circolare del Servizio Veterinario ed Igiene degli alimenti 27 aprile 2004, n. 7 (prot. n. ASS/DIR/04/15868) *pag.* 141

DELIBERAZIONI REGIONALI

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 26 febbraio 2007, n. 223

Disposizioni regionali per l'attuazione della condizionalità di cui al Reg. (CE) n. 1782/2003 nella Regione Emilia-Romagna a decorrere dal 2007

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Richiamati:

- il Regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio del 29 settembre 2003, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della Politica agricola comune, ed in particolare l'art. 3 che prevede espressamente che ogni agricoltore beneficiario di pagamenti diretti è tenuto a rispettare i criteri di gestione obbligatoria – così come definiti nell'Allegato III – e a mantenere la terra in buone condizioni agronomiche ed ambientali di cui all'Allegato IV;
 - il Regolamento (CE) n. 864/2004 del Consiglio del 29 aprile 2004, che modifica il Regolamento (CE) n. 1782/2003, ed in particolare il citato Allegato IV;
 - il Regolamento (CE) n. 795/2004 della Commissione del 21 aprile 2004 recante modalità di applicazione del regime del pagamento unico di cui al citato Regolamento (CE) n. 1782/2003;
 - il Regolamento (CE) n. 796/2004 della Commissione del 21 aprile 2004, recante modalità di applicazione della condizionalità, della modulazione e del sistema integrato di gestione e controllo di cui al medesimo Regolamento (CE) n. 1782/2003;
- richiamati altresì:
- il decreto ministeriale del 20 luglio 2004 recante disposizioni nazionali per l'attuazione del Regolamento (CE) n. 1782/2003 relativamente all'art. 33 ed all'art. 40, che disciplinano rispettivamente l'ammissibilità al regime del pagamento unico e le circostanze eccezionali verificatesi prima o nel corso del periodo di riferimento, nonché del Regolamento (CE) n. 795/2004;
 - il decreto ministeriale del 5 agosto 2004 recante disposizioni per l'attuazione della riforma della Politica agricola comune, ed in particolare l'art. 5;
 - il decreto ministeriale del 24 settembre 2004 recante disposizioni per l'attuazione degli articoli 8 e 9 del decreto ministeriale 5 agosto 2004, per l'attuazione della riforma della Politica agricola comune;
 - il decreto ministeriale 15 dicembre 2005 recante "Disciplina del regime di condizionalità dei pagamenti diretti della PAC ed abrogazione del decreto ministeriale 13 dicembre 2004 e successive modifiche ed integrazioni";
 - il decreto ministeriale 21 dicembre 2006 recante "Disciplina del regime di condizionalità della PAC ed abrogazione del decreto ministeriale 15 dicembre 2005" ed in particolare l'Allegato 1 – che elenca gli atti che danno applicazione ai criteri di gestione obbligatori definiti dagli artt. 3 e 4 e del Regolamento (CE) n. 1782/2003 – e l'Allegato 2 – che elenca le norme quadro per il mantenimento dei terreni in buone condizioni agronomiche e ambientali definite dall'art. 5 e dall'Allegato IV del Regolamento (CE) n. 1782/2003;

rilevato che il comma 1 dell'art. 2 del predetto decreto ministeriale 21 dicembre 2006 stabilisce che le Regioni e le Province autonome, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del decreto stesso, possono definire l'elenco degli impegni applicabili a livello territoriale in base agli atti indicati nei predetti Allegati 1 e 2;

considerato che appare opportuno completare l'elenco dei criteri di gestione obbligatori e delle norme quadro per il mantenimento dei terreni in buone condizioni agronomiche e ambientali, già stabiliti dal più volte citato decreto ministeriale 21 dicembre 2006, con le disposizioni e le conseguenti specifiche tecniche vigenti in Regione, allo scopo di costituire il quadro di regolamentazione degli impegni per quanto attiene ai regimi di sostegno diretto a decorrere dall'anno 2007;

ritenuto, a tal fine, di elaborare appositi allegati – parti sostanziali del presente atto – in cui sono riportati anche gli atti regionali (Allegato A) ed alcune disposizioni tecniche (Allegato B) che completano rispettivamente quanto già stabilito negli Allegati 1 e 2 del predetto decreto ministeriale 21 dicembre 2006;

vista la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 "Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna" e successive modifiche, ed in particolare l'art. 37, comma quarto;

richiamata la propria deliberazione n. 447 del 24 marzo 2003 recante "Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull'esercizio delle funzioni dirigenziali" e successive modificazioni;

dato atto del parere di regolarità amministrativa espresso dal Direttore generale Agricoltura, dott. Valtiero Mazzotti, in merito alla presente deliberazione, ai sensi dei predetti articolo di legge e deliberazione;

su proposta dell'Assessore all'Agricoltura, Tiberio Rabboni;

a voti unanimi e palesi, delibera:

1) di completare con le disposizioni e le specifiche tecniche vigenti in Regione l'elenco dei criteri di gestione obbligatori e delle norme quadro per il mantenimento dei terreni in buone condizioni agronomiche ed ambientali, già stabiliti negli Allegati 1 e 2 del decreto ministeriale 21 dicembre 2006, relativo alla disciplina del regime di condizionalità dei pagamenti diretti della PAC;

2) di approvare, per le finalità di cui al punto 1), appositi allegati – parti sostanziali del presente atto – in cui sono riportati anche gli atti regionali (Allegato A) ed alcune specifiche tecniche (Allegato B) che integrano rispettivamente quanto già stabilito negli Allegati 1 e 2 del predetto decreto ministeriale 21 dicembre 2006;

3) di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna;

4) di provvedere altresì alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna degli atti regionali richiamati nell'Allegato A alla presente deliberazione, per i quali in sede di adozione o emanazione non si era dato luogo alla pubblicazione;

5) di prevedere che qualsiasi modifica o integrazione che incida sull'assetto delle disposizioni regionali in materia di condizionalità sia pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.

(segue allegato fotografato)

ALLEGATO A**ELENCO DEI CRITERI DI GESTIONE OBBLIGATORI
DI CUI ALL'ARTICOLO 4 E ALL'ALLEGATO III
DEL REGOLAMENTO (CE) N. 1782/03.**

ELENCO "A" DEI CRITERI DI GESTIONE OBBLIGATORI APPLICABILI A DECORRERE DALL'1/1/2005 A NORMA DELL'ALLEGATO III DEL REGOLAMENTO (CE) N. 1782/03**CAMPO DI CONDIZIONALITÀ: AMBIENTE****ATTO A1 – DIRETTIVA 79/409/CEE DEL CONSIGLIO CONCERNENTE LA CONSERVAZIONE DEGLI UCCELLI SELVATICI.****ARTICOLO 3, ARTICOLO 4 (PARAGRAFI 1, 2, 4), ARTICOLI 5, 7, 8****Recepimento**

- Legge 11 febbraio 1992, n. 157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio" (Supplemento ordinario n. 41 G.U. n. 46 del 25 febbraio 1992) e successive modifiche ed integrazioni, artt. 1 e ss.
- DPR 8 settembre 1997, n. 357 "Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche" (Supplemento ordinario n. 219/L G.U. n. 248 del 23 ottobre 1997), artt. 3, 4, 5, 6 come modificato dal DPR 12 marzo 2003 n. 120 "Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, concernente attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche" (G.U. n. 124 del 30 maggio 2003).
- L'elenco delle zone di protezione speciale ex direttiva 79/409/CEE e dei proposti siti di importanza comunitaria ex direttiva 92/43/CEE è stato divulgato con D.M. 3 aprile 2000 "Elenco dei siti di importanza comunitaria e delle zone di protezione speciali, individuati ai sensi delle direttive 92/43/CEE e 79/409/CEE" (G.U. n. 95 del 22 aprile 2000), corretto con comunicato in G.U. n. 130 del 6 giugno 2000 e successive modifiche.
- Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio 3 settembre 2002 – Linee guida per la gestione dei siti Natura 2000 (G.U. della Repubblica Italiana n. 224 del 24 settembre 2002).
- Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio 25 marzo 2005 n. 427 recante "Annullamento della deliberazione 2 dicembre 1996 del Comitato per le aree naturali e protette; gestione e misure di conservazione delle zone di protezione speciale (ZPS) e delle zone speciali di conservazione (ZSC)" (G.U. n. 155 del 6 luglio 2005).
- Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio 25 marzo 2005 n. 429 recante l'elenco delle zone di protezione speciale classificate ai sensi della direttiva 79/409/CEE (G.U. n. 168 del 21 luglio 2005).

Attuazione regionaleProvvedimenti regionali di designazione delle zone di protezione speciali, individuati ai sensi della direttiva 79/409/CEE:

- Deliberazione della Giunta regionale n. 167 del 13 febbraio 2006 recante "Aggiornamento dell'elenco e della perimetrazione delle aree della Regione Emilia-Romagna designate come Siti di Importanza Comunitaria (SIC) e come Zone di Protezione Speciale (ZPS) ai sensi delle Direttive 92/43/CEE e 79/409/CEE" (B.U.R. n. 41 del 15 marzo 2006).
- Deliberazione della Giunta regionale n. 456 del 3 aprile 2006 recante "Modifica dell'elenco aggiornato e della nuova perimetrazione delle aree della regione Emilia-Romagna designate o da designare come SIC (Siti di Importanza Comunitaria) e ZPS (Zone di Protezione Speciale) ai sensi della Direttiva 92/43/CEE" (B.U.R. n. 58 del 26 aprile 2006).

Provvedimenti regionali di approvazione delle misure di conservazione e/o piani di gestione delle zone di protezione speciali, individuati ai sensi delle direttive 79/409/CEE:

- L.R. 14 aprile 2004, n. 7 "Disposizioni in materia ambientale" (artt. 1-9) (B.U.R. n. 48 del 15 aprile 2004).

- Deliberazione della Giunta regionale n. 1435 del 17 ottobre 2006 recante “Misure di Conservazione per la gestione delle Zone di Protezione Speciale (ZPS), ai sensi delle Direttive 79/409/CEE, 92/43/CEE e del DPR 357/97 e ss.mm.” (B.U.R. n. 162 del 7 novembre 2006).
- Deliberazione della Giunta regionale n. 1935 del 29 dicembre 2006 recante “Rettifica della deliberazione regionale n. 1435/06 relativa alle Misure di Conservazione per la gestione delle Zone di Protezione Speciale (ZPS), ai sensi delle Direttive 79/409/CEE, 92/43/CEE e del DPR 357/97 e ss.mm.” (B.U.R. n. 14 del 31 gennaio 2007).

Descrizione degli impegni applicabili a livello dell'azienda agricola

A norma dell'articolo 5, comma 2, del Decreto 5 agosto 2004 del Ministro delle Politiche Agricole e Forestali, la Regione Emilia-Romagna, con il presente atto dispone l'applicazione degli impegni, attuabili a livello dell'azienda agricola, previsti dagli atti comunitari sopra indicati e dai relativi recepimenti.

ATTO A2 – DIRETTIVA 80/68/CEE DEL CONSIGLIO CONCERNENTE LA PROTEZIONE DELLE ACQUE SOTTERRANEE DALL'INQUINAMENTO PROVOCATO DA CERTE SOSTANZE PERICOLOSE.**ARTICOLI 4 E 5****Recepimento**

- Articoli 103 e 104 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" (G.U. n. 88 del 14 aprile 2006, Supplemento Ordinario n. 96) e successive modifiche e integrazioni.

Attuazione regionale

- Deliberazione della Giunta regionale n. 1053 del 9 giugno 2003 recante "Direttiva concernente indirizzi per l'applicazione del D.Lgs. 11 maggio 1999, n. 152 come modificato dal D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 258 recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento" (B.U.R. n. 88 del 24 giugno 2003).

Descrizione degli impegni applicabili a livello dell'azienda agricola

Con il presente atto la Regione Emilia-Romagna dispone l'applicazione degli impegni, attuabili a livello dell'azienda agricola, previsti dagli atti comunitari sopra indicati e dai relativi recepimenti.

ATTO A3 - DIRETTIVA 86/278/CEE DEL CONSIGLIO CONCERNENTE LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE, IN PARTICOLARE DEL SUOLO, NELL'UTILIZZAZIONE DEI FANGHI DI DEPURAZIONE IN AGRICOLTURA.**ARTICOLO 3, PARAGRAFI 1 E 2****Recepimento**

- Decreto Legislativo 27 gennaio 1992, n.99 "Attuazione della Direttiva 86/278/CEE, concernente la protezione dell'ambiente, in particolare del suolo, nell'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura" (Supplemento ordinario alla G.U. n. 38 del 15 febbraio 1992).

Attuazione regionale

- Deliberazione della Giunta regionale n. 2773 del 30 dicembre 2004 recante "Primi indirizzi alle Province per la gestione e l'autorizzazione all'uso dei fanghi di depurazione in agricoltura"(B.U.R. n. 12 del 25 gennaio 2005).
- Deliberazione della Giunta regionale n.1801 7 novembre 2005, recante "Integrazione delle disposizioni in materia di gestione dei fanghi di depurazione in agricoltura" (B.U.R. n. 159 del 5 dicembre 2005).

Descrizione degli impegni applicabili a livello dell'azienda agricola

Con il presente atto la Regione Emilia-Romagna dispone l'applicazione degli impegni, attuabili a livello dell'azienda agricola, previsti dagli atti comunitari sopra indicati e dai relativi recepimenti.

ATTO A4 - DIRETTIVA 91/676/CEE DEL CONSIGLIO RELATIVA ALLA PROTEZIONE DELLE ACQUE DALL'INQUINAMENTO PROVOCATO DAI NITRATI PROVENIENTI DA FONTI AGRICOLE.

ARTICOLI 4 E 5

Recepimento

- Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" (G.U. n. 88 del 14 aprile 2006 - Supplemento Ordinario n. 96) e successive modifiche e integrazioni.
 - Art.74, lett. pp, Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152, definizione di "zone vulnerabili".
 - Art. 92 Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152.
Designazione di zone vulnerabili da nitrati di origine agricola
 - Sono designate vulnerabili all'inquinamento da nitrati provenienti da fonti agricole le zone elencate nell'allegato 7/A-III del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152, nonché le ulteriori zone vulnerabili da nitrati di origine agricola designate da parte delle Regioni.
- D.M. 19 aprile 1999, "Approvazione del codice di buona pratica agricola" (Supplemento Ordinario n. 86 alla G.U. n. 102 del 04-05-1999).
- Decreto interministeriale 7 aprile 2006 recante "Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, di cui all'articolo 38 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152. (S.O. n. 120 alla G.U. n. 109 del 12-05-2006).

Attuazione regionale

Elenco delle zone vulnerabili da nitrati di origine agricola designate in applicazione della direttiva 91/676/CEE

- Art. 30 del TITOLO III delle "MISURE PER LA TUTELA QUALITATIVA DELLA RISORSA IDRICA" di cui alle norme del Piano regionale di tutela delle acque (PTA) approvato con Delibera n. 40 dall'Assemblea legislativa il 21 dicembre 2005 (B.U.R. n. 20 del 13 febbraio 2006).

Provvedimenti regionali di approvazione del Programma di Azione nelle zone vulnerabili

- L.R. 24 aprile 1995 n. 50 "Disciplina dello spandimento sul suolo dei liquami provenienti da insediamenti zootecnici e dello stoccaggio degli effluenti di allevamento" e successive modifiche (B.U.R. n. 81 del 1995).
- Deliberazione della Giunta regionale n. 3003 del 1 agosto 1995 recante "Legge regionale n. 50/1995. Determinazione di requisiti tecnici e di salvaguardia ambientale dei contenitori per lo stoccaggio dei liquami zootecnici"(B.U.R. n. 153 del 1995).
- Circolare regionale n. 2645 del 19 aprile 1996 per la parte non annullata dalla sentenza del TAR - Sezione di Parma - n. 243 del 23-3/7-5-1999 (B.U.R. n. 114 del 23 settembre 1996) e Deliberazione della Giunta regionale n. 1853 del 13 ottobre 1999 "Direttiva inerente l'applicazione della LR n. 50/1995 e della deliberazione del Consiglio regionale n. 570/1997 in materia di spandimento sul suolo dei liquami zootecnici e stoccaggio degli affluenti di allevamento (B.U.R. n. 57 del 5 aprile 2000).
- Deliberazione del Consiglio regionale 11 febbraio 1997, n. 570 recante "Decisione delle osservazioni e approvazione del piano stralcio di settore del piano territoriale per il risanamento e la tutela delle acque per il comparto zootecnico"" (B.U.R. n. 75 del 4 giugno 1998).
- Deliberazione della Giunta regionale n. 641 dell'11 maggio 1998 recante "Direttiva inerente i criteri e gli obiettivi quali-quantitativi di riferimento per i nuovi insediamenti zootecnici destinati all'allevamento dei suini, i trasferimenti, le ristrutturazioni, le riconversioni e gli ampliamenti di quelli esistenti"(B.U.R. n. 75 del 4 giugno 1998).

- Deliberazione della Giunta regionale n. 668 dell'11 maggio 1998, recante "Approvazione direttiva tecnica per la redazione per la redazione dei Piani di utilizzazione agronomica (P.U.A.) dei liquami zootecnici e di altri effluenti di allevamento - art. 11, LR 50/95" (B.U.R. n. 75 del 4 giugno 1998).
- Deliberazione della Giunta regionale n. 1053 del 9 giugno 2003 recante "Direttiva concernente indirizzi per l'applicazione del D.Lgs. 11 maggio 1999, n. 152 come modificato dal D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 258 recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento" (art. 4.1.3, lettera b). (B.U.R. n. 88 del 24 giugno 2003).
- Deliberazione della Giunta regionale n. 1608 del 21 novembre 2006, approvata dall'Assemblea Legislativa il 16 gennaio 2007 con atto n. 96/07, recante "Attuazione del Decreto 07/04/2006. Programma d'Azione per le zone vulnerabili ai nitrati da fonte agricola –Criteri e norme tecniche generali. Proposta all'Assemblea Legislativa" (B.U.R. n. 16 del 2 febbraio 2007).

Descrizione degli impegni applicabili a livello dell'azienda agricola

A norma dell'articolo 5, comma 2, del Decreto 5 agosto 2004 del Ministro delle Politiche Agricole e Forestali, la Regione Emilia-Romagna, con il presente atto prevede l'applicazione di tutti gli impegni, attuabili a livello dell'azienda agricola, previsti dagli atti sopra indicati.

ATTO A5 - DIRETTIVA 92/43/CEE DEL CONSIGLIO RELATIVA ALLA CONSERVAZIONE DEGLI HABITAT NATURALI E SEMINATURALI E DELLA FLORA E DELLA FAUNA SELVATICHE.**ARTICOLI 6, 13, 15, E 22 (LETTERA b)****Recepimento**

- Legge 11 febbraio 1992, n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio” (Supplemento ordinario n. 41 G.U. n. 46 del 25 febbraio 1992) e successive modifiche e integrazioni, artt. 1 e ss.
- DPR 8 settembre 1997, n. 357 “Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche” (Supplemento ordinario n. 219/L G.U. n. 248 del 23 ottobre 1997), artt. 3, 4, 5, 6 come modificato dal DPR 12 marzo 2003 n. 120 “Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, concernente attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche” (G.U. n. 124 del 30 maggio 2003).
- L’elenco delle zone di protezione speciale ex direttiva 79/409/CEE e dei proposti siti di importanza comunitaria ex direttiva 92/43/CEE è stato divulgato con D.M. 3 aprile 2000 “Elenco dei siti di importanza comunitaria e delle zone di protezione speciali, individuati ai sensi delle direttive 92/43/CEE e 79/409/CEE” (G.U. n. 95 del 22 aprile 2000, corretto con comunicato in G.U. n. 130 del 6 giugno 2000 e successive modifiche.
- Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio 25 marzo 2004 Elenco dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica alpina in Italia, ai sensi della Direttiva 92/43/CEE (G.U. n. 167 del 19 luglio 2004).
- Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio 3 settembre 2002 – Linee guida per la gestione dei siti Natura 2000 (G.U. n. 224 del 24 settembre 2002).
- Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio 25 marzo 2005 n.427 recante “Annullamento della deliberazione 2 dicembre 1996 del Comitato per le aree naturali e protette; gestione e misure di conservazione delle zone di protezione speciale (ZPS) e delle zone speciali di conservazione (ZSC)” (G.U. n. 155 del 6 luglio 2005).
- Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio 25 marzo 2005 n.428 recante l’elenco dei proposti siti d’importanza comunitaria per la regione biogeografia mediterranea (G.U. n. 157 dell’8 luglio 2005).
- Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio 25 marzo 2005 n.430 recante l’elenco dei proposti siti d’importanza comunitaria per la regione biogeografia continentale (G.U. n. 156 del 7 giugno 2005).

Attuazione regionaleElenco dei provvedimenti regionali di designazione dei siti di importanza comunitaria individuati ai sensi della direttiva 92/43/CEE:

- Deliberazione della Giunta regionale n. 167 del 13 febbraio 2006 recante "Aggiornamento dell'elenco e della perimetrazione delle aree della Regione Emilia-Romagna designate come Siti di Importanza Comunitaria (SIC) e come Zone di Protezione Speciale (ZPS) ai sensi delle Direttive 92/43/CEE e 79/409/CEE" (B.U.R. n. 41 del 15 marzo 2006).
- Deliberazione della Giunta regionale n. 456 del 3 aprile 2006 recante “Modifica dell'elenco aggiornato e della nuova perimetrazione delle aree della regione Emilia-Romagna designate o da designare come SIC (Siti di Importanza Comunitaria) e ZPS (Zone di Protezione Speciale) ai sensi della Direttiva 92/43/CEE” (B.U.R. n. 58 del 26 aprile 2006).

Elenco dei provvedimenti regionali di approvazione delle misure di conservazione e piani di gestione dei siti di importanza comunitaria, individuati ai sensi della direttiva 92/43/CEE:

- L.R. 14 aprile 2004, n. 7 "Disposizioni in materia ambientale" (artt. 1-9) (B.U.R. n. 48 del 15 aprile 2006).

Descrizione degli impegni applicabili a livello dell'azienda agricola

A norma dell'articolo 2, comma 2, del decreto 21 dicembre 2006 n.12541, ai fini della verifica di conformità al presente atto, la Regione Emilia-Romagna rileva l'adempimento degli impegni previsti dalle norme 2.1 (Gestione delle stoppie e dei residui colturali), 4.1 lettera b) (Protezione del pascolo permanente), 4.2 (Gestione delle superfici ritirate dalla produzione), 4.4 lettere a) e c) (Mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio) per il mantenimento delle buone condizioni agronomiche ed ambientali, di cui all'allegato 2 del predetto decreto.

CAMPO DI CONDIZIONALITA': SANITA' PUBBLICA, SALUTE, IDENTIFICAZIONE E REGISTRAZIONE DEGLI ANIMALI

ATTO A6 -	DIRETTIVA 92/102/CEE DEL CONSIGLIO DEL 27 NOVEMBRE 1992, (MODIFICATA DAL REG. (CE) N. 21/2004) RELATIVA ALL'IDENTIFICAZIONE E ALLA REGISTRAZIONE DEGLI ANIMALI. ARTICOLI 3, 4 E 5.
ATTO A7 -	REGOLAMENTO (CE) N. 2629/97 DELLA COMMISSIONE (ABROGATO DAL REG. (CE) N. 911/2004) CHE STABILISCE MODALITÀ DI APPLICAZIONE DEL REG. (CE) N. 820/97 (ABROGATO DAL REG. (CE) N. 1760/2000) PER QUANTO RIGUARDA I MARCHI AURICOLARI, IL REGISTRO DELLE AZIENDE E I PASSAPORTI PREVISTI DAL SISTEMA DI IDENTIFICAZIONE E DI REGISTRAZIONE DEI BOVINI. ARTICOLI 6 E 8.
ATTO A8 -	REGOLAMENTO (CE) N. 1760/2000 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO CHE ISTITUISCE UN SISTEMA DI IDENTIFICAZIONE E REGISTRAZIONE DEI BOVINI E RELATIVO ALL'ETICHETTATURA DELLE CARNI BOVINE E DEI PRODOTTI A BASE DI CARNI BOVINE E CHE ABROGA IL REGOLAMENTO (CE) N. 820/97. ARTICOLI 4 E 7.
ATTO A8 BIS -	REGOLAMENTO (CE) N. 21/2004 DEL CONSIGLIO DEL 17 DICEMBRE 2003 CHE ISTITUISCE UN SISTEMA DI IDENTIFICAZIONE E REGISTRAZIONE DEGLI OVINI E DEI CAPRINI E CHE MODIFICA IL REGOLAMENTO (CE) N. 1782/2003 E LE DIRETTIVE 92/102/CEE E 64/432/CEE (GU L 5 DEL 9.1.2001, PAGINA 8). ARTICOLI 3, 4 E 5.

Recepimento

- D.P.R. 30 aprile 1996, n. 317 "Regolamento recante norme per l'attuazione della direttiva 92/102/CEE relativa all'identificazione e registrazione degli animali."(G.U. 14 giugno 1996 n. 138).
- D.P.R. 19 ottobre 2000, n. 437 "regolamento recante modalità per l'identificazione e la registrazione dei bovini" (G.U. 6 febbraio 2001 n. 30).
- DM 31 gennaio 2002 "Disposizioni in materia di funzionamento dell'anagrafe bovina" (G.U. 26 marzo 2002 n. 72), modificato dal Decreto interministeriale del 13 ottobre 2004 "Modifica del DM 31 gennaio 2002, recante "Disposizione in materia di funzionamento dell'Anagrafe Bovina." (GU n. 237 dell'11 ottobre 2005).
- DM 7 giugno 2002 "Approvazione del manuale operativo per la gestione dell'anagrafe bovina" (Supplemento Ordinario n. 137 alla GU n. 152 dell'1 luglio 2000) e successive modifiche.

Descrizione degli impegni applicabili a livello dell'azienda agricola

Con il presente atto la Regione Emilia-Romagna dispone l'applicazione degli impegni, attuabili a livello dell'azienda agricola, previsti dagli atti comunitari sopra indicati e dai relativi recepimenti.

ELENCO "B" DEI CRITERI DI GESTIONE OBBLIGATORI APPLICABILI A DECORRERE DALL'1/1/2006 A NORMA DELL'ALLEGATO III DEL REGOLAMENTO (CE) N. 1782/03

CAMPO DI CONDIZIONALITÀ: SANITÀ PUBBLICA, SALUTE, IDENTIFICAZIONE E REGISTRAZIONE DEGLI ANIMALI

ATTO B9 - DIRETTIVA 91/414/CEE DEL CONSIGLIO CONCERNENTE L'IMMISSIONE IN COMMERCIO DEI PRODOTTI FITOSANITARI.
--

ARTICOLO 3

Recepimento

- Decreto legislativo n. 194 del 17 marzo 1995 "Attuazione della dir. 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari" (GU n.122 del 27 maggio 1995, SO n. 60).
- D.P.R. n. 290 del 23 aprile 2001 Regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, alla immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti (n. 46, allegato 1, legge n. 59/1997) [art. 42] (G.U. 18.07.2001 n. 165 S.O.).
- Circolare MiPAF 30/10/2002 Modalità applicative dell'art. 42 del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, relativo ai dati di produzione, esportazione, vendita ed utilizzo di prodotti fitosanitari e coadiuvanti di prodotti fitosanitari (G.U. 5 febbraio 2003, n. 29, S.O. n. 18).
- Decreto del Ministro della salute 9 agosto 2002 (G.U. n. 265 del 12 Novembre 2002).
- Decreto del Ministro della salute 27 agosto 2004 relativo ai prodotti fitosanitari: limiti massimi di residui delle sostanze attive nei prodotti destinati all'alimentazione (GU n. 292 del 14 dicembre 2004 - Suppl. Ordinario n.179).

Descrizione degli impegni applicabili a livello dell'azienda agricola

Con il presente atto la Regione Emilia-Romagna dispone l'applicazione degli impegni, attuabili a livello dell'azienda agricola, previsti dagli atti comunitari sopra indicati e dai relativi recepimenti.

ATTO B10 - DIRETTIVA 96/22/CE DEL CONSIGLIO, E SUCCESSIVE MODIFICHE APPORTATE DALLA DIRETTIVA 2003/74/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO, CONCERNENTE IL DIVIETO D'UTILIZZAZIONE DI TALUNE SOSTANZE AD AZIONE ORMONICA, TIREOSTATICA E DELLE SOSTANZE BETA-AGONISTE NELLE PRODUZIONI ANIMALI E ABROGAZIONE DELLE DIRETTIVE 81/602/CEE, 88/146/CEE E 88/299/CEE

ARTICOLI 3, 4, 5 (+ 5 A) E 7

Recepimento

- Decreto dirigenziale del 14/10/2004 del Ministero della Salute (G.U. n. 245 del 18 ottobre 2004).
- Decreto legislativo n. 158 del 16.03.2006 “Attuazione della direttiva 2003/74/CE concernente il divieto di utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze beta-agoniste nelle produzioni di animali” (G.U. n. 98 del 28 aprile 2006).

Attuazione regionale

- Circolare del Servizio Veterinario ed igiene degli alimenti n. 11 del 15/05/2001(Protocollo N. 20479/SAS): recante applicazione del D.Lgs. n. 336 del 4.8.1999 “Attuazione delle direttive 96/22/CE e 96/23/CE concernenti il divieto di utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze beta-agoniste nelle produzioni di animali e le misure di controllo su talune sostanze e sui loro residui negli animali vivi e nei loro prodotti” .

Descrizione degli impegni applicabili a livello dell'azienda agricola

Con il presente atto la Regione Emilia-Romagna dispone l'applicazione degli impegni, attuabili a livello dell'azienda agricola, previsti dagli atti comunitari sopra indicati e dai relativi recepimenti.

ATTO B11 - REGOLAMENTO (CE) N. 178/2002 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO CHE STABILISCE I PRINCIPI E I REQUISITI GENERALI DELLA LEGISLAZIONE ALIMENTARE, ISTITUISCE L'AUTORITÀ EUROPEA PER LA SICUREZZA ALIMENTARE E FISSA LE PROCEDURE NEL CAMPO DELLA SICUREZZA ALIMENTARE

ARTICOLI 14, 15, 17 (PARAGRAFO 1), 18, 19 E 20

Recepimento

- Articolo 4, paragrafo 1, e parte "A" dell'allegato I del Regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 sull'igiene dei prodotti alimentari (GUCE L139 del 30 aprile 2004).
- Articolo 3, paragrafo 1, e allegato III del Regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 sull'igiene dei prodotti alimentari di origine animale (GUCE L139 del 30 aprile 2004).
- Articolo 5, paragrafi 1, 5 e 6 e allegati I e III del Regolamento (CE) n. 183/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 gennaio 2005 che stabilisce requisiti per l'igiene dei mangimi (GUCE L 035 dell' 8 febbraio 2005).
- Decreto del Ministro delle Attività Produttive e del Ministro delle Politiche agricole e forestali 27 maggio 2004 recante "rintracciabilità e scadenza del latte fresco" (G.U. n. 152 dell'1.7.2004).
- Decreto del Ministro delle Attività Produttive e del Ministro delle Politiche agricole e forestali 14 gennaio 2005 recante "linee guida per la stesura del manuale aziendale per la rintracciabilità del latte" (G.U. n. 30 del 7.2.2005).
- Linee guida approvate dalla Conferenza Stato-Regioni nella seduta del 15 dicembre 2005 (S.O. alla G.U. n.294 del 19 dicembre 2005).

Attuazione regionale

- Circolare del Servizio Veterinario ed igiene degli alimenti n. 3 del 30 gennaio 2003 (Protocollo N. ASS/DIR/03/3803): "Linee guida riguardanti l'esecuzione del controllo veterinario sulla produzione del latte crudo ai sensi del D.P.R. 54/97".
- Circolare del Servizio Veterinario ed igiene degli alimenti n. 17 del 5 ottobre 2005 (Protocollo N. ASS/DIR/05/33729): "Linee guida per la vendita diretta al consumatore di latte crudo vaccino, ovi-caprino, bufalino e asinino dell'azienda agricola di produzione".
- Nota del Servizio Veterinario ed igiene degli alimenti del 4/07/05 (Protocollo N. ASS/DIR/05/24347) "Sistema di sorveglianza per la presenza di micotossine nei mangimi, latte, prodotti, a base di latte, cereali, altri prodotti vegetali e derivati. Aggiornamento anno 2005".
- Nota del Servizio Veterinario ed igiene degli alimenti del 23/06/2006 (Protocollo N. SS/VET/06/22484) "Precisioni e modifiche al sistema regionale di sorveglianza per la presenza di micotossine nei mangimi, latte, prodotti a base di latte, cereali, altri prodotti vegetali e derivati, a seguito dell'aumentato rischio di aflatossine".
- Nota del Servizio Veterinario ed igiene degli alimenti del 7 novembre 2005 (Protocollo N. ASS/DIR/05/37234) Sistema regionale di sorveglianza per la presenza di micotossine nei mangimi, latte, prodotti a base di latte, cereali, altri prodotti vegetali e derivati. Analisi dati 2005 e aggiornamento controlli per il 2006-2007.

Descrizione degli impegni applicabili a livello dell'azienda agricola

Con il presente atto la Regione Emilia-Romagna dispone l'applicazione degli impegni, attuabili a livello dell'azienda agricola, previsti dagli atti comunitari sopra indicati e dai relativi recepimenti.

**ATTO B12 - REGOLAMENTO (CE) 999/2001 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
RECANTE DISPOSIZIONI PER LA PREVENZIONE, IL CONTROLLO E L'ERADICAZIONE
DI ALCUNE ENCEFALOPATIE SPONGIFORMI TRASMISSIBILI**

ARTICOLI 7, 11, 12, 13 E 15

Descrizione degli impegni applicabili a livello dell'azienda agricola

Con il presente atto la Regione Emilia-Romagna dispone l'applicazione degli impegni, attuabili a livello dell'azienda agricola, previsti dall'atto comunitario sopra indicato.

**ATTO B13 - DIRETTIVA 85/511/CEE DEL CONSIGLIO CONCERNENTE MISURE COMUNITARIE DI
LOTTA CONTRO L'AFTA EPIZOOTICA, ABROGATA DALLA DIRETTIVA 2003/85/CE
DEL CONSIGLIO, DEL 29 SETTEMBRE 2003, RELATIVA A MISURE COMUNITARIE DI
LOTTA CONTRO L'AFTA EPIZOOTICA**

ARTICOLO 3

Recepimento

- Decreto Legislativo 18 settembre 2006, n. 274 "Attuazione della direttiva 2003/85/CE relativa a misure comunitarie di lotta contro l'afta epizootica" (GU n. 258 del 6-11- 2006 Suppl. Ordinario n.210).

Descrizione degli impegni applicabili a livello dell'azienda agricola

Con il presente atto la Regione Emilia-Romagna dispone l'applicazione degli impegni, attuabili a livello dell'azienda agricola, previsti dagli atti comunitari sopra indicati e dai relativi recepimenti.

ATTO B14 -DIRETTIVA 92/119/CEE DEL CONSIGLIO CONCERNENTE L'INTRODUZIONE DI MISURE GENERALI DI LOTTA CONTRO ALCUNE MALATTIE DEGLI ANIMALI NONCHE' DI MISURE SPECIFICHE PER LA MALATTIA VESCICOLARE DEI SUINI

ARTICOLO 3

Recepimento

- DPR n. 362 del 17.5.1996 relativo alla "Introduzione di misure generali di lotta contro alcune malattie degli animali nonché di misure specifiche per la malattia vescicolare dei suini" (GU n.115 del 10.7.1996 SO n. 115).

Descrizione degli impegni applicabili a livello dell'azienda agricola

Con il presente atto la Regione Emilia-Romagna dispone l'applicazione degli impegni, attuabili a livello dell'azienda agricola, previsti dagli atti comunitari sopra indicati e dai relativi recepimenti.

ATTO B15 -DIRETTIVA 2000/75/CE DEL CONSIGLIO CHE STABILISCE DISPOSIZIONI SPECIFICHE RELATIVE ALLE MISURE DI LOTTA E DI ERADICAZIONE DELLA FEBBRE CATARRALE DEGLI OVINI

ARTICOLO 3

Recepimento

- Decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 225 recante Attuazione della direttiva 2000/75/CE relativa alle misure di lotta e di eradicazione del morbo «lingua blu» degli ovini (GU n.194 del 22.8.2003 SO n.138).

Descrizione degli impegni applicabili a livello dell'azienda agricola

Con il presente atto la Regione Emilia-Romagna dispone l'applicazione degli impegni, attuabili a livello dell'azienda agricola, previsti dagli atti comunitari sopra indicati e dai relativi recepimenti.

ELENCO "C" DEI CRITERI DI GESTIONE OBBLIGATORI APPLICABILI A DECORRERE DALL'1/1/2007 A NORMA DELL'ALLEGATO III DEL REGOLAMENTO (CE) N. 1782/03

CAMPO DI CONDIZIONALITÀ: IGIENE E BENESSERE DEGLI ANIMALI

ATTO C16 - DIRETTIVA 91/629/CEE DEL CONSIGLIO DEL 19 NOVEMBRE 1991, CHE STABILISCE LE NORME MINIME PER LA PROTEZIONE DEI VITELLI

ARTICOLI 3 E 4**Recepimento**

- Decreto legislativo n. 533 del 30 dicembre 1992 "Attuazione della direttiva 91/629/CEE che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli" (S.O. alla G.U. 11.01.1993 n. 7) – modificato dal DLgs. 1° settembre 1998, n. 331 (attuazione della direttiva 97/2/CE) - G.U. n. 224 del 25/09/1998 – rettifica sulla G.U. n. 181 del 04/08/1999.
- Nota esplicativa del 25 Luglio 2006 del Ministero della Salute – Procedure per il controllo del benessere animale negli allevamenti di vitelli.

Attuazione regionale

- Circolare del Servizio Veterinario ed igiene degli alimenti n. 20 del 02/12/2004 (Prot. ASS/DIR/04/42411) "Procedure per il controllo del benessere negli allevamenti di vitelli e suini".

Descrizione degli impegni applicabili a livello dell'azienda agricola

Con il presente atto la Regione Emilia-Romagna dispone l'applicazione degli impegni, attuabili a livello dell'azienda agricola, previsti dagli atti comunitari sopra indicati e dai relativi recepimenti.

ATTO C17 - DIRETTIVA 91/630/CEE DEL CONSIGLIO DEL 19 NOVEMBRE 1991, CHE STABILISCE LE NORME MINIME PER LA PROTEZIONE DEI SUINI**ARTICOLO 3 E ARTICOLO 4, PARAGRAFO 1****Recepimento**

- Decreto legislativo. 30 dicembre 1992, n. 534 – Attuazione delle direttiva 91/630/CEE che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini (S.O. alla G.U. 11.01.1993 n. 7) – modificato dal DLgs. 20 febbraio 2004, n. 53 (attuazione delle direttive 2001/88/CE e 2001/93/CE) - G.U. n. 49 del 28/02/2004.
- Nota esplicativa del 2 Marzo 2005 del Ministero della Salute – Procedure per il controllo del benessere animale negli allevamenti di suini.

Attuazione regionale

- Circolare del Servizio Veterinario ed igiene degli alimenti n. 20 del 02/12/2004 (Prot. ASS/DIR/04/42411)"Procedure per il controllo del benessere negli allevamenti di vitelli e suini".

Descrizione degli impegni applicabili a livello dell'azienda agricola

Con il presente atto la Regione Emilia-Romagna dispone l'applicazione degli impegni, attuabili a livello dell'azienda agricola, previsti dagli atti comunitari sopra indicati e dai relativi recepimenti.

ATTO C18 - DIRETTIVA 98/58/CE DEL CONSIGLIO DEL 20 LUGLIO 1998, RIGUARDANTE LA PROTEZIONE DEGLI ANIMALI NEGLI ALLEVAMENTI**ARTICOLO 4****Recepimento**

- Decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 146 "Attuazione della direttiva 98/58/CE relativa alla protezione degli animali negli allevamenti" (GU n. 95 del 24 aprile 2001) - modificato dalla Legge 27/12/2004, n. 306 - G.U. 27/12/2004, n. 302.
- Circolare del Ministero della Salute del 5 novembre 2001, n. 10 "Chiarimenti in materia di protezione degli animali negli allevamenti e definizione delle modalita' per la trasmissione dei dati relativi all'attivita' di controllo"- G.U. n. 277 del 28/11/2001.

Attuazione regionale

- Circolare del Servizio Veterinario ed igiene degli alimenti n. 7 del 27 aprile 2004 (Prot. ASS/DIR/04/15868): "Linee guida riguardanti la protezione degli animali durante il trasporto".

Descrizione degli impegni applicabili a livello dell'azienda agricola

Con il presente atto la Regione Emilia-Romagna dispone l'applicazione degli impegni, attuabili a livello dell'azienda agricola, previsti dagli atti comunitari sopra indicati e dai relativi recepimenti.

ALLEGATO B

**ELENCO DELLE NORME
PER IL MANTENIMENTO DEI TERRENI IN BUONE CONDIZIONI
AGRONOMICHE E AMBIENTALI DI CUI ALL'ARTICOLO 5 E ALL'ALLEGATO IV
DEL REGOLAMENTO (CE) N. 1782/03.**

CAMPO DI CONDIZIONALITÀ: BUONE CONDIZIONI AGRONOMICHE E AMBIENTALI

Obiettivo 1: EROSIONE DEL SUOLO: Proteggere il suolo mediante misure idonee

NORMA 1.1: Interventi di regimazione temporanea delle acque superficiali di terreni in pendio
--

Ambito di applicazione: Superfici di cui alla lettera a) del comma 3 dell'articolo 2 del decreto ministeriale n. 12541 del 21 dicembre 2006.

Descrizione della norma e degli adempimenti

Al fine di favorire la protezione del suolo dall'erosione, la norma si applica esclusivamente ai terreni declivi che manifestano fenomeni erosivi evidenziabili dalla presenza di incisioni diffuse (rigagnoli) in assenza di sistemazioni.

La norma prevede la realizzazione di solchi acquai temporanei, per cui l'acqua piovana raccolta, anche a monte dell'appezzamento considerato, mantenga una velocità tale da non pregiudicare la funzione del solco stesso e sia convogliata in fossi ed alvei naturali, disposti ai bordi dei campi, ove esistenti.

Sono esenti dall'adempimento della presente norma le superfici stabilmente inerbite o impegnate con colture che permangono per l'intera annata agraria. Qualora i fenomeni erosivi del suolo siano presenti nonostante l'applicazione della suddetta norma la condizionalità è da ritenersi rispettata.

A norma dell'articolo 2, comma 2, del decreto 21 dicembre 2006, n. 12541, fatta salva la normativa locale vigente a livello regionale in materia di difesa del suolo, la presente norma prevede i seguenti impegni:

- la realizzazione di solchi acquai temporanei, ad andamento livellare o comunque trasversale alla massima pendenza. I solchi devono essere realizzati in funzione delle caratteristiche specifiche dell'appezzamento e devono avere una distanza tra loro non superiore ad 80 m;
- nel caso di ricorso alla deroga e di realizzazione di fasce inerbite, finalizzate al contenimento dell'erosione, queste dovranno avere andamento trasversale rispetto alla massima pendenza, essere di larghezza non inferiore a 5 m e ad una distanza, tra loro, non superiore a 60 m, nel rispetto di modalità di esecuzione in grado di assicurare la sicurezza delle macchine e dei relativi operatori.

Deroghe

Sono ammesse laddove, oltre una determinata pendenza, vi siano rischi per la stabilità del mezzo meccanico necessario alla realizzazione dei solchi acquai, o laddove sia dimostrata l'assenza di una rete di canali naturali o artificiali dove convogliare l'acqua raccolta dai solchi acquai temporanei. In tali casi, è necessario attuare il suindicato impegno alternativo, previsto per la realizzazione di fasce inerbite, finalizzato a proteggere il suolo dall'erosione. Il predetto impegno alternativo non si applica alle colture autunno-vernine seminate prima del 31 dicembre 2006.

Obiettivo 2: SOSTANZA ORGANICA DEL SUOLO: Mantenere i livelli di sostanza organica del suolo mediante opportune pratiche**NORMA 2.1: Gestione delle stoppie e dei residui colturali**

Ambito di applicazione: Superfici di cui alle lettere a) e b) del comma 3 dell'articolo 2 del decreto ministeriale n. 12541 del 21 dicembre 2006.

Descrizione della norma e degli adempimenti:

Al fine di favorire la preservazione del livello di sostanza organica presente nel suolo nonché la tutela della fauna selvatica e la protezione dell'habitat, è opportuno provvedere ad una corretta gestione dei residui colturali. È pertanto vietata la bruciatura delle stoppie e delle paglie, nonché della vegetazione presente al termine dei cicli produttivi di prati naturali o seminati.

A norma dell'articolo 2, comma 2 del decreto 21 dicembre 2006, n. 12541, a livello regionale la presente norma prevede i seguenti impegni:

- divieto della bruciatura delle stoppie, delle paglie e della vegetazione presente al termine dei cicli produttivi di prati naturali o seminati.

Deroghe

Sono ammesse nei seguenti casi:

1. per le superfici investite a riso, fatte salve le disposizioni delle Autorità di gestione della Rete Natura 2000, di cui alle direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE;
2. interventi di bruciatura connessi ad emergenze di carattere fitosanitario prescritti dall'Autorità competente.

Obiettivo 3: STRUTTURA DEL SUOLO: Mantenere la struttura del suolo mediante misure adeguate

NORMA 3.1: Difesa della struttura del suolo attraverso il mantenimento in efficienza della rete di sgrondo delle acque superficiali.

Ambito di applicazione: Superfici di cui alla lettera e) del comma 3 dell'articolo 2 del decreto ministeriale n. 12541 del 21 dicembre 2006.

Descrizione della norma e degli adempimenti

Al fine di mantenere la struttura del suolo, la presente norma stabilisce che gli agricoltori devono mantenere in efficienza la rete di sgrondo per il deflusso delle acque superficiali e, ove presente, la baulatura.

Sono quindi previsti i seguenti adempimenti:

- manutenzione della rete idraulica aziendale, rivolta alla gestione e conservazione delle scoline e dei canali collettori, al fine di garantirne l'efficienza e la funzionalità nello sgrondo delle acque.

Qualora i fenomeni di allagamenti e ristagni siano presenti nonostante l'applicazione puntuale della suddetta norma, la condizionalità è da ritenersi rispettata.

A norma dell'articolo 2, comma 2, del decreto 21 dicembre 2006, n. 12541, a livello regionale la presente norma prevede i seguenti impegni:

- la manutenzione della rete di sgrondo delle acque superficiali, rivolta alla gestione e conservazione delle scoline e dei canali collettori, al fine di garantire l'efficienza della rete di sgrondo. Nelle aree di pianura della rete Natura 2000, al fine di favorire la presenza di specie di uccelli selvatici e di specie di anfibi di interesse comunitario, di cui agli allegati delle direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE, l'applicazione puntuale del suddetto impegno è da ritenersi rispettata anche qualora siano presenti fenomeni di allagamenti e ristagni.

Deroghe

Sono ammesse nei seguenti casi:

1. Sono fatte salve le disposizioni di cui alle direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE
2. Presenza di drenaggio sotterraneo
3. In caso di trasformazione fondiaria, è concesso il ridisegno della rete scolante, fatte salve le norme vigenti in materia. E' obbligatorio il mantenimento della nuova rete scolante.

Obiettivo 4: LIVELLO MINIMO DI MANTENIMENTO: Assicurare un livello minimo di mantenimento dei terreni ed evitare il deterioramento degli habitat

NORMA 4.1: Protezione del pascolo permanente

Ambito di applicazione: Superfici di cui alla lettera c) del comma 3 dell'articolo 2 del decreto ministeriale n. 12541 del 21 dicembre 2006.

Descrizione della norma e degli adempimenti

Al fine di assicurare un livello minimo di mantenimento dei terreni ed evitare il deterioramento dell'habitat, tutte le superfici a pascolo permanente sono soggette agli impegni di cui ai successivi punti a), b) e c):

- a. divieto di riduzione della superficie a pascolo permanente a norma dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 796/04 e successive modifiche e integrazioni;
- b. divieto di conversione della superficie a pascolo permanente ad altri usi all'interno dei siti di importanza comunitaria e delle zone di protezione speciali, individuati ai sensi delle direttive 92/43/CEE e 79/409/CEE, salvo diversa prescrizione della competente autorità di gestione;
- c. esclusione di lavorazioni del terreno fatte salve quelle connesse al rinnovo e/o infittimento del cotico erboso e alla gestione dello sgrondo delle acque.

A norma dell'articolo 2, comma 2 del decreto 21 dicembre 2006, n. 12541, a livello regionale la presente norma prevede gli impegni di cui ai precedenti punti a), b) e c) per le superfici dichiarate a pascolo permanente.

Deroghe

Nel caso di interventi agronomici e/o adempimenti, diversi da quelli della presente norma, ove previsti dal regolamento (CE) n. 796/04 e successive modifiche e integrazioni, in ordine al precedente impegno a).

NORMA 4.2: Gestione delle superfici ritirate dalla produzione

Ambito di applicazione: Superfici di cui alla lettera b) del comma 3 dell'articolo 2 del decreto ministeriale n. 12541 del 21 dicembre 2006.

Descrizione della norma e degli adempimenti

Al fine di assicurare un livello minimo di mantenimento dei terreni ed evitare il deterioramento degli habitat, le superfici ritirate dalla produzione sono soggette alle seguenti prescrizioni:

- a. presenza di una copertura vegetale, naturale o artificiale, durante tutto l'anno;
- b. attuazione di pratiche agronomiche consistenti in operazioni di sfalcio, o altre operazioni equivalenti, al fine di conservare l'ordinario stato di fertilità del terreno, tutelare la fauna selvatica e prevenire la formazione di un potenziale inoculo di incendi, in particolare nelle condizioni di siccità, ed evitare la diffusione di infestanti.

A norma dell'articolo 2, comma 2, del decreto 21 dicembre 2006, n. 12541, a livello regionale la presente norma prevede i seguenti impegni:

- a) presenza di una copertura vegetale, naturale o artificiale, durante tutto l'anno;
- b) attuazione di pratiche agronomiche consistenti in operazioni di sfalcio, o altri interventi ammessi (trinciatura), pari ad almeno uno l'anno. Per le aree individuate ai sensi della direttiva 79/409/CEE e della direttiva 92/43/CEE, il periodo di divieto annuale di sfalcio, o altra operazione equivalente, è compreso fra il 1° marzo e il 31 luglio di ogni anno. Per le altre aree, il periodo di divieto annuale di sfalcio, o altra operazione equivalente, è compreso fra il 15 marzo e il 15 luglio di ogni anno. E' fatto comunque obbligo di sfalci e/o lavorazioni del terreno per la realizzazione di fasce antiincendio conformemente a quanto previsto dalle normative in vigore.

Deroghe**I. Deroghe applicabili su tutte le superfici a seminativo ritirate dalla produzione.**

In deroga all'impegno a), sono ammesse lavorazioni meccaniche sui terreni ritirati dalla produzione nei seguenti casi:

1. pratica del sovescio, in presenza di specie da sovescio o piante biocide;
2. terreni interessati da interventi di ripristino di habitat e biotopi. Nella Regione Emilia-Romagna, la deroga concernente i "terreni interessati da interventi di ripristino di habitat e biotopi" è applicabile esclusivamente nelle particelle incluse, anche solo parzialmente, nelle aree preferenziali di pianura individuate per l'applicazione dell'azione 10 di cui alla misura 2f del Piano Regionale di Sviluppo Rurale di attuazione del Regolamento CE n. 1257/99. Tale applicazione deve riguardare una estensione di superficie contigua non inferiore ad 1 ettaro.

Gli interventi di ripristino di habitat e biotopi devono essere esclusivamente rivolti alla "creazione di prati umidi" realizzati e mantenuti attraverso i seguenti impegni annuali, rinnovabili per la durata del periodo di ritiro dalla produzione:

- mantenimento di uno strato d'acqua per almeno 6 mesi all'anno, indicativamente da ottobre a marzo, su almeno il 10% della superficie oggetto della specifica deroga "ripristino di habitat e biotopi";
- mantenimento della sommersione di una parte della suindicata superficie (almeno il 5%) anche nei mesi di aprile, maggio e giugno;
- effettuazione, nella superficie non sommersa, di almeno uno sfalcio e/o trinciatura della vegetazione all'anno solo nel periodo 10 agosto-31 ottobre, fatta salva la possibilità di mantenimento di una superficie con alberi e/o arbusti autoctoni, piantumati e/o cresciuti spontaneamente, non superiore al 10% della superficie oggetto di deroga;

3. colture a perdere per la fauna, lettera c) articolo 1 del decreto ministeriale 7 marzo 2002;
4. nel caso in cui le lavorazioni siano funzionali all'esecuzione di interventi di miglioramento fondiario.

II. Deroghe applicabili sui terreni a seminativo ritirati dalla produzione per un solo anno o, limitatamente all'annata agraria precedente all'entrata in produzione, nel caso di terreni a seminativo ritirati per due o più anni.

In deroga all'impegno a), sono ammesse lavorazioni meccaniche sui terreni ritirati dalla produzione nei seguenti casi:

5. lavorazioni del terreno allo scopo di ottenere una produzione agricola nella successiva annata agraria, comunque da effettuarsi non prima del 15 luglio dell'annata agraria precedente all'entrata in produzione;

In deroga all'impegno b), sono ammesse, le seguenti pratiche:

6. idonee pratiche agronomiche a basso impatto finalizzate a limitare la disseminazione di essenze infestanti, nonché la propagazione di vegetazione indesiderata, come di seguito specificate:
 - a. operazioni di sfalcio o trinciatura, da eseguirsi in deroga alle epoche prestabilite, al fine di evitare la fioritura delle piante infestanti e quindi la successiva disseminazione. E' comunque escluso qualsiasi intervento che comporti la rottura del cotico erboso. La produzione erbacea ottenuta a seguito dello sfalcio operato sulle superfici abbinate a titoli di ritiro può essere utilizzata in azienda a fini agricoli e per l'alimentazione del bestiame dopo il 31 agosto di ciascun anno, mentre può essere destinata alla commercializzazione dopo il 15 gennaio dell'anno successivo;
 - b. impiego di principi attivi diserbanti non residuali a basso dosaggio, nei limiti di un solo intervento nel periodo dal 15 marzo al 15 luglio. L'impiego di tali prodotti è giustificato nei soli casi di infestazioni di elevata intensità e con specie vegetali particolarmente competitive nei confronti della coltura programmata per l'anno successivo;
 - c. è ammesso, in deroga alle epoche prestabilite per la tutela della fauna selvatica, unicamente per i terreni ritirati dalla produzione sui quali non vengono fatti valere titoli di ritiro, l'intervento di controllo della vegetazione tramite pascolamento, purché sia garantito un equilibrato sfruttamento del cotico erboso.

Le deroghe di cui al presente punto 6, lettere a) e b), non si applicano alle aziende ricadenti nelle aree della Rete Natura 2000, ai sensi delle direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE, salvo diversa indicazione dell'autorità di gestione.

NORMA 4.3: Manutenzione delle piante di olivo

Ambito di applicazione: Superfici di cui alla lettera d) del comma 3 dell'articolo 2 del decreto ministeriale n. 12541 del 21 dicembre 2006.

Descrizione della norma e degli adempimenti

Al fine di assicurare un livello minimo di mantenimento dei terreni ed evitare il deterioramento degli habitat, gli oliveti sono mantenuti in buone condizioni vegetative osservando i seguenti impegni:

- a) divieto di estirpazione delle piante di olivo ai sensi della Legge 14 febbraio 1951 n.144;
- b) attuazione di tecniche colturali rivolte alla pianta, allo scopo di mantenere un equilibrato sviluppo vegetativo dell'impianto, secondo gli usi e le consuetudini locali, nonché evitare il rischio di incendi.

A norma dell'articolo 2, comma 2, del decreto 21 dicembre 2006, n. 12541, tenuto conto delle condizioni del suolo, del clima e dei sistemi aziendali esistenti, a livello regionale la presente norma prevede:

- il divieto di estirpazione delle piante di olivo;
- la potatura almeno una volta ogni 5 anni e, con frequenza almeno triennale, i seguenti interventi: l'eliminazione dei rovi e di altra vegetazione pluriennale infestante tale da danneggiare la chioma delle piante; la spollonatura degli olivi.

Deroghe

Sono ammesse nei seguenti casi:

1. in caso di reimpianto autorizzato o di estirpazione autorizzata dall'autorità competente in base a quanto previsto dalla Legge 14 febbraio 1951 n.144 , in deroga all'impegno a);
2. in presenza di motivazioni di ordine fitosanitario relativamente all'impegno b).

NORMA 4.4: Mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio

Ambito di applicazione: Superfici di cui alla lettera e) del comma 3 dell'articolo 2 del decreto ministeriale 21 dicembre 2006, n. 12541.

Descrizione della norma e degli adempimenti

Al fine di assicurare un livello minimo di mantenimento dei terreni ed evitare il deterioramento degli habitat tramite il mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio sull'intero territorio nazionale, gli agricoltori beneficiari di un pagamento diretto nell'ambito dei regimi di aiuti di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 1782/03 devono rispettare i seguenti impegni:

- a) divieto di eliminazione dei terrazzamenti esistenti, delimitati a valle da un muretto a secco oppure da una scarpata inerbita;
- b) divieto di effettuazione di livellamenti non autorizzati;
- c) il rispetto dei provvedimenti regionali adottati ai sensi della direttiva 79/409/CEE e della direttiva 92/43/CEE;
- d) il rispetto dei provvedimenti regionali di tutela degli elementi caratteristici del paesaggio non compresi alla lettera c).

A norma dell'articolo 2, comma 2, del decreto 21 dicembre 2006, n. 12541, a livello regionale la presente norma prevede i seguenti impegni:

- a) divieto di eliminazione dei terrazzamenti delimitati a valle da un muretto a secco oppure da una scarpata inerbita;
- b) divieto di effettuazione di livellamenti non autorizzati;
- c) nelle aree perimetrate ai sensi della direttiva 79/409/CEE e/o della direttiva 92/43/CEE, il rispetto dei relativi provvedimenti regionali di attuazione di cui agli Atti A1 e A5 dell'Allegato A.

Deroghe

1. In riferimento all'impegno di cui alla precedente lettera a), è consentito il rimodellamento dei terrazzamenti allo scopo di renderli economicamente validi e meccanizzabili (ad esempio, ai fini della trasformazione in terrazzi collegati).
2. In riferimento all'impegno di cui alla precedente lettera b), sono consentiti i livellamenti ordinari per la preparazione dei letti di semina e per la sistemazione dei terreni a risaia.

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

CIRCOLARE DELL'ASSESSORE ALLA SANITÀ 15 maggio 2001,
n. 11 (prot. n. 20479/SAS)

Decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 336: “Attuazione delle direttive 96/22/CE e 96/23/CE concernenti il divieto di utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze β -agoniste nelle produzioni di animali e le misure di controllo su talune sostanze e sui loro residui negli animali vivi e nei loro prodotti”

(segue allegato fotografato)

Oggetto: Decreto Legislativo 4 agosto 1999, n. 336: "Attuazione delle direttive 96/22/CE e 96/23/CE concernenti il divieto di utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze β -agoniste nelle produzioni di animali e le misure di controllo su talune sostanze e sui loro residui negli animali vivi e nei loro prodotti".

Il Decreto Legislativo 4 agosto 1999, n. 336 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 230 del 30/09/1999: "Attuazione delle direttive 96/22/CE e 96/23/CE concernenti il divieto di utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze β -agoniste nelle produzioni di animali e le misure di controllo su talune sostanze e sui loro residui negli animali vivi e nei loro prodotti" abroga il Decreto Legislativo 27 gennaio 1992, n. 118 ad eccezione dell'art. 15 (il quale abroga un'altra legge).

Nella presente circolare, integrativa rispetto alla circolare n. 14 del Ministero della Sanità "Linee guida applicative del D.Lvo 4 agosto 1999, n. 336", si vogliono evidenziare ulteriori e specifici punti, riguardanti:

1. la registrazione di tutte le aziende che allevano animali fra cui anche quelle specie non contemplate nel DPR 317/96;
2. le modalità di registrazione dei trattamenti terapeutici e zootecnici in deroga con sostanze ormonali e beta agoniste ai sensi dell'art. 4 e 5 del D.Lgs. 336/99;
3. le modalità di registrazione dei trattamenti con medicinali ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. 336/99;
4. l'identificazione degli animali soggetti a trattamento;
5. l'adozione di un piano di autocontrollo da parte del responsabile dello stabilimento di macellazione e di prima trasformazione;
6. l'effettuazione di controlli ufficiali per sondaggio senza preavviso al di fuori di quelli previsti dal piano residui o da altre specifiche normative.

Con questa circolare, inoltre, ci si propone di fare il punto sui vari obblighi derivanti da diverse normative riguardo alla registrazione, alla identificazione delle aziende e alla tenuta di registri aziendali. In questo modo si intende uniformare le modalità di registrazione e di identificazione per le aziende che allevano animali e di accorpate in un unico registro aziendale le informazioni che sono richieste da più normative (laddove possibile) oppure di uniformare le informazioni presenti sul frontespizio dei registri per avere disponibili gli stessi dati per tutte le specie.

Di seguito viene riportato l'elenco delle normative prese in considerazione dalla presente Circolare:

- D.Lgs. 27 gennaio 1992 n. 119 "Attuazione delle direttive n. 81/852/CEE, n. 87/20/CEE e n. 90/676/CEE relative ai medicinali veterinari" e successive modificazioni e integrazioni.
- D.P.R. 3 marzo 1993 n. 587 "Regolamento recante attuazione della direttiva 90/539/CEE relativa alle norme di polizia veterinaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni in provenienza da Paesi terzi di pollame e uova da cova".
- D.M. 28 settembre 1993 "Approvazione del modello di ricetta medico-veterinaria".
- D.P.R. 30 aprile 1996 n. 317 "Regolamento recante norme per l'attuazione della direttiva 92/102/CEE relativa all'identificazione e alla registrazione degli animali".

- D.P.R. 10 dicembre 1997 n. 495 "Regolamento recante norme di attuazione della direttiva 92/116/CEE che modifica la direttiva 71/118/CEE relativa a problemi sanitari in materia di produzione e immissione sul mercato di carni fresche di volatili da cortile".
- D.Lgs. 22 maggio 1999, n. 196 "Attuazione della direttiva 97/12/CE che modifica e aggiorna la direttiva 64/432/CEE relativa ai problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali delle specie bovina e suina.
- Ordinanza del Presidente della Giunta regionale 21 giugno 2000, n. 258 "Misure di controllo nei confronti dell'influenza aviaria. Revoca della ordinanza regionale n.19 del 24.1.2000 e dell'ordinanza regionale n.203 del 9.5.2000".

Registrazione e identificazione delle aziende

Il Decreto Legislativo 4 agosto 1999, n. 336 prevede (art. 14) che i titolari delle aziende che allevano o detengono animali, se non già registrati presso il Servizio Veterinario dell'Azienda USL competente per territorio, devono chiedere la registrazione presso il predetto servizio.

Al fine di uniformare la modalità di registrazione e identificazione di tutte le aziende che allevano una o più specie animali, vengono usati i parametri fissati dal D.P.R. 30 aprile 1996 n. 317, specificamente all'art. 2.

In questo caso si introduce, anche per gli allevamenti di specie animali non contemplate nel D.P.R. n. 317 del 1996, l'identificazione tramite un codice aziendale univoco e non ripetibile di tutte le aziende in cui vengono allevati gli animali, identificate attraverso la loro localizzazione geografica data dall'indirizzo compreso il numero civico, indipendentemente dalle specie allevate o dalle ragioni sociali che in esse insistono. Tale codice identificativo sarà quindi di tipo alfanumerico composto da **8 cifre** (**3 cifre**: codice ISTAT del comune ove è ubicata l'azienda; **2 lettere**: sigla della provincia; **3 cifre**: numero progressivo assegnato all'azienda su base comunale).

Il codice di identificazione dell'azienda è quindi attribuito alla singola azienda e, ad esempio, se in un'azienda sono allevati bovini e volatili da cortile, il codice identificativo sarà lo stesso, mentre saranno previsti due registri aziendali distinti, uno per ciascuna specie (cfr. paragrafo successivo).

A titolo esemplificativo si riportano di seguito la casistica e le azioni da intraprendere:

	CASISTICA	AZIONI
1.	Aziende non registrate.	Le aziende devono richiedere la registrazione presso il Servizio Veterinario
2.	Aziende già registrate ed identificate secondo DPR 317/96 in cui viene ex novo allevata un'altra specie animale.	Le aziende devono richiedere la registrazione presso il Servizio Veterinario ma manterranno lo stesso codice identificativo ai sensi del DPR 317/96
3.	Aziende già registrate ed identificate secondo DPR 317/96 in cui viene già allevata un'altra specie animale	Le aziende manterranno lo stesso codice identificativo ai sensi del DPR 317/96 e il Servizio Veterinario completerà le informazioni anagrafiche del database relative a quel codice con quelle delle altre specie
4.	Aziende registrate e identificate ai sensi del DPR 317/96 e che allevano esclusivamente specie da quest'ultimo contemplate	Non è richiesta alcuna azione
5.	Aziende già registrate ma non identificate perché allevano specie non contemplate nel DPR 317/96	I Servizi Veterinari attribuiscono un codice identificativo all'azienda secondo le modalità previste dal DPR 317/96

Ai fini della identificazione delle aziende, il modello utilizzato per l'attribuzione del codice è il frontespizio del registro aziendale, che dovrà contenere almeno i dati riportati nell'allegato n. 1. Tale modello dovrà essere utilizzato come domanda (in duplice copia) dalle aziende che richiedono la registrazione al Servizio Veterinario (casi 1 e 2). Il Servizio Veterinario provvederà al suo completamento con l'attribuzione del codice identificativo e la successiva comunicazione di quest'ultimo al titolare dell'azienda.

Le aziende che allevano animali per autoconsumo, hanno anch'esse l'obbligo di registrarsi e dovranno indicare la tipologia "per autoconsumo" all'atto della registrazione presso il Servizio. Per queste aziende è sufficiente la sola registrazione e non l'identificazione da parte del Servizio Veterinario.

Nel caso di aziende già registrate ma non identificate perché allevano specie non contemplate nel DPR 317/96 sarà cura del Servizio Veterinario compilare il frontespizio con i dati in suo possesso ed attribuire il codice identificativo. Tale frontespizio verrà o inviato al titolare dell'azienda o consegnato al medesimo nell'ambito del primo sopralluogo utile da parte del Veterinario Ufficiale. Sarà cura del titolare dell'azienda controllare i dati forniti e a comunicare al Servizio Veterinario dell'Azienda USL territorialmente competente le correzioni ed in seguito ogni variazione.

Sulla base di quanto esposto, quindi, i Servizi Veterinari completano l'anagrafica dell'Azienda USL inserendo anche le aziende in cui vengono allevati gli animali citati nel D.Lgs. 336/99. Il codice identificativo dovrà essere utilizzato per tutte le certificazioni che riguardano tali allevamenti.

Gli elenchi anagrafici dovranno essere inviati con cadenza annuale al CEREV - Centro Emiliano Romagnolo di Epidemiologia Veterinaria su supporto informatico con le stesse modalità con cui viene già inviata l'anagrafica aziendale secondo il DPR 317/96, a partire dal censimento relativo all'anno 2001.

Registri aziendali

Registro di stalla

Come già precedentemente espresso, con la presente circolare si intende estendere il modello del frontespizio del registro di stalla anche ad aziende che allevano o detengono animali in modo tale da avere a disposizione le stesse informazioni per tutte le specie allevate. Tale frontespizio dovrà essere utilizzato per tutti i registri che obbligatoriamente devono essere fisicamente tenuti in azienda.

Così come previsto nella Circolare Regionale n. 36 del 22/10/1996, nel caso di più specie allevate dovranno essere previsti più registri aziendali (o di stalla), ciascuno per ogni specie, così come dovrà essere previsto un registro per ogni partita IVA delle ragioni sociali proprietarie degli animali, qualora ne abbiano una proprietà distinta.

La vidimazione da parte del Servizio Veterinario potrà essere effettuata sia presso la sede del Servizio che dal Veterinario Ufficiale durante lo svolgimento di un sopralluogo presso l'azienda stessa.

Per le specie bovina, bufalina, suina, ovina, caprina valgono le norme dettate dal D.P.R. n. 317 del 1996 e dalla Circolare Regionale n. 36 del 22 ottobre 1996 per quanto riguarda la tenuta del registro di stalla.

Registrazioni dei trattamenti farmacologici

Secondo quanto previsto all'art. 4 comma 1 e all'art. 5 comma 1, i trattamenti consentiti in deroga devono essere registrati dal veterinario curante su uno specifico registro, conformemente a quanto previsto all'art. 4 comma 3.

La presenza di tale registro, vidimato dal Servizio Veterinario dell'Azienda USL competente per territorio, è obbligatoria nell'azienda in cui le sostanze in questione sono utilizzate.

Per quanto riguarda le registrazioni previste all'art. 15 è necessario fornire le seguenti precisazioni ed indicazioni.

In primo luogo va sottolineato che il D.Lgs. 336/99, mentre abroga le norme del D.Lgs. 118/92, non abroga né modifica alcuna delle norme del D.Lgs. 119/92, bensì le integra e le completa per quanto riguarda l'attuazione dei piani di sorveglianza, l'applicazione dell'autocontrollo e del controllo ufficiale.

Ciò premesso è necessario ricordare che in applicazione del D.Lgs. 119/92 e dell'art. 15 del D.Lgs. 336/99, presso le aziende di allevamento devono essere tenute:

- le ricette di prescrizione per almeno 5 anni;
- la registrazione dei trattamenti eseguiti in conformità all'art. 33 del D.Lgs. 119/92;
- la registrazione delle prescrizioni veterinarie (art. 15 comma 1);
- la registrazione di carico e scarico dei medicinali, nel caso di aziende autorizzate a tenere scorte di medicinali.

Detto questo va osservato che il succitato art. 15 del D.Lgs. 336/99 è inserito nel capo III riguardante "l'autocontrollo e la corresponsabilità degli operatori" e, pertanto, le norme in esso contenute e la loro applicazione sono sicuramente finalizzate a supportare l'applicazione dell'autocontrollo e a rendere trasparenti e documentate le corresponsabilità dei soggetti partecipanti del processo produttivo.

Sulla base di quanto esposto risulta evidente che gli obiettivi del complesso normativo sono sicuramente quelli di prevedere:

- correttezza nella prescrizione, fornitura e nell'utilizzo dei medicinali;
- trasparente documentazione delle responsabilità, del veterinario e dell'allevatore, nella prescrizione e nell'impiego dei farmaci;
- evidente disponibilità delle informazioni necessarie all'attività di controllo e sorveglianza per valutare la sanità delle popolazioni animali, l'igienicità delle produzioni e la sicurezza alimentare.

In tale contesto è altresì opportuno ricordare che anche altre normative (DPR 495/97 e DPR 587/92 per gli allevamenti avicoli) prevedono che l'allevatore debba tenere registrazione, tra l'altro, del tipo di medicinale somministrato, delle date di inizio e fine trattamento, degli esami e diagnosi effettuati dal veterinario incaricato, dal risultato degli esami per il controllo dei tempi di attesa.

Tenuto conto di quanto sin qui esposto e considerato che nel merito delle registrazioni previste dall'art. 15 e delle relative indicazioni fornite dal Ministero della Sanità con Circolare n. 14 del 29/09/2000, sono state espresse numerose riserve e sollevate varie osservazioni pratiche, non tutte prive di fondamento, si ritiene doveroso fornire alcune precisazioni e indicazioni applicative, così da assicurare aderenza sostanziale al dettato normativo e, contemporaneamente, agli obiettivi sanitari, evitando inutili formalismi.

In primo luogo si ritiene che l'adempimento agli obblighi di registrazione possa essere assicurato sia con la tenuta di un unico registro, nel quale siano registrate sia le prescrizioni effettuate dal veterinario che i trattamenti eseguiti, sia anche tenendo due registri distinti, destinati uno alle prescrizioni e l'altro ai trattamenti eseguiti, quest'ultimo già previsto dal D.Lgs. 119/92.

Resta ovviamente inteso che, in ogni caso, deve essere sempre assicurata la completezza dei contenuti informativi previsti per le registrazioni e che, in sede di controllo, le annotazioni a carico del veterinario ufficiale o comunque dell'operatore addetto al controllo (art. 15, comma 4) devono essere apposte su tutti i registri esistenti.

Per quanto riguarda i tempi entro i quali devono essere effettuate le registrazioni è necessario richiamare quanto previsto dalla normativa vigente.

Con il D.M. 28/09/1993, emanato in applicazione del D.Lgs. 119/92 è stato stabilito che le registrazioni previste dal D. 119/92 devono essere effettuate entro 7 giorni.

Con il D.Lgs. 336/99 è stato fissato in 24 ore il tempo entro il quale l'allevatore deve annotare l'inizio e la fine del trattamento, mentre nessuna specifica prescrizione di tempo è stata definita per le registrazioni e annotazioni spettanti al veterinario curante ai sensi dell'art. 4 comma 3, art. 5 comma 2 e art. 15 comma 1.

Al riguardo si ricorda ancora che la Circolare del Ministero della Sanità n. 14 del 29/09/2000 prevede che i trattamenti di cui agli art. 4 e 5 siano registrati dal veterinario sull'apposito registro contestualmente alla somministrazione, mentre le prescrizioni degli altri trattamenti siano annotate dal veterinario "all'atto della visita" in allevamento. Con la medesima circolare tuttavia si ribadisce anche che, nel caso di allevamenti autorizzati alla tenuta di scorte di medicinali veterinari, il veterinario responsabile delle scorte ha l'obbligo di provvedere alle registrazioni di "scarico" entro 7 giorni dall'inizio del trattamento.

Tenuto conto del suddetto quadro normativo e considerato che per quanto riguarda i tempi entro i quali devono essere effettuate le previste registrazioni, esistono difformità interpretative ed attuative, si ritiene doveroso fornire le seguenti indicazioni applicative.

Innanzitutto è necessario ribadire che l'utilizzo soggetto a registrazione di medicinali o alimenti medicati deve, ovviamente, essere conseguente ad una prescrizione veterinaria su ricetta in triplice copia; sono fatti salvi gli utilizzi dei farmaci costituenti la scorta per i quali le registrazioni di "scarico" sono l'equivalente delle prescrizioni.

In secondo luogo va anche rilevato che non esistono norme che obblighino il sanitario ad effettuare la prescrizione farmaceutica contestualmente alla visita in allevamento ed anzi, sono vari i casi per i quali la visita in allevamento non è necessariamente preliminare alla prescrizione.

Tutto ciò premesso è possibile sostenere che le registrazioni di competenza del veterinario devono essere effettuate immediatamente quando si tratta di trattamenti la cui esecuzione è obbligatoriamente riservata al veterinario, quando vengono impiegati farmaci della "scorta" del veterinario, nel caso di utilizzo di medicinali ai sensi dell'art. 3, comma 5 del D.Lgs. 119/92 e successive modifiche e, comunque, quando il trattamento è eseguito dal veterinario.

Nei casi diversi dai precedenti e quando sono utilizzati, nei casi previsti, i farmaci costituenti la scorta presso l'allevamento, le registrazioni da parte del veterinario devono essere effettuate entro 7 giorni dalla data della prescrizione o, nel caso delle scorte, dalla data di inizio trattamento.

Nel caso di allevamenti che si avvalgono di un'assistenza veterinaria con le caratteristiche e i contenuti previsti all'art. 13 del D.Lgs. 196/99 e che ne abbiano dato o ne diano comunicazione al servizio Veterinario con le modalità già indicate con le Ordinanze regionali n. 210 del 18/05/2000 e n. 381 del 29/09/2000, utilizzabili anche per allevamenti di altre specie animali, è possibile per il veterinario riconosciuto provvedere alle registrazioni in occasione delle visite periodiche o su chiamata, anche derogando dal suindicato termine di 7 giorni, a condizione che vengano garantiti i seguenti requisiti.

In primo luogo presso l'allevamento deve essere definito il programma ordinario dei trattamenti farmacologici con indicazione del periodo in cui gli stessi saranno effettuati, nonché la periodicità delle visite veterinarie ordinarie.

Nell'allevamento inoltre, fermo restando per ora il "registro dei trattamenti" di competenza del detentore degli animali, deve essere tenuto dal veterinario riconosciuto un registro sul quale annota e sottoscrive, in occasione di ogni visita ed in ordine cronologico, le informazioni sullo stato sanitario dell'allevamento e sull'attività sanitaria da lui, o da altri professionisti, svolta. Ovviamente tale registro, oltre a contenere tutte le informazioni previste dall'art. 15, comma 1 del D.Lgs.

336/99 deve contenere anche i dati e le informazioni riguardanti la morbilità e la mortalità, con relative cause, gli esami di laboratorio, gli accertamenti diagnostici effettuati ed il loro esito.

La tenuta puntuale del suddescritto registro costituisce ovviamente completo adempimento agli obblighi di registrazione previsti per il veterinario dal D.Lgs. 336/99.

Inoltre il registro in questione, opportunamente integrato dalle parti di competenza dell'allevatore, adempie completamente a quanto prescritto, per gli allevamenti avi colti, dal DPR 587/92 e dal DPR 495/97.

Volatili da cortile

Per le aziende che allevano volatili da cortile, l'obbligo di registrazione è previsto, per alcune tipologie di allevamento, oltre che dal D.Lgs. 336/99, anche da altre disposizioni normative, quali il DPR 10 dicembre 1997, n. 495 e il DPR 3 marzo 1993, n. 587.

Anche per le tipologie di allevamento che non rientrano negli obblighi previsti dai succitati decreti, al fine di poter garantire, da parte del Servizio Veterinario, un'efficace vigilanza sull'allevamento e sulle movimentazioni animali, è necessario tenere in allevamento un registro di carico e scarico degli animali per partita, con l'indicazione del numero di capi movimentato per le diverse specie allevate, ai sensi dell'Ordinanza regionale del 21 giugno 2000, n. 258.

Il modello di frontespizio per il registro di allevamento è quello riportato in allegato n. 1.

Per quanto riguarda il trattamento con medicinali veterinari l'identificazione dei soggetti trattati dovrà essere effettuata mediante l'indicazione del capannone e/o del box in cui vengono allevati gli animali stessi.

Selvaggina allevata da penna e ratiti

Fermo restando l'obbligo di registrazione previsto dal D.Lgs. 336/99, visto che, secondo la Circolare del Ministero della Sanità n. 9 del 1999 "Linee di indirizzo per l'applicazione del D.P.R. 10.12.1997, n. 495 concernente la produzione e immissione sul mercato di carni fresche di volatili da cortile e del D.P.R. 30.12.1992, n. 559 per quanto concerne la produzione di carni fresche di coniglio e selvaggina allevata da penna", per la selvaggina allevata da penna valgono le disposizioni relative alla effettuazione della visita *ante mortem*, anche per questo tipo di allevamento è previsto l'obbligo della tenuta dei registri aziendali analoghi a quelli previsti per i volatili da cortile (allegato n. 1).

Con il DPR 364/96 che modifica il DPR 559/92, le carni degli uccelli corridori (ratiti) d'allevamento vengono fatte rientrare tra le carni di selvaggina di allevamento. Anche per gli allevamenti di ratiti quindi valgono le disposizioni sopra esposte.

Per quanto riguarda il trattamento con medicinali veterinari l'identificazione dei soggetti trattati è effettuata tramite l'indicazione sulla ricetta e sul registro della voliera in cui vengono allevati gli animali.

Animali da pelliccia e selvaggina destinata al ripopolamento di riserve di caccia

Ai sensi dell'art. 24 comma 1 lettera g) del Regolamento di Polizia Veterinaria n. 320 del 1954 devono essere autorizzati e registrati anche gli allevamenti industriali di animali da pelliccia e di animali destinati al ripopolamento di riserve di caccia. Anche in questo caso le modalità di registrazione ed identificazione saranno quelle previste dal D.P.R. 317/96.

Non essendoci una identificazione certa del singolo animale, al fine di poter garantire, da parte del Servizio Veterinario, un'efficace vigilanza sull'allevamento e sulle movimentazioni degli animali, è raccomandata la tenuta in allevamento di un registro di carico e scarico degli animali per partita, con l'indicazione del numero di capi movimentato per le diverse specie allevate. Il modello di frontespizio per queste specie è quello riportato in allegato n. 1.

Lagomorfi

L'obbligo di registrazione solo dal D.Lgs. 336/99.

Il modello di frontespizio del registro per queste specie è quello riportato in allegato n. 1.

Per quanto riguarda il trattamento con medicinali veterinari l'identificazione dei soggetti trattati è effettuata tramite l'indicazione sulla ricetta e sul registro della gabbia in cui vengono allevati gli animali.

Specie equina

Per aziende che allevano o detengono equini è obbligatoria la registrazione presso il Servizio Veterinario dell'Azienda USL territorialmente competente sia ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. 336/99 che ai sensi dell'art. 2 del D.P.G.R. n. 378 del 16/7/1990. Il Servizio Veterinario provvederà quindi all'identificazione dell'azienda con l'attribuzione del codice univoco, che sarà riportato sul registro di allevamento. Il registro di allevamento per questa specie, tenuto dal responsabile della struttura, può essere unico per ciascuna azienda, anche se sono presenti più ragioni sociali proprietarie degli animali, a condizione che gli equini siano registrati con riferimento alla proprietà.

Per l'identificazione di ogni singolo capo sarà utilizzato il documento di identificazione così come disposto dal DPR n. 243 del 11/2/1994, art. 4 comma 3 punto b) e dal D.M. 8/5/1995. Con la Decisione del 22/12/1999, questa modalità di identificazione è stata estesa anche agli equidi da allevamento e da reddito a decorrere da 10 luglio 2000. L'applicazione di tale modalità di identificazione, per il momento, è in fase di elaborazione da parte del Ministero della Sanità.

Si ribadisce comunque che è obbligatoria la presenza dei registri, previsti dagli art. 4-5 e 15 del D.Lgs. 336/99, nel luogo dove vengono allevati o detenuti equidi, a cura o del titolare della struttura o dei singoli proprietari, in relazione alla responsabilità dei trattamenti eseguiti, qualora vengano effettuati trattamenti terapeutici o zootecnici con sostanze beta-agoniste o trenbolone allilico (permessi solo in equidi allevati a fini diversi dalla produzione di carni) o con altri farmaci veterinari.

Animali d'acquacoltura

Tutte le aziende nelle quali sono allevati o sono presenti pesci sensibili e non alle malattie degli elenchi I e II dell'allegato A del DPR 555/92, devono essere registrate presso il Servizio Veterinario dell'Azienda USL territorialmente competente, ai sensi dell'art. 3 del DPR 3 luglio 1997, n. 263.

Il Servizio Veterinario provvederà poi ad attribuire il codice identificativo a tali aziende e a tenerne aggiornato l'elenco.

Ai sensi del sopracitato decreto, presso le aziende deve essere tenuto un registro di carico e scarico, aggiornato a cura del titolare dell'azienda e conservato per un periodo di 4 anni a decorrere dall'ultima registrazione.

Secondo le disposizioni della circolare ministeriale n. 600.7/24461/AG13/809 del 24 giugno 1999, riguardo alle modalità di tenuta dei registri previsti dal DPR 600/92, ai fini di una semplificazione dei libri contabili da parte degli allevatori, si dispone che copia del frontespizio conforme all'allegato n. 1 dovrà essere conservato nella sede principale dell'azienda, a testimonianza della avvenuta registrazione e identificazione.

Nelle altre sedi dell'azienda, dove il nuovo registro integrato deve essere compilato esclusivamente nelle voci di interesse sanitario, dovrà essere utilizzato come frontespizio di tale registro il modello conforme all'allegato n. 1, vidimato dal Servizio Veterinario e riportante l'indicazione dell'obbligo parziale di compilazione.

Per quanto riguarda il trattamento di avannotti con medicinali veterinari contenenti sostanze ad azione androgena a scopo di inversione sessuale, l'identificazione degli animali trattati è effettuata tramite l'indicazione sulla ricetta della vasca in cui vengono allevati gli animali.

Animali da compagnia

Ai sensi dell'art. 24 comma 1 lettera f) del Regolamento di Polizia Veterinaria n. 320 del 1954 devono essere autorizzati e registrati anche i canili gestiti da privati o da enti a scopo di ricovero, di commercio o di addestramento. Le aziende che svolgono attività cinotecnica che, ai sensi della Legge 23/08/1993 n. 349 e del DM 28/1/94, producono almeno 30 cuccioli/anno e che possiedono almeno 5 fattrici, analogamente a quanto previsto per gli allevamenti delle specie precedentemente prese in considerazione, è prevista la registrazione da parte dell'azienda e la conseguente identificazione da parte del Servizio.

Tali aziende sono comunque esonerate dal detenere i registri di trattamento ai sensi degli art. 4 e 5 e dell'art. 15 del D.Lgs. 336/99.

Animali da esperimento

Gli stabilimenti di allevamento che forniscono animali da esperimento a terzi autorizzati, ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. n. 116/1992, devono essere autorizzati e, conseguentemente, identificati da parte del Servizio Veterinario.

Tali aziende sono esonerate dal detenere i registri di trattamento ai sensi degli art. 4 e 5 e dell'art. 15 del D.Lgs. 336/99.

Aziende che allevano animali per autoconsumo

Le aziende che allevano animali per autoconsumo, pur avendo l'obbligo di registrarsi presso il Servizio Veterinario territorialmente competente e, pur permanendo il divieto di utilizzo di sostanze ad azione ormonica, tireostatica e beta-agoniste al di fuori delle deroghe previste dagli articoli 4 e 5, non hanno l'obbligo della tenuta dei registri d'allevamento e di trattamento. Queste aziende dovranno dichiarare la tipologia "p_r autoconsumo" all'atto della registrazione presso il Servizio. In tal caso i Servizi veterinari dovranno porre attenzione circa la compatibilità tra le esigenze di autoconsumo ed il numero di animali allevati per tipologia che è stato dichiarato all'atto della domanda di registrazione. Inoltre per questa tipologia di aziende è sufficiente la sola registrazione e non l'identificazione con il codice alfanumerico da parte del Servizio Veterinario.

Rivendite di animali

Le rivendite di animali, quali luoghi in cui vengono detenuti temporaneamente animali, devono registrarsi presso il Servizio Veterinario territorialmente competente, ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. 336/99.

I rivenditori di pulcini dovranno registrare la loro attività presso il Servizio Veterinario territorialmente competente, visto sia l'art. 14 del D. Lgs. 336/99 che l'art. 134 del Regolamento locale di igiene veterinaria (Schema tipo regionale) che prevede, fra l'altro, anche la tenuta di tutti i certificati di origine e sanità per almeno 3 mesi e la tenuta di un registro di carico e scarico dei pulcini.

Incubatoi

Gli incubatoi, quali luoghi in cui vengono detenuti temporaneamente animali e in cui vengono praticati sugli stessi anche trattamenti farmacologici, devono registrarsi presso il servizio Veterinario territorialmente competente, ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. 336/99.

In questo caso sulle schede del registro di tali aziende, oltre al codice identificativo, sarà riportato anche il numero di matricola attribuito dal Ministero delle Politiche Agricole, ai sensi della l. 3/5/71 n.419.

Autocontrollo e corresponsabilità degli operatori

Il Decreto Legislativo introduce l'adozione, da parte del responsabile dello stabilimento di prima trasformazione, di un piano di autocontrollo.

Per stabilimenti di prima trasformazione si intendono delle strutture che trasformano prodotti zootecnici in alimenti destinati all'alimentazione umana e più precisamente: .

- impianti di macellazione;
- stabilimenti di trattamento e trasformazione che ricevono il latte crudo dalle aziende di produzione;
- centri di imballaggio e stabilimenti di sgusciatura per le uova;
- macelli, depositi e stabilimenti di preparazione e trasformazione di prima destinazione per i prodotti di acquacoltura;
- laboratori di smielatura per il miele.

Tali strutture comunque sono già tenute all'applicazione di un sistema di autocontrollo ai sensi delle varie normative verticali (D.Lgs. 286/94, DPR 495/97, DPR 54/97, D.Lgs. 531/92, D.Lgs. 65/93), pertanto quanto previsto dal D.Lgs. 336/99 deve essere inteso come una integrazione del sistema di autocontrollo già messo in atto dagli stabilimenti di prima trasformazione.

Oltre ad una attenta selezione dei fornitori, i responsabili degli impianti di macellazione nel piano di autocontrollo dovranno porre particolare attenzione alla corretta identificazione degli animali che giungono al macello e al controllo della loro documentazione di scorta.

Al fine di verificare l'affidabilità del fornitore, nel sistema di autocontrollo può essere previsto un certo numero di controlli analitici che dovrebbero concentrarsi su animali che provengono da aziende "problema", intese come quelle che presentano in maniera ricorrente anomalie riguardo alla identificazione degli animali oppure quelle che sul modello di scorta degli animali al macello dichiarano sistematicamente di non aver effettuato alcun trattamento terapeutico nei 90 giorni precedenti l'invio al macello. Ulteriormente, per la selezione degli animali da sottoporre a controllo analitico, lo stabilimento di macellazione può prendere in considerazione tutte le indicazioni riportate sulla circolare ministeriale riguardo alla conformazione degli animali.

Tutte le altre attività che si riforniscono da questi impianti di prima trasformazione, come ad esempio i laboratori di sezionamento e di produzione di preparazioni di carne o i laboratori di prodotti a base di carne, ecc., pur non avendo l'obbligo di applicare direttamente quanto prescritto dall'art. 14 del D.Lgs 336/99, in ogni caso devono prevedere all'interno del proprio sistema di autocontrollo una procedura di verifica dell'applicazione del suddetto articolo da parte dei propri fornitori.

Controlli ufficiali

Il D.Lgs. 336/99 prevede due modalità per l'effettuazione dei controlli ufficiali per quanto riguarda le sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze beta-agoniste. La prima riguarda i controlli previsti dall'art. 13 nell'ambito del Piano Nazionale Residui (PNR), predisposto annualmente dal Ministero della Sanità, la seconda modalità invece prevede la possibilità di effettuare controlli ufficiali per sondaggio al di fuori del PNR, così come previsto dall'art. 16. Tali campionamenti saranno di tipo "casuale mirato" o "su sospetto". Per quanto riguarda le modalità di campionamento per i controlli effettuati nell'ambito del PNR si rimanda a quest'ultimo, mentre in questa sede verranno trattate le modalità operative di campionamento relative ai controlli extra-piano, ai sensi dell'art. 16.

Nei controlli ufficiali per sondaggio previsti dall'art. 16, al di fuori del PNR e di controlli previsti da specifiche normative, deve essere parimenti garantito il fattore sorpresa, per cui devono essere imprevisi, inattesi e non devono essere effettuati in data fissa o in particolari giorni della settimana. Tali controlli sono mirati a rilevare la detenzione o la presenza delle sostanze o prodotti vietati che potrebbero essere somministrati agli animali, ed interessano:

- le fasi di fabbricazione, manipolazione, magazzinaggio, trasporto, distribuzione, vendita o acquisto delle sostanze di cui all'allegato I, categoria A;
- le fasi di fabbricazione, manipolazione, magazzinaggio, trasporto, distribuzione, vendita o acquisto degli alimenti per animali;
- le fasi di allevamento e di prima trasformazione dei prodotti di origine animale (macelli, industrie lattiero-casearie, stabilimenti di produzione e trasformazione del pesce e dei centri di raccolta e imballaggio delle uova).

Pre-requisito essenziale di un piano operativo per la programmazione dell'attività di sorveglianza è l'avere a disposizione un adeguato sistema informativo, il più possibile aggiornato, relativo al proprio territorio di competenza e riguarderà:

1. l'anagrafe zootecnica;
2. l'anagrafe dei veterinari operanti sul territorio e dei veterinari di fiducia degli allevatori;
3. l'anagrafe delle farmacie e dei grossisti che forniscono farmaci veterinari alle aziende che risiedono nel territorio di propria competenza;
4. l'anagrafe delle industrie farmaceutiche e dei mangimifici eventualmente presenti sul territorio di propria competenza.

Oltre a queste banche dati anagrafiche sarebbe utile poter disporre, a regime, di un data base informatizzato delle ricette pervenute ai Servizi Veterinari delle Aziende USL con la registrazione solo di alcuni dati fondamentali:

- farmaci prescritti suddivisi non per nome commerciale, ma per categoria: specialità, integratori medicati, vaccini, ecc.;
- farmaci prescritti suddivisi per categoria di principio attivo: antibiotici, cortisonici, ormonali, beta-agonisti, ecc.;
- azienda di destinazione dei farmaci prescritti;
- veterinario prescrittore; - fornitore;

Tale banca dati può essere in grado di fornire utili indicatori riguardo all'utilizzo "ufficiale" dei farmaci veterinari come, ad esempio:

- numero di ricette/azienda (a sua volta scomposto per categoria, principio attivo...);

- numero di ricette/veterinario prescrittore (a sua volta scomposto per categoria, principio attivo, allevamenti per i quali ha prescritto...);
- numero di ricette/farmacia o grossista (a sua volta scomposto per categoria, principio attivo, aziende di destinazione dei farmaci...);
- numero ricette/numero capi allevati;
- numero di confezioni di farmaci, suddivisi per categoria e/o principio attivo, per scorta propria o dell'impianto/veterinario prescrittore;
- qualità della ricetta;
- ecc..

Può risultare utile, ricavare ulteriori informazioni sull'utilizzo "ufficiale" dei farmaci veterinari da altre fonti, quali:

- i risultati del PNR dell'anno precedente;
- i grossisti e farmacie che forniscono medicinali veterinari. Nell'ambito delle ispezioni previste dal D.Lgs. 119/92 e successive modificazioni, dovrà essere posta particolare attenzione anche alla tenuta dei registri previsti dall'art. 8 del D.Lgs. 336/99, dall'art. 31 comma 5 e art. 32 comma 4 del D.Lgs. 119/92, anche al fine di poter effettuare una comparazione tra vendita "ufficiale" in rapporto al numero ricette/comunicazioni di trattamento da parte del veterinario per tipologia di sostanza e allevamento di destinazione. Va posta anche particolare attenzione alla tipologia di farmaci presenti nel magazzino, in quanto può dare una indicazione di quello che "sta circolando" in quel momento negli allevamenti.
- stagionalità nella prescrizione dei vari principi attivi;
- indirizzo produttivo dell'allevamento in relazione ai farmaci che più probabilmente possono essere somministrati;
 - animali movimentati (come ad esempio le vacche vendute a metà lattazione);
 - ecc..

Una volta scelti gli allevamenti bersaglio, cioè quelli risultati più a rischio per l'utilizzo di sostanze non autorizzate o per l'utilizzo illecito di sostanze autorizzate, occorre mirare bene l'ispezione e i soggetti e/o le matrici da sottoporre a campionamento in relazione alle tipologie delle sostanze da ricercare, al fine di ottimizzare l'intervento.

Le ispezioni saranno rivolte alla ricerca, in ogni spazio e locale pertinente l'allevamento, di flaconi, barattoli, sacchi e svariati contenitori e al prelevamento ed analisi di materiali sospetti, soprattutto contenitori di sostanze senza nome o con etichette poco compatibili con l'aspetto del contenuto od altri materiali particolarmente custoditi o nascosti. Altre matrici da prendere in considerazione per un campionamento sono i mangimi o l'acqua di abbeverata in somministrazione agli animali o l'acqua di cattura per quanto riguarda gli animali di acquacoltura. Per una valutazione del bestiame, al fine di poter formulare un sospetto, si dovranno prendere in considerazione i seguenti parametri:

- animali ben conformati e con poco grasso;
- caratteristiche sessuali secondarie;
- modifiche del comportamento;
- livelli uguali di sviluppo in un gruppo di animali di diversa razza/categoria.

Sugli animali presenti in allevamento inoltre potrebbe risultare utile il campionamento dei peli per la ricerca dei beta-agonisti.

Inoltre dovranno essere controllati i medicinali veterinari presenti in azienda e i relativi registri di utilizzo ai sensi degli art. 4-5 e 15.

Al fine di facilitare l'azione di controllo, per mirare meglio la ricerca delle diverse sostanze, verranno predisposte delle griglie indicanti le categorie di sostanze maggiormente utilizzate nella terapia per indirizzo produttivo e il tipo di matrice più idonea da prelevare ed i tempi di sospensione previsti in relazione alle molecole da ricercare.

In relazione ai risultati delle verifiche effettuate in allevamento, si possono spostare i controlli sia a monte (veterinari liberi professionisti, farmacie, grossisti), ad esempio per i trattamenti non supportati da prescrizioni, o a valle (caseificio, macello..).

I risultati delle verifiche effettuate serviranno come ulteriori informazioni da tenere in considerazione per la programmazione dei controlli relativi ai residui per l'anno successivo.

L'ASSESSORE ALLA SANITA'

Giovanni Bissoni

REGIONE EMILIA ROMAGNA

ALLEGATO N. 1

AZIENDA USL di: _____

FRONTESPIZIO REGISTRO DI ALLEVAMENTO

REGISTRO N.: _____

AUTOCONSUMO	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	COD. IDENTIFICAZIONE	<input type="text"/>
ALTRI COD. IDENTIFICATIVI:	RIFERIM. NORMATIVO	_____		<input type="text"/>
	RIFERIM. NORMATIVO	_____		<input type="text"/>
AZIENDA _____				
VIA	_____	N.	_____	COMUNE _____
LOCALITA'	_____	PROVINCIA	_____	CAP _____
TELEFONO	_____ / _____	FAX	_____ / _____	
COORDINATE GEOGRAFICHE _____				

<i>PROPRIETA' DEGLI ANIMALI</i>				
RAGIONE SOCIALE * _____				
RAPPRESENTANTE LEGALE _____				
VIA	_____	N.	_____	COMUNE _____
PROVINCIA	_____	CAP	_____	
CODICE FISCALE	<input type="text"/>			
PARTITA IVA	<input type="text"/>			

DETENTORE _____				
VIA	_____	N.	_____	COMUNE _____
PROVINCIA	_____	CAP	_____	
CODICE FISCALE	<input type="text"/>			
PARTITA IVA	<input type="text"/>			

RESPONSABILE AZIENDA (se diverso da detentore) _____				
VIA	_____	N.	_____	COMUNE _____
PROVINCIA	_____	CAP	_____	
CODICE FISCALE	<input type="text"/>			
PARTITA IVA	<input type="text"/>			

SPECIE ALLEVATA/E _____ RAZZA ALLEVATA/E _____

TIPOLOGIA ALLEVAMENTO (vedi elenco) _____

DATA _____

Firma del Responsabile dell'azienda

TIMBRO A.U.S.L.
Firma del Veterinario Ufficiale

* Ragione sociale: nel caso di ditta individuale è il nome e cognome del proprietario

Allegato n. 2

Tipologia animali detenuti

<p>Specie equina</p> <p>a. Tipo di allevamento</p> <ul style="list-style-type: none"> - Allevamento da ingrasso - Allevamento da diporto - Allevamento da trotto - Allevamento da galoppo - Allevamento da sport equestri -Maneggi/circoli ippici <p>b. Capi detenuti</p> <ul style="list-style-type: none"> - Numero animali per tipologia di allevamento 	<p>Specie avicole</p> <p>a. Tipo di allevamento</p> <ul style="list-style-type: none"> - Allevamento galline ovaiole (uova da cova) -Allevamento galline ovaiole (uova da consumo) -Allevamento a ciclo completo -Allevamento pollame da carne -Allevamento pollastre -Centro svezzamento -Allevamento tacchini da riproduzione -Allevamento tacchini a ciclo completo - Allevamento tacchini da carne - Allevamento altre specie avicole <p>b. Capi detenuti</p> <ul style="list-style-type: none"> - Numero animali per tipologia di allevamento 	<p>Conigli</p> <p>a. Tipo di allevamento</p> <ul style="list-style-type: none"> - Allevamento conigli da riproduzione -Allevamento conigli a ciclo completo -Allevamento conigli da ingrasso -Altro <p>b. Capi detenuti</p> <ul style="list-style-type: none"> - Numero animali per tipologia di allevamento
<p>Selvaggina allevata</p> <p>a. Tipo di allevamento</p> <ul style="list-style-type: none"> - Allevamento da produzione - Allevamento da riproduzione <p>b. Capi detenuti</p> <ul style="list-style-type: none"> - Allevamento da produzione - Allevamento da riproduzione 	<p>Animali da pelliccia</p> <p>a. Tipo di allevamento</p> <ul style="list-style-type: none"> - Specie allevata (specificare) <p>b. Capi detenuti</p> <ul style="list-style-type: none"> - Per specie allevata (specificare) 	<p>Allevamenti ittici</p> <p>a. Tipo di allevamento</p> <ul style="list-style-type: none"> - All. ittico acqua dolce - All. ittico acqua salata - All. produzione esche - Centro pesca sportiva - Altro (specificare) <p>b. Capi detenuti</p> <ul style="list-style-type: none"> - Numero pesci per tipologia di allevamento

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

CIRCOLARE DEL DIRETTORE GENERALE SANITÀ E
POLITICHE SOCIALI 30 gennaio 2003, n. 3 (prot. n.
ASS/DIR/03/3803)

**Linee guida riguardanti l'esecuzione del controllo veteri-
nario sulla produzione del latte crudo ai sensi del DPR
54/97**

(segue allegato fotografato)

LINEE GUIDA RIGUARDANTI L'ESECUZIONE DEL CONTROLLO VETERINARIO SULLA PRODUZIONE DEL LATTE CRUDO AI SENSI DEL D.P.R. 54/97

PREMESSA

Il D.P.R. 14 gennaio 1997 n° 54 definisce il sistema di garanzie igienico sanitarie della filiera latte, fissando da un lato i requisiti che il latte e i suoi prodotti devono possedere e dall'altro le relative modalità dell'autocontrollo e del controllo ufficiale.

L'Assessorato di questa Regione, con la circolare 20 del 14.07.97, ha voluto fornire i primi indirizzi applicativi ed operativi ai Servizi territoriali al fine di garantire correttezza ed omogeneità alla prima fase applicativa del D.P.R. 54/97, consistita principalmente nel raggiungimento/mantenimento dei requisiti igienico sanitari del latte e dei prodotti a base di latte e nel conseguimento dei requisiti strutturali delle attività produttive culminato con la registrazione delle aziende ed il riconoscimento degli stabilimenti.

A distanza di qualche anno dall'entrata in vigore del citato decreto, quando la filiera produttiva è a regime, è necessario verificare la corretta gestione dell'attività soggetta al D.P.R., con particolare attenzione al buon funzionamento del flusso informativo tra le ditte e i Servizi o tra i diversi Servizi nel caso si riscontrino non conformità.

Con la presente circolare, si vogliono fornire indicazioni ai Servizi al fine di uniformare le procedure in uso relative all'esecuzione del controllo veterinario sulla produzione del latte crudo con particolare attenzione alla corretta gestione delle non conformità riscontrate.

APPLICAZIONE DEI CONTROLLI PREVISTI DALL'ALL. A - CAP IV DEL D.P.R. 54/97

Il DPR 54/97 definisce i requisiti del latte crudo conferito dalle aziende agli stabilimenti di trattamento e/o trasformazione; per alcuni parametri detta anche le frequenze.

I suddetti controlli possono essere effettuati:

- a) dagli Stabilimenti di Raccolta, Trattamento o Trasformazione
- b) dai Produttori stessi in forma singola o associata,
- c) da Ditte di intermediazione che fungono comunque da "primi acquirenti".

a) STABILIMENTI DI RACCOLTA, TRATTAMENTO O TRASFORMAZIONE

Il decreto sancisce che la responsabilità dell'autocontrollo nel suo complesso è del titolare dello stabilimento; il manuale in uso deve contenere una procedura specifica dove siano definite le verifiche sistematiche - rappresentate da campionamenti sul latte crudo di massa per ogni conferente ed effettuati con le cadenze periodiche stabilite dalle norme (Indice citologico, Carica batterica mesofila) - e quelle programmate sulla base dell'analisi dei rischi (Inibenti, contaminanti ambientali e le altre sostanze elencate nell'art.13 -lett.d-DPR 54/97).

Il Servizio Veterinario valuta la correttezza e l'affidabilità di tali procedure.

In base a quanto citato dal decreto, lo stabilimento si fa carico dell'effettuazione dei campionamenti: è importante che il responsabile di stabilimento comunichi periodicamente alle aziende gli esiti favorevoli dei controlli effettuati, al fine di responsabilizzare maggiormente l'allevatore e renderlo partecipe dell'andamento dello stato igienico della sua produzione e, nello stesso tempo, rendere disponibile uno strumento di valutazione al Veterinario Ufficiale durante i controlli presso le aziende.

b) PRODUTTORI AGRICOLI

Qualora le aziende, in forma singola o associata, intendano effettuare analisi sul proprio latte, agendo nell'ambito di interventi di miglioramento qualitativo del latte nonché del pagamento differenziato secondo qualità, è indispensabile che tra ogni singola azienda e lo stabilimento di raccolta latte esista un accordo formale che specifichi chi fa i controlli, la ricerca effettuata e la relativa frequenza, la modalità di prelievo del latte, di conservazione e di invio del campione al laboratorio, l'identificazione del laboratorio di analisi. Il suddetto accordo, in originale o in copia, deve essere presente sia presso l'azienda sia presso lo stabilimento a disposizione dell'organo di vigilanza.

Il responsabile di stabilimento, identificato dal decreto come il principale garante della filiera produttiva, dovrà acquisire copia degli esiti delle analisi effettuate dalle aziende a comprova della conformità del latte crudo e ai fini del calcolo delle medie geometriche; dovrà inoltre mettere in atto i sistemi di verifica e di controllo ritenuti necessari.

Il Servizio Veterinario valuta la correttezza e l'affidabilità di tali procedure.

c) DITTE DI INTERMEDIAZIONE

Sempre più sovente si assiste alla nascita di Consorzi o Cooperative di Produttori che si associano con la finalità di vendere il latte al miglior offerente, variando conseguentemente di volta in volta il destinatario del prodotto. Al fine di evitare che vengano a crearsi circuiti alternativi di commercializzazione che sfuggono ai controlli prescritti, soprattutto in vista dell'applicazione del Regolamento 178/02 sulla Sicurezza Alimentare (tracciabilità), si ritiene che tali Ditte debbano farsi carico dell'autocontrollo normalmente attuato dagli Stabilimenti utilizzatori, ovviamente per la parte di competenza. In particolare, tali Ditte dovranno essere sottoposte a periodici controlli per la verifica della documentazione di interesse sanitario e saranno tenute all'adozione di un manuale di autocontrollo che dovrà descrivere le modalità con le quali la Ditta ottempera ai disposti di legge vicariando i singoli produttori.

Si ritiene che il manuale debba contenere almeno le seguenti procedure:

- Procedura per l'idoneità dei fornitori (Registrazione Aziende, mantenimento requisiti strutturali e gestionali, eventuale assistenza tecnica fornita, ecc.);
- Procedura per la raccolta ed il trasporto del latte (Autorizzazione cisterna, idoneità raccoglitore, controllo temperature, idoneità sanificazioni, idoneità operazioni di raccolta, documentazione di scorta ecc.);

- Procedura per i controlli analitici (Laboratorio riconosciuto ai sensi dell'art. 17 del decreto, idoneità del campionamento, tipologia delle analisi richieste, frequenze e modalità di comunicazione con le ASL competenti, ecc.);
- Procedura per la formazione del Personale (Raccoglitori);
- Procedura per il ritiro dalla commercializzazione del latte non idoneo;
- Procedura per il latte vincolato proveniente da Aziende sottoposte a provvedimenti di Polizia Veterinaria;
- Procedura per la tenuta ed archiviazione della documentazione di interesse sanitario.

L'imposizione di un manuale così articolato è giustificata dal fatto che, come già detto, l'intermediario, non avendo vincoli temporali/contrattuali, può consegnare il latte al migliore offerente: ne consegue che uno stabilimento potrebbe non essere in grado di eseguire i controlli con la frequenza prevista dal decreto e di conseguenza effettuare il calcolo della media geometrica. Per questo motivo la Ditta di intermediazione deve dare la massima garanzia al titolare dello stabilimento riguardo al latte consegnato.

OBBLIGHI DI CHI ESEGUE CONTROLLI PREVISTI DALL'ALL. A - CAP IV DEL D.P.R. 54/97

- Effettuazione di campioni con la frequenza obbligatoria per i parametri igienico sanitari;
- Effettuazione di campioni con cadenza stabilita in accordo con i Servizi Veterinari per le altre ricerche;
- Campionamenti attuati con personale addestrato ed effettuati secondo le modalità di prelievo, trasporto e conservazione del campione a norma di legge (D.M.26 /03/92);
- Utilizzo di un Laboratorio Riconosciuto ai sensi dell'art. 17 del D.P.R. 54/97;
- Segnalazione **sollecita** al Servizio Veterinario quando i parametri obbligatori non vengono rispettati ed **immediata** quando siano presenti contaminazioni o cause di rischio per il consumatore. (Inibenti, Contaminanti di diversa natura);
- Invio tempestivo al produttore di ogni esito pervenuto.

Quanto sopra enunciato, sarà oggetto di un documento scritto parte integrante del Manuale di autocontrollo.

CONTROLLI VETERINARI NELLA FILIERA PRODUTTIVA DEL LATTE

L'attività di controllo svolta dai Servizi è ben esplicitata nel D.P.R. 54/97, nella circolare ministeriale esplicativa n.16 del 01.12.97, nella nota regionale prot. 51216 del 26.11.01 riguardante le principali prestazioni di controllo comprese le frequenze relative.

In questa sede, quindi, non si vuole riproporre un elenco di attività da svolgere, quanto sottolineare che il Veterinario Ufficiale deve anche verificare la corretta esecuzione delle procedure di autocontrollo, lo scrupoloso rispetto dei tempi di campionamento, visionarne gli esiti e valutarne il risultato, controllare infine la tempestività e la correttezza delle comunicazioni ai Servizi nei casi di non conformità.

E' di fondamentale importanza che ciò possa avvenire sia in allevamento, sia in stabilimento e sia, quando presente, presso la Ditta di intermediazione, visionando gli esiti delle analisi effettuate e la documentazione riportata nei paragrafi precedenti.

Il Veterinario deve verificare mediante campionamento ufficiale il dato scaturito dall'autocontrollo, valutando eventuali differenze che possono essere ascrivibili sia alle modalità di campionamento, sia a laboratori che utilizzano metodiche analitiche non sempre perfettamente confrontabili.

Nel caso di ripetute non conformità, soprattutto riguardante lo stesso parametro, il Servizio Veterinario, oltre a poter destinare il latte alla produzione di prodotti a base di latte con maturazione superiore ai 60 giorni, dovrà considerare anche l'eventualità di sospensione della registrazione per mancanza reiterata dei requisiti.

PROCEDURA DA APPLICARE IN CASO DI NON CONFORMITA' DEL LATTE CRUDO PER TENORE DI GERMI O TITOLO DI CELLULE SOMATICHE

E' noto che i limiti previsti dall'All.A - cap. IV del D.P.R. 54/97 si riferiscono alla media geometrica e non all'esito di un singolo campione.

La non conformità del latte crudo si realizza solo al superamento dei limiti da parte della media geometrica calcolata per un periodo di 2 mesi con almeno 4 controlli a distanza di 15 giorni per il tenore di germi oppure calcolata per un periodo di 3 mesi con almeno 1 controllo mensile per il titolo delle cellule somatiche.

Nel momento in cui la media geometrica supera il valore di legge, il responsabile dello stabilimento segnala l'azienda di produzione al proprio Servizio Veterinario.

A. L'azienda di produzione latte non conforme si trova nella stessa USL dove ha sede lo stabilimento

1. Il Veterinario si reca nell'azienda, notifica formalmente (ALLEGATO 1) la non conformità comunicando che, da quella data, hanno inizio i tre mesi previsti per il rientro nei limiti, analizza il problema, esegue le opportune verifiche e impartisce prescrizioni, verificandone in seguito la scrupolosa esecuzione.
2. Durante il periodo di osservazione, il Veterinario Ufficiale effettua i controlli analitici sul latte crudo al fine di consentire una valutazione del rientro o meno nei limiti previsti.
3. Nel periodo di osservazione, il superamento dei limiti non comporta alcuna limitazione nell'utilizzo del latte crudo.
4. Terminato il periodo di osservazione, se il latte prodotto rientra nei limiti viene comunicato all'azienda e allo stabilimento la revoca del periodo di osservazione (ALLEGATO 2).
5. Terminato il periodo di osservazione, se il latte prodotto non è ancora conforme, può essere destinato ad uso alimentare ma vincolato alla fabbricazione di prodotti a base di latte con maturazione superiore ai 60 giorni oppure ad uso non alimentare. Nel primo caso, il Servizio veterinario comunica con notifica formale (ALLEGATO 3) sia all'azienda che allo stabilimento di conferimento che il latte crudo potrà essere utilizzato esclusivamente per la produzione di prodotti a base di latte con maturazione superiore ai 60 giorni, richiedendo contestualmente al responsabile aziendale il nominativo del nuovo stabilimento cui il latte verrà consegnato.
6. Se quest'ultimo stabilimento (in deroga) ha sede in USL, il Servizio veterinario potrà controllare direttamente il rispetto dell'imposizione di cui al punto 2; se invece lo stabilimento ha sede in altra USL, il Servizio dovrà comunicare via fax al Servizio Veterinario competente sullo stabilimento dell'invio di latte crudo con limitazione di utilizzo

B. L'azienda di produzione latte non conforme si trova in una USL diversa rispetto a quella in cui ha sede lo stabilimento

1. Il Servizio veterinario competente per lo stabilimento comunica tempestivamente via fax la non conformità al Servizio Veterinario competente per l'azienda di produzione (ALLEGATO 4)
2. Quest'ultimo Servizio, ricevuta la segnalazione, adotta i provvedimenti di cui ai precedenti punti 1, 2, 3 e 4 o 5.
3. Terminato favorevolmente il periodo di osservazione, il Veterinario Ufficiale competente per l'azienda comunica al collega competente per lo stabilimento i controlli effettuati presso l'azienda ed il rientro dei limiti previsti. (ALLEGATO 2).
4. Qualora al termine del periodo di osservazione non siano ancora stati raggiunti i limiti previsti, il veterinario dovrà notificare al responsabile dell'azienda che il latte potrà essere conferito solo a stabilimenti per la trasformazione in prodotti a base di latte con stagionatura superiore a 60 giorni (ALLEGATO 3).

Riguardo al titolo di cellule somatiche va osservato che né il DPR54/97 né le sue Circolari applicative esprimono un valore massimo ammissibile per il latte destinato alla caseificazione con stagionatura > 60 gg.

Si ritiene che valori elevati dell'indice citologico (> di 800.000/1.000.000 / ml) indichino con certezza la presenza di importanti stati morbosi della mammella nella mandria. Pertanto, a fronte di tali valori, il Servizio Veterinario, oltre che disporre le opportune misure sul latte, adotterà tutti i provvedimenti volti alla diagnosi e alla eradicazione delle forme morbose riscontrate.

PROCEDURA DA APPLICARE IN CASO DI NON CONFORMITA' DEL LATTE CRUDO PER PRESENZA DI RESIDUI

1. Il responsabile del laboratorio deve comunicare immediatamente per telefono o fax il riscontro di positività al responsabile di stabilimento, il quale deve informare al più presto il Servizio Veterinario competente.
2. Il Servizio Veterinario avvisa immediatamente il collega se l'azienda ha sede in altra USL, oppure effettua un immediato sopralluogo presso l'azienda per capire le possibili cause della positività. Deve essere verificato il corretto utilizzo di farmaci e sanificanti, la presenza di sostanze estranee e l'esistenza di vacche con problemi sanitari, in particolare all'apparato mammario.
3. Il Veterinario procede quindi al campionamento ufficiale. E' importante poter fornire al laboratorio dell'IZS qualsiasi informazione relativa alle sostanze farmacologiche riscontrate in azienda al fine di mirare la ricerca. In base all'esito ottenuto e al risultato dell'indagine svolta, il Veterinario potrà decidere di chiudere la non conformità o, al contrario, procedere al campionamento di diverse mungiture secondo le modalità previste dall'art. 23 del D.L.vo 336/99.
4. In attesa degli esiti dei controlli, il latte crudo deve essere posto sotto sequestro cautelativo. E' evidente che minore è il tempo intercorso tra il riscontro di positività e l'effettuazione del sopralluogo, maggiore è la possibilità di scoprire le cause dell'irregolarità e di gestire il latte stoccato in attesa degli esiti.

PROCEDURA DA APPLICARE IN CASO DI NON CONFORMITA' DEL LATTE CRUDO PER SUPERAMENTO DEL PUNTO DI CONGELAZIONE

Per valutare correttamente i valori crioscopici riscontrati, si premette quanto segue:

- il Regolamento CE n.2597/97 dispone che il latte alimentare (ivi compreso quello crudo) deve avere un punto di congelazione che si avvicini al punto di congelazione medio constatato per il latte crudo nella zona di origine della raccolta (pertanto il valore di $-0,520$ è solo di riferimento)
- la selezione genetica sugli animali lattiferi ha determinato una maggiore produzione individuale con conseguente aumento della percentuale d'acqua nel latte (dato riportato dalla più recente letteratura di settore);
- le nuove tecnologie in uso e le esigenze di sanificazione delle stesse (impianti di mungitura, lattodotti, impianto di refrigerazione, cisterne per il trasporto e lo stoccaggio) possono contribuire ad innalzare il punto crioscopico (annacquamento tecnologico). L'utilizzo dell'impiantistica, che ha riflessi importanti sull'igiene del latte, non può essere assolutamente motivo di giustificazione per la presenza di acqua aggiunta nel latte munto.

Alla luce di quanto sopra esposto, la procedura da seguire è la seguente:

1. Il responsabile dello stabilimento deve comunicare, appena ricevuto il referto, il riscontro di Veterinario competente.
2. Il Servizio Veterinario avvisa immediatamente il collega se l'azienda ha sede in altra USL, oppure effettua un immediato sopralluogo presso l'azienda per comprendere se la positività è dovuta effettivamente ad aggiunta fraudolenta di acqua oppure ad errori umani od altri motivi produttivi. In questa occasione dovrà essere eseguito un campionamento ufficiale di latte crudo seguendo le modalità descritte nell'All. A - Cap. III del D.P.R. 54/97.
3. Se dalle indagini svolte dovesse risultare l'aggiunta di acqua, il Veterinario Ufficiale dovrà procedere con la denuncia per frode in commercio, in caso contrario è opportuno che comunichi allo stabilimento la situazione di superamento fisiologico dell'indice crioscopico nel latte crudo conferito dall'azienda.

I seguenti allegati rappresentano una traccia utile per le doverose segnalazioni.

Franco Rossi

Allegato1

intestazione

Prot. n. _____ del _____

RACCOMANDATA A.R.

Spett. Az.Agr.

e p.c. Ditta

Servizio Veterinario
AUSL di (1)

OGGETTO: notifica trimestre valutativo – DPR 54/97.

Si comunica che il latte conferito da codesta azienda alla Ditta, [come da comunicazione del Servizio Veterinario competente per lo stabilimento di destinazione pervenuta in data con prot.] (1), non risulta conforme per

- la carica batterica mesofila (media geometrica negli ultimi due mesi pari a/ml anziché minore di 100.000/ml). (1)
- il titolo di cellule somatiche (media geometrica negli ultimi tre mesi pari a/ml anziché minore di 400.000/ml). (1)

Pertanto si comunica che, come stabilito all'allegato A, cap. III, lettera D punto 3 del DPR 54/97, codesta ditta ha 3 mesi di tempo dalla notifica della presente per adottare tutti i provvedimenti necessari al fine di rientrare nei limiti previsti dalla normativa.

Nel frattempo lo scrivente Servizio provvederà a eseguire le indagini e le campionature necessarie.

IL VETERINARIO UFFICIALE

.....

(1) cancellare la voce che interessa

Allegato 2

intestazione

Prot. n. _____ del _____

Spett. Az.Agr.....

e p.c. Ditta

Servizio Veterinario
Az. U.S.L. (1)

OGGETTO: Esiti analitici campioni latte ai sensi del DPR 54/97.

Si trasmettono di seguito gli esiti degli esami analitici riferiti al latte prodotto dall'Azienda in indirizzo con riferimento ai campionamenti effettuati da questo Servizio.

Visto l'andamento degli esiti, si esprime un giudizio favorevole.

Pertanto **si revoca il provvedimento di osservazione** della durata di tre mesi notificato con la lettera sopracitata dello scrivente Ufficio, pertanto il latte prodotto può essere utilizzato per tutti gli usi consentiti dal DPR 54/97.

Per eventuali chiarimenti, contattare il Servizio scrivente.

IL VETERINARIO UFFICIALE

.....

(1) cancellare la voce che interessa

Allegato 3

Intestazione

Prot. n. _____ del _____

Spett. Az.Agr.....

e p.c. Ditta

Servizio Veterinario

Az. U.S.L. (1)

OGGETTO: Esiti analitici campioni latte ai sensi del DPR 54/97.

Si trasmettono di seguito gli esiti degli esami analitici riferiti al latte prodotto dall'Azienda in indirizzo con riferimento ai campionamenti effettuati da questo Servizio.

Visto l'andamento degli esiti, si esprime parere **sfavorevole**.

Considerato che dai controlli effettuati il latte crudo conferito da codesta azienda non è rientrato nei limiti fissati dal DPR 54/97, si comunica che a partire dalla notifica del presente provvedimento, codesta azienda potrà conferire il latte crudo **esclusivamente per la trasformazione in formaggi con un periodo di maturazione di almeno 60 giorni.**

Codesta azienda è invitata a comunicare a questo Servizio entro 24 ore dal ricevimento della presente il destinatario verso il quale intende conferire il latte crudo.

Questo Servizio provvederà ad eseguire i campionamenti necessari.

Per eventuali chiarimenti, contattare il Servizio scrivente.

IL VETERINARIO UFFICIALE

.....

(1) cancellare la voce che interessa

Allegato 4

Intestazione

Prot. n. _____/Vet.
addi _____

SERVIZIO VETERINARIO

AZIENDA U.S.L.
DISTRETTO DI

Oggetto: Medie geometriche dal al
Non conformità dei parametri di carica batterica e/o cellule somatiche

Con la presente si invia il prospetto riassuntivo delle aziende con sede nel territorio di competenza di codesta AUSL che conferiscono latte alla ditta

L'elenco è relativo alle aziende che alla data hanno riportato medie geometriche superiori ai limiti di legge, come comunicato dallo stabilimento sopra citato. Gli esami sono stati eseguiti presso il laboratorio

A disposizione per eventuali chiarimenti.

IL VETERINARIO UFFICIALE

.....

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

CIRCOLARE DEL DIRETTORE GENERALE SANITÀ E
POLITICHE SOCIALI 5 ottobre 2005, n. 17 (prot. n. ASS/DIR/05/33729)

**Linee guida per la vendita diretta al consumatore finale
di latte crudo vaccino, ovi-caprino, bufalino e asinino
dall'azienda agricola di produzione**

(segue allegato fotografato)

OGGETTO: linee guida per la vendita diretta al consumatore finale di latte crudo vaccino, ovi-caprino, bufalino e asinino dall'azienda agricola di produzione .

Su sollecitazione delle Associazioni professionali agricole regionali, sono state predisposte le allegato le linee guida per la vendita diretta al consumatore finale del latte crudo prodotto in azienda da parte del produttore agricolo.

Tale documento, condiviso con le Aree dipartimentali di sanità pubblica veterinaria delle Aziende USL regionali, l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e dell'Emilia-Romagna e le stesse Associazioni di categoria, si pone l'obiettivo di fornire adeguate e univoche indicazioni sulle caratteristiche igienico sanitarie degli allevamenti bovini di produzione, del trasporto, conservazione e vendita del latte crudo destinato direttamente al consumatore finale.

Leonida Grisendi

LINEE GUIDA PER LA VENDITA DIRETTA AL CONSUMATORE FINALE DI LATTE CRUDO VACCINO, OVI-CAPRINO, BUFALINO E ASININO DALL'AZIENDA AGRICOLA DI PRODUZIONE

DEFINIZIONI

Ai fini della presente Linea guida si intende per:

"latte crudo" il latte prodotto mediante secrezione della ghiandola mammaria di vacche, pecore, capre, bufale e asine, sottoposto esclusivamente ai seguenti trattamenti fisici:

- filtrazione ottenuta con dispositivi idonei per la separazione fisica del latte dalle impurità;
- refrigerazione immediata dopo la mungitura fino al raggiungimento di una temperatura compresa tra 0 e +4°C;
- deposito, alla temperatura di cui al punto precedente, ed agitazione meccanica fino al momento del confezionamento per la vendita;

e sottoposto esclusivamente ad una delle seguenti operazioni commerciali:

1. mescita in recipienti di proprietà dell'acquirente, esclusivamente al momento della vendita
2. confezionamento in recipienti di materiale per alimenti e relativa etichettatura prima della vendita

"azienda di produzione" azienda in cui si trovano una o più vacche, pecore, capre, bufale e asine destinate alla produzione di latte crudo;

"confezionamento" l'operazione volta a proteggere il latte crudo mediante un contenitore per alimenti posto a diretto contatto con il prodotto;

"commercializzazione" la detenzione, il deposito e l'esposizione di latte crudo delle specie considerate ai fini della vendita al minuto esclusivamente al consumatore, nonché la vendita medesima;

"consumatore" il consumatore finale, escludendo da tale definizione i ristoranti, gli ospedali, i bar, gelaterie, pasticcerie, mense e altre collettività analoghe e qualunque impresa o società che effettui attività di ristorazione collettiva pubblica e privata.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Regio Decreto 9 maggio 1929, n. 994 - Approvazione del regolamento sulla vigilanza igienica del latte destinato al consumo umano diretto.

Legge 9 febbraio 1963, n. 59 - Norme per la vendita al pubblico in sede stabile dei prodotti agricoli da parte degli agricoltori produttori diretti

Legge 30 aprile 1962, n. 283 - Disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande.

Decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1980, n. 327 - Regolamento di esecuzione della Legge 283/62, e successive modificazioni, in materia di disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande.

Legge Regionale 4 maggio 1982, n. 19- Norme per l'esercizio delle funzioni in materia di sanità pubblica, veterinaria e farmaceutica

Decreto Ministeriale 9 maggio 1991, n. 185 - Regolamento concernente le condizioni di produzione zootecnica, i requisiti di composizione ed igienico-sanitari del latte crudo destinato alla utilizzazione per la produzione di "latte fresco pastorizzato di alta qualità".

Decreto Legislativo 27 gennaio 1992, n. 109 e successive modificazioni - Attuazione delle direttive 89/395/CEE e 89/396/CEE concernenti l'etichettatura, la presentazione e la pubblicità dei prodotti alimentari.

Decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 123 - Attuazione della direttiva 89/397/CEE relativa al controllo ufficiale dei prodotti alimentari.

Decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997, n. 54 - Regolamento recante attuazione delle direttive 92/46 e 92/471/CEE in materia di produzione e immissione sul mercato di latte e di prodotti a base di latte.

Decreto Legislativo 26 maggio 1997, n. 155 - Attuazione delle Direttive 93/43/CEE e 96/3/CE concernente l'igiene dei prodotti alimentari.

Circolare dell'Assessorato alla Sanità della Regione Emilia-Romagna n. 20 del 14 luglio 1997 applicativa del Decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997, n. 54 - Regolamento recante attuazione delle direttive 92/46 e 92/471/CEE in materia di produzione e immissione sul mercato di latte e di prodotti a base di latte.

Regolamento (CE) n. 2597 del 18 dicembre 1997 - Disposizioni complementari dell'organizzazione dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari per quanto riguarda il latte alimentare.

Decreto Legislativo 18 maggio 2001, n. 228 - Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'art. 7 della Legge 5 marzo 2001, n. 57.

Nota della Direzione Generale Sanità e Politiche sociali della Regione Emilia-Romagna prot. Ass/Dir/01/51216 del 26 novembre 2001 - Indicazioni riguardanti le principali prestazioni di competenza dei Servizi Veterinari

Ordinanza del Ministero della Salute 3 aprile 2002 - Requisiti igienico-sanitari per il commercio di prodotti alimentari su aree pubbliche.

Circolare della Direzione Generale Sanità e Politiche sociali della Regione Emilia-Romagna n. 3 del 30 gennaio 2003 – Linee guida riguardanti l'esecuzione del controllo veterinario sulla produzione del latte crudo ai sensi del D.P.R. 54/97 .

Decreto legge 28 marzo 2003 n. 49 convertito con la legge di conversione 30 maggio 2003 n. 119 - recante "Riforma della normativa interna di applicazione del prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari"

Legge Regionale 24 giugno 2003, n. 11 – Nuove misure per la prevenzione delle malattie trasmissibili attraverso gli alimenti . abolizione del libretto di idoneità sanitaria

Delibera di Giunta regionale n. 1489 del 30 luglio 2004 – Linee di indirizzo per la vigilanza sull'applicazione dell'Ordinanza del Ministero della Salute 3 aprile 2002 "Requisiti igienico-sanitari per il commercio di prodotti alimentari su aree pubbliche".

Nota Ministero della Salute DGVA/IX/12100/P del 18 marzo 2005 - Commercializzazione di latte d'asina"

AUTORIZZAZIONE ALLA VENDITA

La Circolare n. 16 del 01/12/97 del Ministero della Sanità, divulgata ai fini della applicazione del D.P.R. 54/97, chiarisce in modo esplicito che la commercializzazione di latte crudo, ottenuto in aziende di produzione destinato al consumatore finale, sia soggetta ad autorizzazione sanitaria rilasciata ai sensi della citata legge n. 283 del 1962.

Il titolare di un'azienda di produzione che intenda effettuare tale tipo di vendita deve presentare apposita istanza di autorizzazione sanitaria al Sindaco del Comune dove è situata l'azienda stessa che la rilascerà previo parere favorevole del Servizio Veterinario dell'Azienda USL competente per territorio.

Tale autorizzazione sanitaria riguarderà i locali di mungitura del bestiame in lattazione e di stoccaggio del latte medesimo.

Il richiedente l'autorizzazione sanitaria di cui trattasi deve essere "produttore agricolo" ai sensi dell'articolo 2 della Legge 9 febbraio 1963, n. 59 e ai sensi del Decreto Legislativo 18 maggio 2001, n. 228.

PRESCRIZIONI SANITARIE RELATIVE ALLE AZIENDE ED AL BESTIAME DA LATTE

Aziende e bestiame bovino e bufalino

Le aziende di produzione che intendono vendere il latte crudo direttamente al consumatore finale devono essere registrate ai sensi dell'art 11 comma 1 lett. a) del D.P.R. 54/97 e essere riconosciute ufficialmente indenni da tubercolosi e ufficialmente indenni da brucellosi.

Inoltre i capi bovini e bufalini delle aziende medesime devono:

- non essere affetti da malattie contagiose trasmissibili all'uomo attraverso il latte;
- non essere affetti da disturbi visibili dello stato generale di salute, da infezioni dell'apparato genitale con scolo, da enterite con diarrea accompagnata da febbre o da infiammazione riconoscibile della mammella o della cute della mammella;
- essere privi di piaghe della mammella tali da determinare modifiche della qualità igienico sanitaria del latte;
- venire sottoposti a controllo sistematico della mammella;
- venire razionalmente alimentati e fornire almeno due litri di latte al giorno;
- non essere soggetti a trattamento con sostanze trasmissibili al latte e pericolose o potenzialmente pericolose per la salute umana e, nel caso siano stati oggetto di trattamento, sia stato assicurato il previsto periodo di sospensione;
- separati da capi non idonei temporaneamente alla produzione del latte;
- essere in buono stato di salute e nutrizione e essere sottoposti da parte dei Servizi Veterinari delle Aziende USL competenti per territorio al controllo della tubercolosi, brucellosi bovina e leucosi bovina enzootica secondo quanto previsto dal piano regionale approvato con delibera di Giunta n. 688/2004.

Aziende e bestiame ovino e caprino

Le aziende di produzione che intendono vendere il latte crudo direttamente al consumatore finale devono essere registrate ai sensi dell'art 11 comma 1 lett. a) del D.P.R. 54/97 e essere riconosciute ufficialmente indenni da brucellosi.

Inoltre i capi ovini e caprini delle aziende medesime devono:

- non essere affetti da malattie contagiose trasmissibili all'uomo attraverso il latte;
- non essere affetti da disturbi visibili dello stato generale di salute, da infezioni dell'apparato genitale con scolo, da enterite con diarrea accompagnata da febbre o da infiammazione riconoscibile della mammella o della cute della mammella;
- essere privi di piaghe della mammella tali da determinare modifiche della qualità igienico sanitaria del latte;
- venire sottoposti a controllo sistematico della mammella;
- venire razionalmente alimentati;
- non essere soggetti a trattamento con sostanze trasmissibili al latte e pericolose o potenzialmente pericolose per la salute umana e, nel caso siano stati oggetto di trattamento, sia stato assicurato il previsto periodo di sospensione;
- separati da capi non idonei temporaneamente alla produzione del latte;
- essere in buono stato di salute e di nutrizione;
- essere sottoposti al controllo sierologico per la brucellosi con cadenza almeno annuale da parte del Servizio Veterinario dell'azienda USL competente

Aziende di equidi

Le aziende che allevano equidi per la produzione di latte devono essere registrate presso il Servizio Veterinario della azienda USL competente per territorio ai sensi dell'art. 14, comma 1, del D.L.gs. 4 agosto 1999 n. 336.

Il latte crudo deve provenire da animali:

- che non presentano sintomi di malattie infettive trasmissibili all'uomo attraverso il latte;
- che denotano uno stato sanitario generale buono e non evidenziano sintomi di malattie che possono comportare una contaminazione del latte e, in particolare, non sono affetti da infezioni del tratto genitale con scolo, enteriti con diarrea accompagnate da febbre, o infiammazioni individuali della mammella;
- che non sono affetti da ulcerazioni della mammella tali da potere alterare il latte;
- ai quali non sono stati somministrate sostanze o prodotti non autorizzati;
- per i quali, in caso di somministrazione di prodotti o sostanze autorizzati, siano stati rispettati i tempi di sospensione prescritti per tali prodotti o sostanze.

Gli animali devono inoltre appartenere ad un allevamento regolarmente controllato per la brucellosi in base ad un piano di controllo disposto dall'allevatore ed approvato dal Servizio Veterinario dell'azienda USL competente per territorio.

PRESCRIZIONI RELATIVE ALL'IGIENE DELLA MUNGITURA, DELLA RACCOLTA E DELLA MANIPOLAZIONE DEL LATTE CRUDO

Gli animali lattiferi devono venire munti igienicamente in apposita sala di mungitura o con sistema di mungitura mobile o fisso alla posta, comunque con lattodotto o vaso di raccolta.

Il latte dopo munto deve venire immediatamente filtrato, refrigerato a temperatura compresa tra 0 e +4°C e conservato nell'apposito tank o contenitore che garantisca sia il mantenimento di tale temperatura sia il rimescolamento.

Devono essere comunque rispettate le seguenti condizioni:

- durante e immediatamente prima della mungitura non deve essere effettuata in azienda alcuna attività che influisca sfavorevolmente sulla qualità igienica del latte prodotto;
- prima di sottoporre un animale alla mungitura si deve provvedere che i capezzoli e la mammella siano pulite;
- prima di mungere è necessario controllare l'aspetto dei primi getti del latte. Qualora si rilevi una qualsiasi anomalia fisica, il latte dell'animale in causa deve essere escluso dalla vendita;
- i trattamenti per immersione e per vaporizzazione dei capezzoli dei capi in lattazione devono essere effettuati con prodotti appositamente approvati dal Ministero della Salute;
- le attrezzature e gli strumenti destinati a venire in contatto con il latte debbono essere di materiali facilmente lavabili e disinfettabili, resistenti alla corrosione e tali da non cedere sostanze in quantitativi che possano risultare dannosi per la salute umana, alterare la composizione del latte o avere un'incidenza negativa sulle sue caratteristiche organolettiche;
- dopo l'uso gli utensili utilizzati per la mungitura, gli impianti per la mungitura meccanica ed i recipienti che in qualsiasi modo entrano in contatto con il latte devono essere lavati, puliti e disinfettati;
- per allontanare ed eliminare le impurità del latte devono essere utilizzati esclusivamente materiali filtranti idonei a venire a contatto con alimenti .

PRESCRIZIONI STRUTTURALI E GESTIONALI RELATIVE ALLE AZIENDE

Le aziende produttrici autorizzate alla vendita diretta di latte crudo devono disporre di locali di stabulazione costruiti e gestiti in modo tale da garantire per tutti i capi allevati:

- Idonee condizioni di allevamento e salute;
- condizioni igieniche e di pulizia soddisfacenti e tali da non influire negativamente sulle operazioni di mungitura e manipolazione del latte;
- il rispetto delle condizioni di benessere.

Inoltre le stalle e i locali attinenti devono essere:

- puliti e in buono stato di manutenzione;
- sgombri da rifiuti di qualsiasi genere e con lettiere correttamente gestite;
- disporre di sistemi atti a combattere ed impedire la presenza di animali indesiderati e infestanti

Le aziende agricole devono poter disporre di locali che garantiscano in maniera efficace l'isolamento degli animali affetti, o per i quali esiste il sospetto che siano affetti, da una malattia infettiva trasmissibile all'uomo con il latte, ovvero la separazione dal resto della mandria degli animali affetti da infezioni dell'apparato genitale con scolo, da enterite con diarrea accompagnata da febbre o da infiammazione riconoscibile della mammella o della cute della mammella.

Le aziende agricole di cui trattasi devono inoltre rispettare le seguenti disposizioni:

A. nel caso si provveda ad imbottigliare il latte crudo in contenitori di proprietà dell'acquirente al seguito di quest'ultimo ed esclusivamente al momento della vendita:

1. presenza di un idoneo locale nel quale si svolgono le operazioni di mungitura;
2. nel caso l'azienda non disponga di un vero e proprio locale di mungitura, presenza di un'area o un ambiente destinato esclusivamente alle operazioni di mungitura, comunque sotto tettoia, debitamente separato dalle superfici destinate alla stabulazione medesima;
3. nel caso l'azienda allevi il bestiame in lattazione in stabulazione fissa ed impieghi un sistema di mungitura mobile deve essere possibile situare tali attrezzature su un pavimento sgombro da rifiuti di qualsiasi genere o da accumulo di escrementi;
4. in tutti i tre casi considerati, presenza di un locale per la filtrazione, la refrigerazione, la conservazione e la miscela del latte nel quale deve avere accesso esclusivamente il personale addetto alla manipolazione e vendita del latte crudo e non dovrà pertanto essere ammesso l'accesso agli acquirenti.
5. nel locale di cui al punto precedente, presenza di un frigorifero di conservazione del latte crudo chiuso, dotato di termometro, di agitatore e di idoneo rubinetto, posto ad almeno 50 cm dal pavimento, destinato esclusivamente alla vendita diretta al consumatore finale. Tale rubinetto non deve consentire il collegamento con la cisterna di ritiro del latte per la quale deve essere utilizzata l'apposita valvola;
6. presenza di un lavabo con rubinetteria azionabile a pedale, dotazione di detergente per la pulizia delle mani e asciugamani a perdere.
7. rifornimento di acqua potabile ai sensi della legislazione vigente per le operazioni di mungitura, pulizia e raffreddamento.

B. nel caso si provveda a confezionare il latte crudo, in appositi contenitori per alimenti, in momenti precedenti la vendita stessa

oltre a quanto previsto al precedente punto A. si dovrà obbligatoriamente disporre di:

1. un locale adibito al confezionamento
2. un locale adibito alla vendita; qualora le operazioni di confezionamento e vendita vengano effettuate in tempi distinti i due locali possono coincidere a condizione che il locale sia sufficientemente ampio da poter contenere tutte le attrezzature necessarie e a consentire che le attività siano condotte igienicamente.
3. un locale o idonei armadi chiudibili per lo stoccaggio igienico dei contenitori (da utilizzarsi una sola volta) e dei dispositivi di chiusura;
4. un apposito frigorifero impiegato per conservare le confezioni di latte pronte alla vendita dotato di termometro per il controllo della temperatura.

I locali di deposito e/o gli armadi per contenere i materiali di confezionamento devono essere sufficientemente ampi, allestiti e disposti in modo tale da assicurare l'igiene dei materiali stessi.

I contenitori e i dispositivi di chiusura devono giungere nell'azienda agricola pronti per l'uso, imballati o comunque protetti da un involucro nel quale siano stati posti immediatamente dopo la fabbricazione che li protegga da eventuali danni durante il trasporto ed essere immagazzinati in condizioni igieniche.

Le confezioni di contenitori ed i contenitori stessi non possono essere depositati per terra ma si deve prevedere un apposito rialzo e devono venire introdotti nel locale in cui si effettua il confezionamento immediatamente prima dell'impiego.

I locali nei quali il latte viene conservato e confezionato devono essere ubicati e costruiti in modo da evitare qualsiasi rischio di contaminazione del latte, devono essere facilmente lavabili e disinfettabili e disporre almeno di:

- superfici e volumi sufficientemente ampi;
- condizioni soddisfacenti di ventilazione e di illuminazione e comunque devono essere costruiti in modo tale da evitare condensa e sviluppo di muffe;
- pavimento e pareti facili da pulire in relazione all'uso cui sono destinati;
- avere un soffitto di agevole pulizia;
- idoneo sistema di allontanamento e di scarico delle acque di lavaggio;
- lavelli con rubinetti dell'acqua potabile, calda e fredda, non azionabili a mano, provvisti di dispositivi di erogazione del sapone, asciugamani monouso e cestini portarifiuti chiusi e con coperchio azionabile a pedale;
- dispositivi idonei e sistemi di protezione contro l'ingresso di animali infestanti ed indesiderati;
- adeguata separazione da qualsiasi fonte di contaminazione come latrine o letamaie;

Inoltre, gli spogliatoi, devono essere provvisti di idonei armadietti individuali, lavabili, disinfettabili e disinfestabili, a doppio scomparto, previsti in tutte le tipologie delle industrie alimentari; i servizi igienici devono rispondere alle normali esigenze igienico sanitarie, pertanto dovranno:

- non essere direttamente comunicanti con i locali adibiti a confezionamento, deposito e vendita del latte crudo;
- presentare un locale antistante provvisto di porta a chiusura automatica;
- disporre di lavelli con rubinetti dell'acqua potabile, calda e fredda, non azionabili a mano, provvisti di dispositivi

di erogazione del sapone, asciugamani monouso e cestini portarifiuti chiusi e con coperchio azionabile a pedale.

Deve essere presente, collocato in posizione idonea, un armadio in cui riporre detersivi, disinfettanti e tutto il materiale impiegato per la pulizia. Tali sostanze devono essere impiegate in modo da non avere effetti negativi sulle attrezzature, gli utensili e sul latte stesso. I recipienti che le contengono devono essere chiaramente identificabili ed essere muniti di una etichetta che precisi le istruzioni per l'uso. Dopo l'impiego le apparecchiature e gli utensili devono essere lavati e sciacquati accuratamente con acqua potabile.

Infine, per quanto riguarda i locali di vendita, si dovranno tenere presenti eventuali particolari richieste previste dai regolamenti comunali d'igiene.

C. nel caso si provveda alla vendita di latte crudo tramite distributori automatici o semi-automatici

I distributori semiautomatici, del tipo impiegato per bibite o granite con vasi refrigerati di stoccaggio provvisti di agitatore e rubinetto di mescita, devono presentare i seguenti requisiti:

- essere di facile ed agevole pulizia nonché disinfettabili, sia internamente che esternamente;
- essere posizionati al riparo dalle intemperie e dal sole e in modo tale da poter fruire in modo agevole di acqua potabile per la loro pulizia e sanificazione;
- le superfici destinate a venire in contatto con il latte devono essere in materiali idonei al contatto con gli alimenti;
- garantire una temperatura del latte non superiore ai +4 °C e non inferiore a 0°C;
- essere collocati lontani da finestre o porte con vetri in modo tale da garantire la protezione dai raggi solari;
- avere il rubinetto di erogazione costruito in modo tale da non essere esposto a insudiciamenti e contaminazioni, inoltre deve essere facilmente smontabile per consentirne la pulizia e la sanificazione, così come tutte le tratte di erogazione a valle dei vasi di conservazione.

E' consentita, inoltre, la vendita di latte crudo con idonei distributori automatici (aventi i medesimi requisiti sopra esposti o direttamente pescanti nel tank aziendale di stoccaggio) funzionanti con gettoniera accessibile all'acquirente.

L'erogatore di latte crudo e la gettoniera non dovranno in alcun caso venire posizionati nei locali di mungitura e di stoccaggio del latte crudo.

I distributori del latte crudo di entrambi i tipi dovranno essere caricati con latte già refrigerato e qualora non approvvigionati direttamente tramite tubatura dal tank aziendale, il latte dovrà essere prelevato dall'apposito rubinetto posto ad almeno 50 cm dal pavimento.

Tali distributori, sia automatici che semi-automatici, dovranno riportare, chiaramente visibili e leggibili all'acquirente le seguenti diciture :

- la denominazione di vendita: latte crudo di ...(specie)
- la ragione sociale e sede dell'azienda agricola che effettua tale vendita
- le modalità di conservazione dopo l'acquisto : conservare il frigorifero tra 0° e 4°C
- le istruzioni per l'uso: da consumarsi previo trattamento termico

E' escluso il posizionamento di tali distributori presso altri esercizi commerciali non di proprietà dell'azienda produttrice o della cooperativa di conferimento di cui l'azienda agricola produttrice è socia.

VENDITA SU AREE PUBBLICHE O IN SEDI DIFFERENTI DA QUELLA DELL'AZIENDA DI PRODUZIONE

E' necessario considerare inoltre la possibilità di effettuare la vendita di latte crudo al consumatore finale da parte di aziende agricole produttrici non esclusivamente presso la sede dell'azienda medesima, ma in strutture a questa collegate funzionalmente, e cioè:

- chioschi o comunque postazioni fisse allestite presso. fiere o mercati agricoli e zootecnici;
- posteggi presso mercati in sede propria o mercati su strada mediante automezzi di tipo negozio mobile o banchi temporanei.

■ In tali casi dovranno comunque essere rispettati i requisiti igienici sanitari previsti dall'ordinanza del Ministero della Salute 3 aprile 2002 e le relative linee d'indirizzo previste dalla delibera di Giunta Regionale n.1489/04 del 30 luglio 2004.

■ In tali casi è possibile effettuare la vendita di latte crudo in contenitori sigillati e correttamente etichettati presso l'azienda agricola autorizzata al confezionamento oppure attraverso l'impiego di distributori semi-automatici ed automatici a gettoniera del tipo già illustrato precedentemente.

Infine in tutti questi casi è comunque indispensabile che venga garantita l'idonea temperatura di conservazione del latte crudo in tutto il periodo di trasporto e di esposizione per la vendita.

PRESCRIZIONI RELATIVE ALL'IGIENE DEL PERSONALE

Il personale addetto alla produzione, manipolazione e vendita del latte crudo destinato a venire in contatto diretto o indiretto con tale matrice alimentare deve:

- indossare abiti da lavoro puliti e idonei copricapi,
- lavarsi le mani immediatamente prima della mungitura e curare la pulizia delle stesse durante tutte le operazioni;
- essere esente da malattie infettive;
- lavorare in modo igienicamente corretto;
- non essere affetto da malattia trasmissibile o portatore di malattie trasmissibili attraverso gli alimenti o presentare ferite infette, infezioni della pelle, piaghe o soffrire di diarree;
- ai sensi della Legge Regionale n. 11 del 24 giugno 2003 venire adeguatamente formato, istruito ed addestrato in materia di igiene degli alimenti destinati all'uomo con particolare riguardo all'alimento "latte".

PRESCRIZIONI RELATIVE AL LATTE CRUDO

Il latte crudo delle specie considerate, per poter ritenersi idoneo alla vendita diretta nelle modalità di cui alle presenti linee guida, non deve avere subito in alcun modo operazioni di sottrazione o addizione di un qualsiasi suo componente naturale.

Il latte crudo vaccino posto in vendita come tale e destinato al consumatore finale deve possedere i seguenti requisiti:

1. tenore in germi a 30 °C (per ml) inferiore o uguale a 50.000 (media geometrica calcolata su un periodo di due mesi con almeno due prelievi al mese);
2. titolo di cellule somatiche (per ml) inferiore o uguale a 300.000 (media geometrica calcolata con almeno un prelievo al mese, su un periodo di tre mesi);
3. *Staphylococcus aureus* (per ml)
n. = 5 m = 500 M = 2000 c = 2
4. assenza di germi patogeni (*Listeria m.*, *Salmonella spp*, *E. Coli verocitotossici*) e loro tossine.
5. aflatossina M1 non superiore a 50 ppt

Tali accertamenti dovranno essere previsti in regime di autocontrollo secondo le tempistiche specificate nella seguente tabella:

Ricerca	Valore	Frequenza
tenore in germi a 30 °C (per ml)	inferiore o uguale a 50.000 (media geometrica calcolata su un periodo di due mesi con almeno due prelievi al mese);	almeno 2 prelievi al mese
titolo di cellule somatiche (per ml)	inferiore o uguale a 300.000 (media geometrica calcolata con almeno un prelievo al mese, su un periodo di tre mesi)	almeno 1 prelievo al mese
<i>Staphylococcus aureus</i> (per ml)	n. = 5 m = 500 M = 2000 c = 2	mensile
<i>Listeria Monocytogenes</i>	Assenza in 25 gr	mensile
<i>Salmonella spp</i>	Assenza in 25 gr	mensile
<i>E. Coli Verocitotossici</i>	Assenza in 25 gr	mensile
Aflatossina M1	< = 50 ppt	mensile

Nel caso di 3 esiti consecutivi favorevoli per ricerca patogeni, l'azienda, sentito nel merito il Servizio Veterinario competente, può effettuare le analisi con frequenza trimestrale per quanto riguarda *Staphylococcus aureus* e *Listeria Monocytogenes*; semestrali per *Salmonella spp* ed *E. Coli Verocitotossici*.

Il produttore qualora riscontri delle non conformità relative ai parametri sopraconsiderati deve immediatamente sospendere la vendita diretta del latte crudo ed eliminare dalla vendita quello prodotto e già posto in vendita e segnalare con sollecitudine l'evento al Servizio Veterinario competente.

Comunque in caso di esito non soddisfacente degli esami sopra considerati il Servizio Veterinario adotterà i seguenti provvedimenti:

punti 1 e 2: comunicazione ufficiale all'azienda agricola di produzione di inizio del periodo di osservazione di 30 giorni entro il quale i valori devono rientrare nei parametri conformi; trascorso tale periodo e nel caso di mancato rientro si procederà a sospendere la vendita di latte crudo al consumatore finale fino a quando non si ristabilisce il rientro in tali parametri procedendo al ricalcolo della media geometrica partendo da zero. Il latte crudo prodotto in tale periodo di sospensione si potrà comunque utilizzare per la produzione di latte trattato termicamente o di prodotti a base di latte se l'azienda si trova nelle condizioni previste dal D.M. 9 maggio 1991, n.185 o dal D.P.R. 14 gennaio 1997, n.54

punti 3 – 4 – 5: comunicazione ufficiale all'azienda agricola di produzione dell'immediata sospensione della vendita del latte crudo al consumatore finale fino all'accertamento del ripristino dei parametri non conformi.

Il latte crudo bufalino, ovino, caprino e asinino posto in vendita come tale e destinato al consumatore finale deve possedere i seguenti requisiti:

1. tenore in germi a 30°C (per ml) inferiore o uguale a 500.000 (media geometrica calcolata su un periodo di due mesi con almeno due prelievi al mese);

2. *Staphylococcus aureus* (per ml)

n. = 5 m = 500 M = 2000 c = 2

3. assenza di germi patogeni (*Listeria m.*, *Salmonella spp*, *E. Coli verocitotossici*) e loro tossine.

Tali accertamenti dovranno essere previsti in regime di autocontrollo secondo le tempistiche specificate nella seguente tabella:

Ricerca	Valore	Frequenza
tenore in germi a 30 °C (per ml)	inferiore o uguale a 500.000 (media geometrica calcolata su un periodo di due mesi con almeno due prelievi al mese);	almeno 2 prelievi al mese
<i>Staphylococcus aureus</i> (per ml)	n. = 5 m = 500 M = 2000 c = 2	Mensile
<i>Listeria M</i>	Assenza in 25 gr	Mensile
<i>Salmonella spp</i>	Assenza in 25 gr	Mensile
<i>E. Coli Verocitotossici</i>	Assenza in 25 gr	Mensile

Nel caso di 3 esiti consecutivi favorevoli per ricerca patogeni, l'azienda, sentito nel merito il Servizio Veterinario competente, può effettuare le analisi con frequenza trimestrale per quanto riguarda *Staphylococcus aureus* e *Listeria Monocytogenes*; semestrali per *Salmonella spp* ed *E. Coli Verocitotossici*.

Il produttore qualora riscontri delle non conformità relative ai parametri sopraconsiderati deve immediatamente sospendere la vendita diretta del latte crudo ed eliminare dalla vendita quello prodotto e già posto in vendita e segnalare con sollecitudine l'evento al Servizio Veterinario competente.

Comunque in caso di esito non soddisfacente degli esami sopra considerati il Servizio Veterinario adotterà i seguenti provvedimenti:

punto 1: comunicazione ufficiale all'azienda agricola di produzione di inizio del periodo di osservazione di 30 giorni entro il quale i valori devono rientrare nei parametri conformi; trascorso tale periodo e nel caso di mancato rientro si procederà a sospendere la vendita di latte crudo al consumatore finale fino a quando non si ristabilisce il rientro in tali parametri procedendo al ricalcolo della media geometrica partendo da zero. Il latte crudo prodotto in tale periodo di sospensione si potrà comunque utilizzare per la produzione di latte trattato termicamente o di prodotti a base di latte se l'azienda si trova nelle condizioni previste dal D.P.R. 14 gennaio 1997, n.54.

punti 2 - 3: comunicazione ufficiale all'azienda agricola di produzione dell'immediata sospensione della vendita del latte crudo al consumatore finale fino all'accertamento del ripristino dei parametri non conformi.

Inoltre il latte crudo vaccino posto in vendita come tale e destinato al consumatore finale deve possedere anche i seguenti requisiti:

1. residui di sostanze inibenti: non superiori ai limiti fissati negli allegati I e II del Regolamento CEE n. 2377/90;
2. punto crioscopico: uguale o inferiore a $-0,520$ °C.

Il latte crudo ovi-caprino e bufalino posto in vendita come tale e destinato al consumatore finale deve possedere anche il seguente requisito:

1. residui di sostanze inibenti: non superiori ai limiti fissati negli allegati I e II del Regolamento (CEE) n. 2377/90.

PRESCRIZIONI RELATIVE AI CONTROLLI UFFICIALI

Nelle aziende di produzione che vendono latte crudo direttamente al consumatore finale il competente Servizio Veterinario con cadenza almeno semestrale deve:

- verificare i requisiti igienici e strutturali della stalla e dei locali di mungitura, stoccaggio e vendita del latte;
- verificare lo stato di salute degli animali presenti con particolare riguardo agli animali in lattazione ed alloro apparato mammario;
- effettuare le operazioni di risanamento e bonifica per la TBC e per la BRC come previsto dal piano regionale vigente per gli allevamenti bovini e con cadenza almeno annuale per la profilassi della brucellosi negli altri tipi di allevamento
- verificare, secondo quanto previsto nella nota regionale prot. 51216 del 26 .11.01 ribadita dalla circolare regionale n. 3 del 30 gennaio 2003, il rispetto dei parametri igienico sanitari del latte valutando gli esiti ottenuti in autocontrollo dall'azienda medesima;
- campionare con frequenza almeno semestrale il latte crudo, per l'accertamento dei requisiti indicati dal capitolo precedente e ogni altra valutazione ritenuta opportuna ;
- verificare che le procedure aziendali di autocontrollo siano costantemente e correttamente eseguite con particolare riferimento ai parametri igienico sanitari ed eventuali controlli funzionali .

Qualora a seguito dei controlli sanitari dovessero emergere elementi tali da fare ritenere che non vengano soddisfatti i requisiti sopraesposti, l'autorità sanitaria competente disporrà specifici accertamenti e adotterà le necessarie misure sanitarie. Nel caso il Servizio Veterinario competente constati che vengono disattese le prescrizioni impartite, lo stesso adotta i necessari provvedimenti circa l'utilizzazione delle attrezzature e dei locali, ivi compresa la proposta all'Autorità sanitaria locale di sospensione della vendita diretta del latte crudo.

Nel caso in cui le carenze si ripetano si provvede alla proposta di revoca dell'autorizzazione sanitaria in oggetto.

AUTOCONTROLLO AZIENDALE

Presso gli allevamenti autorizzati ad effettuare la vendita di latte crudo al consumatore finale si deve predisporre un sistema di autocontrollo relativo a:

- controllo dei parametri igienico sanitari del latte crudo come già specificato nell'apposito capitolo;
- procedure relative all'igiene della mungitura;
- procedure di pulizia e sanificazione dei locali;
- procedure di pulizia e sanificazione degli strumenti e delle attrezzature utilizzate per il confezionamento e lo stoccaggio del latte refrigerato;
- procedure dei tempi e delle temperature di conservazione.

Nel caso le aziende agricole conferiscano latte crudo a stabilimenti riconosciuti ai sensi del D.P.R. 54/97 che effettuano regolarmente le ricerche relative a tenore in cellule somatiche, carica batterica, aflatossina M1, ecc. queste verranno ritenute idonee agli effetti della possibilità, per le aziende agricole di cui trattasi, di vendere latte crudo direttamente al consumatore finale.

PRESCRIZIONI RELATIVE ALL'ETICHETTATURA DEI CONTENITORI DI LATTE CRUDO

Il latte crudo venduto dal produttore al consumatore finale, se confezionato in contenitori dal produttore medesimo e come tale venduto, dovrà venire debitamente etichettato.

Per etichettatura del latte crudo si intende l'insieme delle menzioni e delle indicazioni che devono obbligatoriamente figurare sul contenitore del latte crudo confezionato dal produttore primario presso l'azienda agricola di produzione.

L'etichettatura dei contenitori dovrà avere luogo immediatamente dopo la fase di confezionamento, e comunque prima che si espongano le confezioni stesse alla vendita.

Tali etichette devono riportare almeno le seguenti indicazioni:

INFORMAZIONE	INDICAZIONE
Denominazione di vendita	latte crudo di... specie...
Quantità netta	litri....
Data di confezionamento	giorno/mese/anno
Data di scadenza	da consumarsi entro giorno/mese/anno
Produttore	ragione sociale dell'allevamento di produzione con indicazione completa della sede dell'azienda stessa
Modalità di conservazione	da conservare in frigorifero a temperatura compresa tra 0° C e + 4° C
Istruzioni per l'uso	Si consiglia di consumare previo trattamento termico di pastorizzazione.

La scadenza del latte in oggetto dovrà venire stabilita dal produttore.

Dr. Gabriele Squintani

REGIONE EMILIA ROMAGNA

CIRCOLARE DEI DIRETTORI GENERALI AGRICOLTURA E
SANITÀ E POLITICHE SOCIALI 4 luglio 2005 (prot. n.
ASS/DIR/05/24347)

Sistema regionale di sorveglianza per la presenza di micotossine nei mangimi, latte, prodotti a base di latte, cereali, altri prodotti vegetali e derivati. Aggiornamento anno 2005

(segue allegato fotografato)

Oggetto: Sistema regionale di sorveglianza per la presenza di micotossine nei mangimi, latte, prodotti a base di latte, cereali, altri prodotti vegetali e derivati . Aggiornamento anno 2005.

Premessa

Nel corso dell'anno 2004 da parte dei Dipartimenti di Sanità Pubblica delle Aziende UUSSLL della Regione, e dei laboratori di riferimento, Istituto Zooprofilattico Sperimentale e ARPA, è stato effettuato il monitoraggio e il controllo della presenza delle micotossine nel latte e derivati, mangimi, cereali, altri prodotti vegetali e derivati secondo le indicazioni previste dallo specifico piano trasmesso con nostra lettera n.536 prot. n.vet/04/13901 del 13.04.2004 e successive integrazioni.

Da un esame dei risultati dei controlli effettuati da maggio a dicembre 2004 emergono i seguenti dati essenziali:

- La contaminazione da aflatossine negli alimenti di uso zootecnico è risultata pari al 1,2% (considerando che il limite fiduciale (l.f.) è del 95%, la contaminazione potrebbe avere raggiunto valori di poco superiori al 3%)
- Il monitoraggio mensile effettuato sul latte di massa in 298 aziende bovine, che aveva lo scopo di rilevare percentuali di contaminazione di aflatossina M1 superiore all'1%, ha mostrato una prevalenza massima del 1,3% nel mese di luglio 2004.
- Complessivamente sono risultate con tenore di aflatossina M1 superiore ai limiti di legge 7 aziende bovine da latte su 2327 esaminate, pari allo 0,3% (l.f.95%: 0,1%-0,6%). Considerando che il numero di aziende di bovini da latte censite nel territorio regionale è pari a 5856, si stima al massimo in 34 le aziende che durante il 2004 hanno prodotto latte con tenore di aflatossina M1 superiore ai limiti di legge.

- Le positività nel latte riscontrate negli stabilimenti riconosciuti per la produzione di latte alimentare e prodotti a base di latte sono state 19 su un totale di 571 strutture controllate.
- Esaminando il livello del tenore medio di aflatossina M1 nel latte prelevato in azienda e misurato con il metodo ELISA da novembre 2003 fino a dicembre 2004 emerge un andamento tendenzialmente decrescente. I risultati dei controlli effettuati sul latte prelevato in azienda e negli stabilimenti nel corso del primo quadrimestre 2005 confermano questo andamento favorevole.
- Le indagini effettuate sulle matrici di origine vegetale destinate all'alimentazione umana hanno evidenziato alcune criticità per quanto riguarda le Aflatossine. Il 14% dei semi oleaginosi di importazione da paesi terzi è risultato contaminato (compresi i campioni prelevati dall'USMA di Ravenna). Tra questi, i pistacchi sono sicuramente i prodotti più a rischio, con 9 campioni che presentavano dei valori di AFB1 compresi tra 10.0 e 50.0 ppb e 8 campioni con valori superiori a 50.0 e fino 220ppb.

Per quanto riguarda la contaminazione dei cereali, le Aflatossine sono state riscontrate nel mais, mentre nel frumento è stata rilevata l'Ocratossina A a livelli superiori i limiti di legge in due campioni.

Tra le spezie, le erbe officinali analizzate nel 2004, anche se spesso contaminate da ifomiceti, non hanno evidenziato contaminazione da micotossine

Da quanto sopraesposto è opportuno mantenere attivo in tutto l'ambito regionale un sistema coordinato e programmato per il monitoraggio del rischio micotossine in tutta la filiera alimentare, apportando le opportune modifiche al precedente piano di sorveglianza, alla luce delle criticità evidenziate nel 2004 e tenuto debito conto della valutazione dei rischi correlati alle specificità territoriali delle singole Aziende USL.

Pertanto, a complemento del piano nazionale residui e di quello regionale sull'alimentazione animale, è necessario che i DSP programmino i controlli relativi alla presenza di micotossine secondo le indicazioni di seguito dettagliate. I laboratori di riferimento rimangono ARPA per i campioni di alimenti vegetali destinati al consumo umano e l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale per gli alimenti zootecnici, il latte ed i suoi derivati.

Riferimenti normativi

Legge del 30 aprile 1962, n° 283; “Disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande” e successivo Regolamento di esecuzione DPR 327/80

Decreto Legislativo 26 maggio 1997, n. 155, “ Attuazione della Direttiva 93/43/CEE e 96/3/CE concernente l'igiene dei prodotti alimentari”.

Regolamento n. 466/01/CE, che definisce i tenori massimi di taluni contaminanti presenti nelle derrate alimentari

Circolare Ministeriale n.10 del 9 giugno 1999, “Direttive in materia di controllo ufficiale di prodotti alimentari: valori massimi ammissibili di micotossine nelle derrate alimentari di origine nazionale, comunitaria e Paesi terzi”

Decreto Ministeriale 23/12/2000, “Recepimento della Direttiva 98/53/CE della Commissione che fissa i metodi di prelievo e metodi di analisi per il controllo ufficiale dei tenori massimi di alcuni contaminanti nei prodotti alimentari”.

Direttiva 2001/102/CE del Consiglio del 27 novembre 2001 che modifica la direttiva 1999/29/CE del consiglio relativa alle sostanze e ai prodotti indesiderabili nell'alimentazione degli animali”.

Regolamento n.178/2002/CE che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare .

Direttiva 2002/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 maggio 2002 relativa alle sostanze indesiderabili nell'alimentazione degli animali.

Decreto del Ministero della Salute 23 dicembre 2002, n. 317 “Regolamento interministeriale recante norme di attuazione della direttiva 1999/29/CE, relativa alle sostanze ed ai prodotti indesiderabili nell'alimentazione degli animali”.

Regolamento n. 2174/03/CE, che modifica il Reg. n. 466/01/CE, per quanto concerne le aflatossine

Nota del Ministero della Salute prot. n. 614/24315/AG 77/1356 del 29/7/2003 “ Piano Nazionale di vigilanza e controlli sanitari sull'alimentazione animale”.

Circolare Ministeriale n.6 del 28 novembre 2003 “Valori massimi ammissibili di ocratossina A nel cacao”.

Nota del Ministero della Salute prot. n. 609/1774/388 del 12/12/2003, “Linee guida direttive per il controllo delle aflatossine nei mangimi e nel latte”.

Direttiva 2003/100/CE della Commissione del 31 dicembre 2003 che modifica l'allegato I della direttiva 2002/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 maggio 2002 relativa alle sostanze indesiderabili nell'alimentazione degli animali.

Direttiva 2003/78/CE relativa al campionamento e analisi ufficiale di tenori di patulina nei prodotti alimentari

Decreto legislativo 10.05.2004 n. 149 recepimento delle Direttive 2001/102/CE, 2002/32/CE e 2003/100 /CE

Decreto ministeriale 17/4/2004 recepimento della Direttiva 2003/78/CE

Regolamento n. 683/04/CE, che modifica il Reg. n. 466/01/CE, per quanto concerne le aflatossine e ocratossina A negli alimenti per lattanti e prima infanzia

Nota del ministero della Salute prot.D.G.V.A./IX/25664/F. del 24 agosto 2004 relativa ai metodi di campionamento e analisi per la ricerca di aflatossine nei formaggi.

Nota della Regione Emilia-Romagna prot. SAS 42298/04 "Piano regionale per la ricerca di aflatossina M₁ nel formaggio a pasta dura e a lunga stagionatura (tipo grana)"

Regolamento n. 183/2005/CE relativo all'igiene dei mangimi

Direttiva 2005/5/CE che modifica la direttiva 2002/26/CE per quanto riguarda i metodi di campionamento e analisi dell'ocratossina A

Regolamento n. 123/05/CE che modifica il Reg. n. 466/01/CE, per quanto concerne l'ocratossina A

Regolamento n. 856/2005/CE che modifica il Regolamento n. 466/01/CE, per quanto riguarda le *Fusarium-tossine*

Direttiva 2005/38/CE del 6 giugno 2005 relativa ai metodi di campionamento e di analisi per il controllo ufficiale del tenore di tossine di *Fusarium* nei prodotti alimentari

Indicazioni operative

Anche nel corso di quest'anno si ritiene di continuare ad intervenire sui seguenti punti critici:

1. Depositi di granaglie, industrie molitorie per prodotti destinati al consumo umano e zootecnico
2. Mangimifici
3. Allevamenti di bovine da latte
4. Stabilimenti per il trattamento del latte ad uso alimentare
5. Caseifici
6. Produzione e distribuzione di altri prodotti vegetali e derivati destinati all'alimentazione umana

1) Depositi di granaglie, industrie molitorie per prodotti destinati al consumo umano e zootecnico

Il Dipartimento di Sanità Pubblica in collaborazione con gli Assessorati Provinciali all'agricoltura ed i NAS, in considerazione anche dell'entrata in vigore del Regolamento n. 183/2055/CE, perfeziona il censimento dei depositi per lo stoccaggio di granaglie, per uso umano e zootecnico. Vengono identificati come depositi anche gli stoccaggi temporanei per conto terzi, non strettamente legati al periodo della raccolta.

La normativa vigente prevede a carico di questi stabilimenti l'obbligo di effettuare piani aziendali in autocontrollo; a tale riguardo rimangono valide le indicazioni fornite con il precedente piano. In aggiunta, si ricorda che in occasione della scorsa campagna di raccolta del mais sono state predisposte apposite linee guida rivolte ai produttori e agli stoccatore per prevenire il rischio micotossine. Tali linee guida sono state pubblicate nei numeri di giugno 2004 e febbraio 2005 della rivista Agricoltura della Regione Emilia-Romagna e il relativo testo è consultabile nel sito <http://www.ermesagricoltura.it/wcm/ermesagricoltura/rivista/2005/febbraio.htm>

Il controllo ufficiale nel corso dei sopralluoghi dovrà avere cura di verificare anche gli esiti delle analisi effettuate in autocontrollo e procederà al campionamento ufficiale presso le strutture ritenute carenti sotto il profilo strutturale e procedurale.

Nelle fasi di stoccaggio, commercializzazione e nello specifico al momento del prelievo dovrà essere chiaramente identificata (anche acquisendo specifica dichiarazione del detentore della merce) la destinazione umana o zootecnica del prodotto, questo per consentire l'applicazione delle previste normative.

2) Mangimifici

Per quanto riguarda il controllo di queste strutture non si propongono variazioni alle indicazioni già fornite con il precedente piano. E' ribadita la necessità della presenza nei piani di autocontrollo della previsione di campionamenti statisticamente significativi per

ogni lotto di granella in entrata per la ricerca di micotossine oltre che la presenza e applicazione di una procedura per la rintracciabilità.

Nel corso del 2005 i Servizi Veterinari dovranno effettuare almeno 4 sopralluoghi al fine di verificare la corretta applicazione dei piani di autocontrollo, eseguendo almeno 2 campioni ufficiali per la ricerca di aflatossine. Tali campionamenti dovranno trovare l'opportuna integrazione in ambito locale con i campioni da effettuarsi per il Piano Nazionale Alimentazione Animale (PNAA) di prossima definizione. Pertanto è opportuno utilizzare il modello di verbale per il campionamento di cui allegato 1 del presente documento, specificando se il campionamento viene effettuato nell'ambito del PNAA o nell'ambito del presente sistema di sorveglianza, identificandolo come extra-piano.

3) Allevamenti di bovine da latte

Occorre mantenere presso le aziende di produzione di latte della Regione Emilia-Romagna un piano di campionamento mensile secondo lo schema riportato nella tabella n.1 .

Il campionamento dovrà essere eseguito direttamente in 4 aliquote utilizzando il modello di verbale (allegato 1). I campioni eseguiti secondo tale programma sono da considerarsi sempre come "extrapiano mirato " intendendo come "piano" vero e proprio il piano nazionale residui 2005.

Le aziende nelle quali effettuare i campionamenti dovranno essere scelte tra quelle considerate a rischio .

I principali fattori di rischio individuati sono rappresentati da:

- Pregressa positività per aflatossine
- Numero di capi presenti in azienda superiore a 50
- Utilizzo di alimenti zootecnici di produzione aziendale
- Scorte di mangimi eccessive rispetto al fabbisogno aziendale e conservate in modo inadeguato

Il campione sarà esaminato inizialmente con la metodica ELISA. Nel caso si evidenzi presenza di aflatossina oltre il livello di 50 ppt, il laboratorio procederà immediatamente all'esecuzione della riconferma mediante HPLC. In caso di esito sfavorevole ($AFM_1 > 0,05$ ppb, ovvero 54 ppt), il laboratorio informerà con ogni sollecitudine l'AUSL a mezzo fax, a cui seguirà raccomandata. L'AUSL provvederà quindi ad adottare i necessari provvedimenti atti ad impedire la commercializzazione del latte comunque destinato all'alimentazione umana, sino al ripristino dell'idoneità. Nel contempo l'allevatore dovrà avere cura di identificare l'alimento responsabile dell'inquinamento da aflatossine e, dopo averlo eliminato dalla dieta degli animali , effettuare un campione in autocontrollo.

A seguito di comunicazione dell'esito favorevole di quest'ultimo da parte dell'allevatore, il Servizio Veterinario competente provvederà ad un nuovo campione ufficiale per consentire nuovamente la commercializzazione del latte prodotto.

Al fine di non limitare la commercializzazione del latte sottoposto a campionamento si sottolinea la disponibilità da parte del Laboratorio di merceologia degli alimenti di Bologna, qualora il campione pervenga all'accettazione dell'Istituto di Bologna entro le ore 9 nelle

giornate di mercoledì e venerdì, a garantire la risposta dell'analisi con il metodo ELISA entro le ore 15.00 della stessa giornata.

I Servizi Veterinari dovranno comunicare mensilmente i risultati ottenuti utilizzando la tabella 2/B già in uso, opportunamente modificata, per riportare i campioni programmati effettuati nel corso del mese di riferimento.

Nella tabella 2/A già in uso, nella riga relativa agli allevamenti, dovranno essere riportati i campioni e i relativi risultati effettuati nelle aziende a seguito di positività o a seguito di ricontratti.

4) Stabilimenti per il trattamento del latte ad uso alimentare

Per quanto riguarda l'autocontrollo, non si propongono variazioni alle indicazioni già fornite in precedenza. Pertanto i prelievi in autocontrollo del latte in entrata dovranno essere programmati in funzione dei fattori di rischio individuati dallo stabilimento, quali la diversa provenienza e instabilità dei conferenti la materia prima, eventuali esiti pregressi sfavorevoli o comunque eccedenti il limite critico di accettazione, modalità di acquisto sul mercato. In ogni caso il campionamento in autocontrollo di tutte le cisterne in entrata non dovrebbe essere inferiore ad una volta la mese.

Ai Servizi Veterinari delle AUSL si chiede di continuare a garantire il controllo mensile di tutti gli stabilimenti di produzione del proprio territorio, compresi gli stabilimenti di produzione di alimenti per la prima infanzia. In occasione di tale controllo dovranno essere effettuati almeno un campione ufficiale su un lotto di prodotto finito, oltre al campionamento del latte in entrata in base ai criteri già consolidati presso ciascun Servizio.

5) Caseifici di prodotti a base di latte freschi e stagionati.

Gli stabilimenti di produzione di prodotti a base di latte freschi devono programmare i prelievi in autocontrollo con una cadenza almeno mensile su tutte le cisterne in entrata.

Il Servizio Veterinario, valutato il sistema di autocontrollo e i risultati dello stesso, nonché l'entità produttiva dello stabilimento, dovrà programmare un campionamento ufficiale del latte in entrata con una frequenza compresa tra quella mensile e quella trimestrale.

Gli stabilimenti di produzione di prodotti a base di latte stagionati che nel corso dei mesi precedenti, a seguito degli esiti favorevoli in autocontrollo e al controllo ufficiale, sono passati al controllo trimestrale di tutte le caldaie, possono continuare con questa frequenza con il vincolo di cambiarla a seguito di positività ritornando alla frequenza mensile per almeno 3 mesi.

Ai Servizi Veterinari territoriali si chiede di programmare gli interventi in maniera tale da garantire il controllo ufficiale del latte in caldaia ogni 4 mesi per gli stabilimenti con più di 10 conferenti e ogni 6 mesi per quelli con meno di 10 conferenti.

In quei caseifici che hanno avuto pregresse positività si chiede invece ai Servizi Veterinari di mantenere un controllo trimestrale.

6) Produzione e distribuzione di prodotti vegetali e derivati destinati all'alimentazione umana

a. Matrici da sottoporre a campionamento

Nel ribadire che la significatività dei controlli della presenza di micotossine è fortemente legata alla corretta modalità di campionamento, vengono richiamati nel presente piano i criteri di campionamento di cui al Decreto Ministeriale 23/12/2000. Sulla base dei principi già enunciati nel piano del 2004 relativamente alle sedi ed alle modalità di prelievo e delle valutazioni eseguite sui risultati ottenuti, per l'attività di controllo da effettuarsi nel corso del 2005, si ritiene opportuno identificare tra le matrici a rischio i seguenti prodotti destinati al consumo umano:

- sfarinati di grano (ricerca di aflatossine e ocratossina A)
- sfarinati di mais (ricerca di aflatossine e ocratossina A)
- frutta secca: pistacchi, arachidi, nocciole, semilavorati per gelato (ricerca di aflatossine)
- cacao in polvere (ricerca di ocratossina A)
- cereali per la prima colazione (ricerca di aflatossine e ocratossina A)
- spezie (è opportuno restringere il campo di controllo solo alle spezie che hanno dei limiti normati nel REG CE 2174/2003 quali peperoncino, pepe, noce moscata, zenzero e curcuma)
- alcuni sfarinati integrali e da agricoltura biologica.
- caffè tostato e solubile
- vini di produzione locale e di provenienza extraregionale, qualora utilizzati per il taglio .

Per quanto concerne succhi e purea di frutta alla mela e alla pera per la ricerca di patulina, in riferimento alle raccomandazioni della CE del 1 marzo 2005, si veda al successivo punto c.

In linea generale si ribadisce l'opportunità di programmare i prelievi tenendo conto non soltanto delle esigenze di significatività dei medesimi in rapporto alla stagionalità di talune matrici, ma anche di una loro, per quanto possibile, regolare distribuzione temporale nell'arco dell'anno, ai fini dell'ottimizzazione dei tempi di comunicazione degli esiti analitici.

Tutti i prodotti dovranno essere prelevati presso i punti di produzione o di distribuzione all'ingrosso, indicandolo con apposita annotazione sul verbale di campionamento.

Per i prelievi è opportuno per il corrente anno utilizzare la modulistica già in uso presso ciascun Servizio di Igiene degli alimenti e nutrizione (il modello allegato 1 al presente piano è di esclusivo utilizzo per le matrici di competenza veterinaria). Si sta tuttavia predisponendo un modello di verbale unificato per il prelievo che sarà proposto ai Servizi per il prossimo anno.

b. Piano di campionamento sfarinati, succhi di frutta, cacao e spezie

PRODUZIONE						
AUSL	SFARINATI MAIS E GRANO, GRANELLA	SUCCHI DI FRUTTA	FRUTTA SECCA E SEMILA VORATI PER GELATO	SPEZI E (PEPE RONCI NO E DERIV ATI)	CACAO, CAFFE'	VINO
PIACENZA	2		2		2	5
PARMA	30	5	10		7	5
REGGIO EMILIA			4		2	10
MODENA	10			3	1	1
BOLOGNA	20		8	6	8	20
IMOLA	8			2	2	4
FERRARA	11		4		6	
RAVENNA	10	6	6		3	5
FORLÌ	4		2		6	4
CESENA	7	2				10
RIMINI			8			5
Totale	102	13	44	11	37	68

COMMERCIO ALL'INGROSSO						
AUSL	FARINE DI MAIS, CEREALI PER COLAZIONE	SUCCHI DI FRUTTA	FRUTTA SECCA	SPEZIE (PEPERON CINO E DERIVATI)	CACAO, CAFFE'	VINO
PIACENZA	2		2		2	
PARMA	2	2	2		2	
REGGIO EMILIA		2	2		4	2
MODENA						
BOLOGNA	19		32		6	
IMOLA	7				2	
FERRARA	4					
RAVENNA						
FORLÌ	4	2				
CESENA	2	2				
RIMINI						
Totale	40	8	38		16	2

c. Controlli per la ricerca di patulina e nitrato

Il programma dei controlli coordinati a livello comunitario (Raccomandazione della CE del 1 marzo 2005), considera di particolare interesse sanitario accertare la sicurezza di determinati alimenti destinati ai lattanti e ai bambini, per quanto concerne i tenori di nitrato e di patulina e verificare che, negli alimenti immessi sul mercato e destinati alla specifica utenza, non vengano superati i livelli di detti contaminanti contemplati dalla legislazione comunitaria.

Il programma prevede campioni rappresentativi di alimenti destinati a lattanti e bambini, in particolare alimenti contenenti carote, patate, ortaggi a foglia (per la ricerca del nitrato) e prodotti derivati dalle mele (per la ricerca della patulina), soprattutto a livello della vendita al dettaglio, senza trascurare la produzione e l'importazione.

Si raccomandano i metodi di campionamento e analisi stabiliti dalla legislazione comunitaria (Direttiva 2002/63/CE per il nitrato e Direttiva 2003/78/CE per la patulina)

Il numero complessivo dei campioni da prelevare, in quanto lasciato dalla Raccomandazione comunitaria alla discrezione delle autorità competenti degli Stati membri, dovrà essere definito a livello nazionale da uno specifico accordo tra il Ministero della Salute, le Regioni e le Province Autonome; tuttavia, considerate le indicazioni della Commissione ed il tipo di matrice, si ritiene che i Servizi possano procedere ai prelievi secondo le modalità di seguito indicate, provvedendo alla comunicazione dei risultati utilizzando le tabelle che vengono riportate nell'allegato 3.

PATULINA e NITRATO						
	COMMERCIO		PRODUZIONE		IMPORTAZIONE	
AUSL	PATULINA	NITRATO	PATULINA	NITRATO	PATULINA	NITRATO
PIACENZA		2				
PARMA			5	2		
REGGIO EMILIA		2				
MODENA			2			
BOLOGNA		2	2			
IMOLA			4			
FERRARA				2		
RAVENNA			4			
FORLÌ	2					
CESENA	2		2			
RIMINI		2				
Totale	4	8	19	4		

d. Controlli per la ricerca di Fusarium -tossine

Considerato che con il recente Regolamento CE n.856/2005 sono stati stabiliti i tenori massimi di queste micotossine in alcuni alimenti per l'uomo ,alcuni dei quali dovranno essere applicati a partire dal 1° luglio 2006, nel piano del prossimo anno saranno individuate le matrici da sottoporre a campionamento .

Nel frattempo i laboratori si attrezzeranno per poter eseguire la ricerca di Deossinivalenolo (DON) e Zearalenone a partire da gennaio 2006.

DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA
Dario Manghi

DIREZIONE GENERALE SANITA'
E POLITICHE SOCIALI
Franco Rossi

Tab. 1 - Aziende bovine da latte censite da controllare da parte dei Servizi Veterinari
con cadenza mensile per AFM1.

A.USL	N° Aziende da latte censite	N° Aziende da controllare ogni mese
PC	602	10
PR	1.846	30
RE	1.712	28
MO	1.214	20
BO	291	6
Imola	43	1
FE	77	1
RA	45	1
Forlì	15	1
Cesena	22	1
RN	9	1
RER	5.876	100

REPORT ATTIVITA' PIANO SORVEGLIANZA AFLATOSSINE

ALLEGATO 2/A stabilimenti

Questa tabella va compilata mensilmente cumulando i dati dell'attività eseguita dall'inizio di luglio 2005 fino a tutto il mese di riferimento.

Da luglio 2005 a tutto il mese di 2005

STRUTTURE	N.° strutture		N° Campioni		Numero Esiti			
	Da controllare	Controllate	Autocontrollo	Ufficiali	Autocontrollo		Ufficiali	
					Negativi	Positivi	Negativi	Positivi
Stabilimento di lavorazione latte e derivati								
Stabilimenti/depositi di cereali granella e farine - mangimifici								
Allevamenti								

Latte distrutto presso stabilimenti o allevamenti (Kg)

Prodotti a base di latte distrutti (Kg)

Allegato 2/B allevamenti (Piano di monitoraggio regionale)

Questa tabella va compilata mensilmente indicando i dati riferiti ai campioni eseguiti esclusivamente negli allevamenti da controllare per il piano di monitoraggio nel mese di riferimento.

Qualora all'atto dell'invio non fossero ancora disponibili tutti gli esiti, il mese successivo dovrà essere ripetuto l'invio della scheda di quel mese, completa di tutti gli esiti.

N.B.

Tutti i dati riferiti ai controlli e relativi esiti eseguiti in allevamento a seguito di positività in caseificio o centrale o ricontrolli per pregresse positività in allevamento vanno segnati nella tabella 2/A nell'apposita riga "allevamenti" cumulando i dati come per le altre strutture

SOLO MESE di

Tipo Struttura	Numero strutture		Numero esiti	
	Da controllare	controllate	negativi	positivi
Allevamenti				

Inserire logo e denominazione dell'azienda usl Territoriale DIPARTIMENTO SANITA' PUBBLICA AREA SANITA' PUBBLICA VETERINARIA	Tipo: Verbale Titolo: VERBALE DI CAMPIONAMENTO PER RICERCA AFLATOSSINE	Versione n. Fascicolo n. Prot. n. Data, Pag.
--	---	---

Verbale n.

Distretto di

tipo di piano	PNR / PNAA (cancellare la voce che non interessa)		EXTRAPIANO (sistema regionale di sorveglianza)		SOSPETTO	
tipologia campionamento	mirato	a seguito di positività	mirato	a seguito di positività		a seguito di positività

In data..... alle ore.....il/i sottoscritto/i verbalizzante/i.....

con la qualifica di.....

..... si è / sono recati presso:

Stabilimento (Caseificio/ trattamento termico latte)

n°CE..... sede.....

..... prov.....

Via/fraz.

Mangimificio/deposito/essicatoio

con sede a

prov..... Via/fraz.

Az. Agr./Allevamento..... codice az.

con sede avia/frazione.....

e alla presenza del Sig..... nato a.....

il..... in qualità di.....

preso atto che: il latte

gli alimenti per animali:

sono di **proprietà** di (titolare o legale rappresentante dell'allevamento o stabilimento)..... nato a

..... il residente a via/frazione

dopo essersi qualificato/i ed aver motivato la visita, il/i sottoscritto/i ha/hanno proceduto al prelievo di n°..... campioni di latte dalla cisterna/frigorifero oppure

(solo se caseificio) dalla/e caldaia/e n°..... contenente/i il latte dei seguenti conferenti:

alimenti per animali:

Modalità di campionamento: (descrivere le modalità di prelievo per il latte fare riferimento al D.M.26 marzo 1992 , per gli alimenti per animali al D.M. 20 aprile 1978)

ALLEGATO 1 Sistema regionale di sorveglianza aflatossine 2005

Inserire logo e denominazione dell'azienda usl Territoriale DIPARTIMENTO SANITA' PUBBLICA AREA SANITÀ PUBBLICA VETERINARIA	Tipo: Verbale Titolo: VERBALE DI CAMPIONAMENTO PER RICERCA AFLATOSSINE	Versione n. Fascicolo n. Prot. n. Data, Pag.
---	---	---

.....

 I campioni sono stati suddivisi in n..... aliquote, ciascuna individuata rispettivamente dalle lettere..... Ogni aliquota è stata suggellata regolarmente, con sigillo recante la sigla e firmata dai verbalizzanti e dalla parte.

La/e aliquota/e contrassegnata/e con la/e lettera/e.....é/sono stata/e consegnata/e al Sig..... con diffida di non manometterla/e e di conservarla/e nel seguente modo:..... a disposizione dell'interessato/degli interessati che dovrà/dovranno essere avvertito/i dell'avvenuto prelievo.

Le rimanenti aliquote, conservate nel seguente modo vengono inviate al laboratorio d'analisi Istituto Zooprofilattico Sperimentale di Lombardia ed Emilia Romagna - Sezione di, per la ricerca di:.....
 ..

Il/I Sig..... in qualità di..... presente/i all'operazione ha dichiarato il proprio impegno a garantire il rintraccio dei prodotti in caso di positività e ha chiesto che venga verbalizzato quanto segue:

Il prodotto sopra specificato, della quale il campione prelevato faceva parte, viene posta sotto SEQUESTRO:

SI NO

Il sequestro cautelativo comporta l'obbligo di non spostare il prodotto costituito da, se non previa autorizzazione del Servizio Veterinario per inderogabili e motivate esigenze. Custode e responsabile del sequestro operato è il Sig. Sulla scorta dei rilievi esposti si è redatto il presente verbale composto da n..... fogli/o e n..... allegato/i in n..... copia/e che il Sig..... ha/hanno firmato in originale dopo averne preso visione.

Del presente verbale, n.....copia/e viene/vengono consegnata/e al Sig.

Fatto, letto, confermato, chiuso e sottoscritto in data e luogo di cui sopra, alle ore

Firma dell'interessato/i

Il verbalizzante/i

.....
 Consegna al laboratorio in data alle ore Firma

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

CIRCOLARE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
VETERINARIO E IGIENE DEGLI ALIMENTI 23 giugno 2006
(prot. n. ASS/VET/06/22484)

Sistema regionale di sorveglianza per la presenza di micotossine nei mangimi, latte, prodotti a base di latte, cereali, altri prodotti vegetali e derivati. Analisi dati 2005 e aggiornamento controlli per il 2006-2007

(segue allegato fotografato)


OGGETTO: Sistema regionale di sorveglianza per la presenza di micotossine nei mangimi, latte, prodotti a base di latte, cereali, altri prodotti vegetali e derivati. Analisi dati 2005 e aggiornamento controlli per il 2006-2007.

Nel corso dell'anno 2005 da parte dei Dipartimenti di Sanità Pubblica delle Aziende UUSLL della Regione, e dei laboratori di riferimento, Istituto Zooprofilattico Sperimentale e ARPA, è stato effettuato il monitoraggio e il controllo della presenza delle micotossine nel latte e derivati, mangimi, cereali, altri prodotti vegetali e derivati secondo le indicazioni previste dallo specifico piano (trasmesso con nostra lettera n. 954 prot. ASS/DIR/05/24347 del 4/7/2005 e successive integrazioni del 7 novembre 2005 lett. 1741/05), che costituisce il proseguimento di analogo piano di monitoraggio definito fin dal 2004.

Da un esame dei risultati dei controlli effettuati nel corso del 2005 emergono i seguenti dati essenziali:

- La contaminazione da aflatossine negli alimenti di uso zootecnico è risultata pari al 2,2%; (risultano 5 positivi su 230 campioni prelevati). Considerando un limite fiduciale (l.f.) del 95%, la contaminazione da aflatossine potrebbe avere al massimo raggiunto valori intorno al 5%). La positività desunta dalle analisi in autocontrollo è risultata invece pari al 1%
- Il monitoraggio mensile effettuato a partire dal mese di luglio sul latte di massa in 100 aziende bovine, che aveva lo scopo di rilevare percentuali di contaminazione di aflatossina M1 superiore all'1%, ha mostrato una prevalenza massima del 7% nel mese di settembre 2005. Calcolata nel trimestre luglio-settembre la prevalenza è risultata pari a 3,5% mentre nel trimestre successivo ottobre-dicembre, dopo gli interventi a seguito delle modifiche al sistema di sorveglianza, è scesa a 0,7% .
- Complessivamente da luglio a dicembre 2005 sono risultate con tenore di aflatossina M1 superiore ai limiti di legge 12 aziende bovine da latte sulle 582 esaminate, pari allo 2,1% (l.f.95%:1,1%-3,6 %). Considerando che il numero di aziende di bovini da latte censite nel territorio regionale è pari a 5876, si stimano in 210 le aziende che durante il secondo semestre 2005 hanno prodotto latte con tenore di aflatossina M1 superiore ai limiti di legge contro le 34 stimate nel 2004.
- Nello stesso periodo, le positività nel latte riscontrate negli stabilimenti riconosciuti per la produzione di latte alimentare e prodotti a base di latte sono state 12 su un totale di 548 strutture controllate.

- Esaminando il livello del tenore medio di aflatossina M1 nel latte prelevato in azienda - misurato con il metodo ELISA- da gennaio a dicembre 2005, emerge un andamento sostanzialmente stabile e non preoccupante nel primo semestre, mentre a partire da luglio e agosto, l'andamento è stato decisamente in ascesa, con il picco a settembre in coincidenza con il nuovo raccolto di mais. L'andamento è poi tornato decrescente per stabilizzarsi a partire da novembre dopo gli interventi di controllo sulla filiera. I risultati dei controlli effettuati sul latte prelevato in azienda e negli stabilimenti nel corso del primo trimestre 2006 confermano quest'ultima tendenza anche se si può notare, come i campioni appena sotto il limite (40 -54) mostrano un andamento non regolare come evidenziato nel grafico sottostante nel quale è riassunto l'andamento nel 2005 ad aprile 2006.



- Le indagini effettuate sulle matrici di origine vegetale destinate all'alimentazione umana hanno evidenziato alcune criticità per quanto riguarda le Aflatossine. Il 14,5% dei semi oleaginosi di importazione da Paesi terzi è risultato contaminato: tra questi, i pistacchi sono sicuramente i prodotti più a rischio, con 6 campioni che presentavano dei valori di AFB1 compresi tra 4.0 e 80.0 ppb. Per quanto riguarda la contaminazione dei cereali, le Aflatossine sono state riscontrate nel mais (2 farine di mais con valore di AFB1 intorno a 4 ppb). L'ocratossina A è stata riscontrata in campioni di cacao caffè e cereali, ma con valori compresi entro i limiti di legge.
- I risultati sulla ricerche della Patulina negli alimenti per l'infanzia (indagine compresa nel piano di controlli coordinati a livello comunitario per il 2005) hanno presentato, sui succhi di frutta, valori comunque compresi entro i limiti di legge.

Presso il Ministero della Salute è in corso di elaborazione un piano nazionale di prevenzione e controllo della contaminazione da aflatossine lungo la filiera della produzione del latte, anche a seguito delle risultanze del PNR e PNAA del 2004 e 2005.

Occorre tuttavia considerare che a livello comunitario la normativa regola anche altre matrici alimentari (quali cereali, frutta secca, semi oleaginosi, succhi e puree di frutta, alimenti per l'infanzia, vino, ecc.) e che, oltre che per le aflatossine, sono stabiliti dalla normativa i limiti per altre micotossine quali Ocratossina A, Patulina e Fusariotossine.

Il presente sistema di sorveglianza, operante dal 2004 presso la nostra Regione, oltre ad essere già in linea con i criteri definiti dal costituendo Piano nazionale aflatossine, è tuttavia, rispetto ad esso, informato fin dall'inizio a criteri di controllo più ampi, specie in riferimento a matrici e contaminanti analizzati.

Poiché le modalità utilizzate nel nostro territorio hanno consentito un efficace monitoraggio e messa in campo delle misure correttive necessarie, si ritiene di confermare il precedente sistema di sorveglianza con le stesse modalità di massima, apportandovi le opportune modifiche alla luce delle indicazioni ministeriali e delle innovazioni normative sopraggiunte nel recente periodo.

In particolare vengono evidenziate e ampliate le occasioni di confronto (riunioni operative, seminari) tra gli operatori del settore alimentare e quelli del controllo ufficiale, anche con l'intervento di esperti, al fine di condividere i criteri e le modalità di attuazione del presente sistema di sorveglianza, nonché le modifiche che si renderanno necessarie alla luce delle risultanze dei controlli.

Per quanto riguarda le analisi di laboratorio, le strutture di riferimento rimangono ARPA per tutti i campioni di alimenti vegetali destinati al consumo umano e per il latte in polvere o in brique e per la ricerca delle fumonisine nei cereali, e l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale per gli alimenti zootecnici, il latte ed i suoi derivati per la ricerca delle Aflatossine.

Infine, come da procedura già consolidata, è previsto il monitoraggio mensile dei dati analitici da parte di questo Servizio. In particolare i Servizi Veterinari dovranno continuare a comunicare per e-mail allo scrivente, tramite le tabelle mensili 2/A e 2/B, i dati dell'attività svolta e i relativi risultati.

Ai SIAN si sottolinea la necessità del rispetto del numero dei campioni assegnati e l'esigenza di programmarli prevedendo la loro regolare distribuzione temporale e tenendo conto della diversa stagionalità delle matrici.

In caso di aumento delle irregolarità riscontrate, saranno coinvolti tempestivamente, oltre ai Servizi deputati al controllo ufficiale, tutti gli operatori della filiera interessati, anche mediante la convocazione, come già avvenuto nel 2005, di incontri mirati ad apportare eventuali modifiche alle prassi gestionali e alla metodologia dei controlli.

Si trasmettono pertanto, in allegato alla presente, le indicazioni operative per il proseguimento del sistema di sorveglianza di cui all'oggetto. Tali indicazioni dovranno considerarsi valide anche per il 2007 salvo diverse e ulteriori comunicazioni.

Gabriele Squintani

Indicazioni operative

Si ritiene opportuno continuare ad intervenire sui seguenti punti critici:

1. Depositi di granaglie, industrie molitorie per prodotti destinati al consumo umano e zootecnico
2. Mangimifici
3. Allevamenti di bovine da latte
4. Stabilimenti per il trattamento del latte ad uso alimentare
5. Caseifici
6. Produzione e distribuzione di altri prodotti vegetali e derivati destinati all'alimentazione umana

1) Depositi di granaglie, industrie molitorie per prodotti destinati al consumo umano e zootecnico

Fermo restando l'obbligo per tali strutture di registrarsi ai sensi del Reg. CE 852/2004 e/o Reg. CE 1831/2005 per il quale si rimanda ai dispositivi in corso di emanazione, vengono identificati come depositi anche gli stoccaggi temporanei per conto terzi, non strettamente legati al periodo della raccolta.

La normativa vigente prevede a carico di questi stabilimenti l'obbligo di effettuare piani aziendali in autocontrollo; a tale riguardo rimangono valide le indicazioni fornite con il precedente piano.

In aggiunta, si ricorda che in occasione della scorsa campagna di raccolta del mais sono state predisposte apposite linee guida rivolte ai produttori e agli stocicatori per prevenire il rischio micotossine. Tali linee guida sono state pubblicate nei numeri di giugno 2004 e febbraio 2005 della rivista Agricoltura della Regione Emilia Romagna e il relativo testo è consultabile nel sito

<http://www.ermesagricoltura.it/wcm/ermesagricoltura/rivista/2005/febbraio.htm>

Il controllo ufficiale nel corso dei sopralluoghi dovrà avere cura di verificare anche gli esiti delle analisi effettuate in autocontrollo e procederà al campionamento ufficiale presso le strutture ritenute carenti sotto il profilo strutturale e gestionale.

Nelle fasi di stoccaggio, commercializzazione e nello specifico, al momento del prelievo, dovrà essere chiaramente identificata (anche acquisendo specifica dichiarazione del detentore della merce) la destinazione umana o zootecnica del prodotto, questo per consentire l'applicazione delle previste normative.

2) Mangimifici

Per quanto riguarda il controllo di queste strutture non si propongono variazioni alle indicazioni già fornite con il precedente piano. E' ribadita la necessità della presenza nei piani di autocontrollo della previsione di campionamenti statisticamente significativi per ogni lotto di granella in entrata per la ricerca di micotossine oltre che la presenza e applicazione di una procedura per la rintracciabilità.

Come già previsto, i Servizi Veterinari dovranno programmare l'effettuazione di almeno 4 sopralluoghi/anno al fine di verificare la corretta applicazione dei piani di autocontrollo, eseguendo almeno 2 campioni ufficiali per la ricerca di aflatossine. Tali campionamenti dovranno trovare l'opportuna integrazione in ambito locale con i campioni da effettuarsi per il Piano Nazionale Alimentazione Animale (PNAA).

Pertanto è opportuno utilizzare il modello di verbale per il campionamento previsto dal PNAA identificandolo come effettuato per il "Piano micotossine" (allegato 1)

Si ribadisce l'opportunità di risalire alle informazioni sulla rintracciabilità di partite respinte dai mangimifici in quanto non conformi o comunque fuori limite critico stabilito dal piano di autocontrollo del mangimificio stesso.

3) Allevamenti di bovine da latte

Come evidenziato dall'emanando piano di Prevenzione e controllo aflatossine del Ministero della Salute , la riduzione dell'incidenza del riscontro di aflatossina nel latte può essere raggiunta anche tramite un'adeguata attività di prevenzione e formazione.

A tale proposito si ricorda che già dallo scorso anno, al fine di fornire agli allevatori le conoscenze tecniche necessarie per la prevenzione del rischio aflatossine, il Servizio Produzioni animali della Direzione Agricoltura della Regione ha predisposto specifiche linee guida.

In tale documento, consultabile nel sito della rivista Agricoltura <http://www.ermesagricoltura.it/wcm/ermesagricoltura/rivista>, sono riportate, tra le altre, particolari misure preventive da mettere in atto all'acquisto delle materie prime e dei mangimi, quali la richiesta di certificazione sul livello di contaminazione del lotto e il prelievo di campioni in contraddittorio alla consegna.

Oltre alla necessità di una adeguata informazione presso gli allevatori sul rischio aflatossine e sulle modalità per prevenirlo, che potrà essere condotta da parte delle Associazioni di categoria e dalle Organizzazioni professionali agricole anche con la collaborazione dei Servizi del controllo ufficiale, l'analisi dei risultati del piano emersi nel 2005 e l'esperienza maturata dal 2003 rafforza l'opportunità di mantenere presso le aziende di produzione di latte della Regione Emilia-Romagna un piano di monitoraggio secondo lo schema di campionamento mensile riportato nella tabella n. 1 .

Il campionamento dovrà essere eseguito direttamente in 4 aliquote utilizzando il modello di verbale (allegato 2). I campioni eseguiti secondo tale programma sono da considerarsi sempre come "extrapiano mirato " intendendo come "piano" vero e proprio il piano nazionale residui 2006.

Le aziende nelle quali effettuare i campionamenti dovranno essere scelte tra quelle considerate a rischio.

I principali fattori di rischio individuati sono rappresentati da pregressa positività per aflatossine, numero di capi presenti in azienda superiore a 50, utilizzo di alimenti zootecnici di produzione aziendale, scorte di mangimi eccessive rispetto al fabbisogno aziendale e conservate in modo inadeguato.

Ai Servizi Veterinari si consiglia, al momento del campionamento del latte, di anticipare la raccolta delle informazioni sull'alimentazione delle bovine (fornitori, partite, certificazioni, razione, modalità di stoccaggio) e sull'autocontrollo (esiti, laboratorio d'analisi). Inoltre, in particolare nel caso di prelievo di latte destinato ad uso alimentare, si chiede di comunicare per fax l'avvenuto campionamento anche alla ditta prima acquirente.

Per quanto riguarda le analisi dei campioni ufficiali di latte, si sottolinea la disponibilità da parte del Laboratorio di merceologia degli alimenti di Bologna, qualora il campione pervenga all'accettazione dell'Istituto di Bologna entro le ore 9, dal lunedì al venerdì, a garantire, telefonicamente ed esclusivamente al Veterinario ufficiale, la risposta dell'analisi con il metodo ELISA entro le ore 15.30 della stessa giornata di consegna.

La consegna dei campioni può essere effettuata anche direttamente da parte dell'azienda interessata a condizione che il contenitore isotermico utilizzato per il trasporto sia stato preventivamente sigillato in maniera inviolabile da parte del Servizio Veterinario prelevatore.

I campioni di latte possono essere consegnati al laboratorio anche solo refrigerati a condizione che non siano stati prelevati da più di 12 ore.

Il campione sarà esaminato inizialmente con la metodica ELISA. Nel caso si evidenzii presenza di aflatossina oltre il livello di 50 ppt, il laboratorio procederà immediatamente all'esecuzione della riconferma mediante HPLC. In caso di esito sfavorevole ($AFM_1 > 0,05$ ppb, ovvero 54 ppt), il laboratorio informerà con ogni sollecitudine l'AUSL a mezzo fax, a cui seguirà raccomandata. L'AUSL provvederà quindi ad adottare i necessari provvedimenti atti ad impedire la commercializzazione del latte comunque destinato all'alimentazione umana, sino al ripristino dell'idoneità. Nel contempo l'allevatore dovrà avere cura di identificare l'alimento responsabile dell'inquinamento da aflatossine e, dopo averlo eliminato dalla dieta degli animali , effettuare un campione in autocontrollo.

A seguito di comunicazione dell'esito favorevole di quest'ultimo da parte dell'allevatore, il Servizio Veterinario competente provvederà ad un nuovo campione ufficiale per consentire nuovamente la commercializzazione del latte prodotto.

Di seguito vengono ribadite, e riportate nel particolare, le procedure da adottare in caso di positività al campionamento ufficiale e a seguito di positività ad analisi in autocontrollo.

In caso di positività al campionamento ufficiale, in analogia a quanto disposto dal PNR per i campionamenti "su sospetto a seguito di positività" e come altresì comunicato dal Ministero della salute con nota DGVA/IX/23103/P del 26/7/04, trasmessa da questo Servizio il 28.07.04, prot. 28177, si adotta quanto segue.

- La stalla produttrice del latte risultato positivo al campione ufficiale viene sospesa ai fini della commercializzazione del latte per l'alimentazione umana con apposito provvedimento dal momento della notifica dell'esito dell'analisi al Responsabile dell'azienda (inizio periodo di sospensione).
- La comunicazione della sospensione di cui sopra dovrà essere inviata oltre che al Servizio Veterinario competente anche alla ditta prima acquirente.
- Il latte oggetto del campione risultato sfavorevole e i prodotti eventualmente ottenuti con tale latte vengono sequestrati e distrutti.
- Il latte e i prodotti ottenuti utilizzando latte prodotto dopo il campionamento ufficiale risultato sfavorevole e la notifica dell'esito stesso, saranno vincolati e sottoposti a successivo campionamento ai fini della loro liberalizzazione.
- Il Veterinario ufficiale incaricato esegue con sollecitudine un'indagine epidemiologica nell'azienda risultata positiva prescrivendo la necessità di modificare la razione alimentare in ragione di quanto emerso in prima istanza dall'indagine stessa. Si comunica, inoltre, al Responsabile dell'azienda che verrà effettuato un nuovo campione ufficiale del latte per la revoca del provvedimento di sospensione, solo a fronte di un comprovato cambiamento dell'alimentazione degli animali e di un successivo campione favorevole in autocontrollo.
- Quindi, a fronte di cambiamento della dieta e della comunicazione da parte del Responsabile dell'Azienda dell'esito favorevole del campione eseguito in autocontrollo, il Servizio Veterinario effettua un nuovo campione ufficiale.
- In attesa dell'esito di laboratorio, e nei termini già ribaditi dal PNR 2005, il Responsabile dell'azienda può richiedere che il latte campionato dal Servizio Veterinario ai fini della riammissione dell'idoneità del latte prodotto al consumo umano e le produzioni successive, siano avviate alla lavorazione sotto vincolo sanitario (periodo di vincolo). Nella richiesta, da inviare al Servizio Veterinario competente, oltre a garantire che il prodotto ottenuto (latte ad uso alimentare e/o prodotto derivato) non venga esitato a libero consumo finché non sia noto l'esito analitico, il Responsabile della Azienda dovrà assicurare che durante il trasporto e la lavorazione il latte sia adeguatamente separato da altro latte e specificare luogo e responsabile del successivo processo di lavorazione.
- Il Servizio Veterinario della AUSL, accertato il consenso del responsabile del processo di lavorazione, qualora consideri attuabile il trasporto e la lavorazione separata del latte vincolato, può consentire che il latte prodotto nel periodo di vincolo sia avviato alla lavorazione assicurando che siano registrati i quantitativi di latte conferiti e la certa identificazione del prodotto ottenuto.
- Il trasferimento allo stabilimento di lavorazione del latte prodotto nel periodo di vincolo, dovrà essere effettuato sempre in continuità di vincolo, anche nel caso di trasferimento nell'ambito della medesima AUSL.
- Se l'esito del campionamento risulta favorevole si procede allo svincolo del prodotto derivato dal latte sottoposto a vincolo
- Qualora invece l'esito di laboratorio sia sfavorevole i prodotti ottenuti dal latte oggetto del campionamento saranno sequestrati e distrutti, mentre i prodotti ottenuti con il latte dei giorni

successivi saranno vincolati e destinati a successivo campionamento ufficiale ai fini della loro liberalizzazione.

- Sarà valutata la possibilità di addebitare al Responsabile dell'azienda i costi sostenuti dal Servizio Veterinario per il prelievo e le analisi, relative ai campionamenti ufficiali messi in atto per determinare il livello di aflatossina su lotti di prodotto derivati da materia prima di cui non si conosce la conformità (prodotti vincolati).

In caso di positività ad un'analisi effettuata sul latte in autocontrollo anche con test rapido, il Responsabile dell'Azienda, oltre a mettere in atto immediatamente le opportune misure correttive alla dieta e ad individuare l'alimento responsabile, è tenuto ad informare con sollecitudine il Servizio Veterinario competente ai sensi dell'art. 19 del Reg CE 178/2002.

Il Servizio Veterinario, una volta informato della positività, esegue con sollecitudine un campione ufficiale di latte. Del latte campionato e delle produzioni derivate dovrà essere garantita in ogni modo la tracciabilità e l'assicurazione da parte dell'azienda che non vengano esitate al libero consumo prima dell'esito del campione ufficiale.

I Servizi Veterinari dovranno continuare a comunicare per e-mail mensilmente ai seguenti indirizzi (Inocera@regione.emilia-romagna.it; ltaus@regione.emilia-romagna.it) i risultati ottenuti utilizzando la tabella 2/B già in uso per riportare i campioni programmati effettuati nel corso del mese di riferimento.

Nella tabella 2/A già in uso, nella riga relativa agli allevamenti, dovranno essere riportati i campioni e i relativi risultati effettuati nelle aziende a seguito di positività o a seguito di ricontrolli. In questa tabella non vanno riportati i campioni fatti per il monitoraggio indicati nella tabella 2/B.

4) Stabilimenti per il trattamento del latte ad uso alimentare

Per quanto riguarda l'autocontrollo, si sottolinea che i prelievi in autocontrollo del latte in entrata dovranno essere programmati in funzione dei fattori di rischio individuati dallo stabilimento, quali: la diversa provenienza e instabilità dei conferenti la materia prima, eventuali esiti pregressi sfavorevoli o comunque eccedenti il limite critico di accettazione, modalità di acquisto sul mercato. In ogni caso il campionamento in autocontrollo di tutte le cisterne in entrata non dovrà essere inferiore ad una volta la mese.

In considerazione della valutazione del rischio effettuata sui risultati del precedente anno, nei mesi da agosto a novembre compresi, la frequenza degli autocontrolli dovrà essere intensificata.

Ai Servizi Veterinari delle AUSL si chiede di continuare a garantire il controllo mensile di tutti gli stabilimenti di produzione del proprio territorio, compresi gli stabilimenti di produzione di alimenti per la prima infanzia. In occasione di tale controllo dovranno essere effettuati almeno un campione ufficiale su un lotto di prodotto finito, oltre al campionamento del latte in entrata in base ai criteri già consolidati presso ciascun Servizio. Nel periodo da agosto a novembre campionamenti dovranno essere effettuati a cadenza quindicinale.

5) Caseifici di prodotti a base di latte freschi e stagionati.

Gli stabilimenti di produzione di prodotti a base di latte freschi devono programmare i prelievi in autocontrollo con una cadenza almeno mensile su tutte le cisterne in entrata

Il Servizio Veterinario, valutato il sistema di autocontrollo e i risultati dello stesso, nonché l'entità produttiva dello stabilimento, potrà programmare un campionamento ufficiale del latte in entrata con una frequenza mensile nel periodo da agosto a novembre e trimestrale negli altri periodi.

Gli stabilimenti di produzione di prodotti a base di latte stagionati dovranno effettuare campionamenti mensili di tutte le masse, o dei singoli conferenti, nel periodo agosto – novembre. Nei mesi diversi da quelli compresi fra agosto e novembre la frequenza potrà essere trimestrale , qualora i dati analitici dei controlli eseguiti in autocontrollo e nei controlli ufficiali siano risultati favorevoli nei tre mesi precedenti.

Ai Servizi Veterinari territoriali si chiede di programmare gli interventi in maniera tale da garantire il controllo ufficiale del latte in caldaia ogni 4 mesi per gli stabilimenti con più di 10 conferenti e ogni 6 mesi per quelli con meno di 10 conferenti, effettuando invece un campionamento trimestrale nel periodo agosto-novembre.

6) Produzione e distribuzione di prodotti vegetali e derivati destinati all'alimentazione umana e alimenti per lattanti e prima infanzia

a. Matrici da sottoporre a campionamento

Nel ribadire che la significatività dei controlli della presenza di micotossine è fortemente legata alla corretta modalità di campionamento, vengono richiamati nel presente piano i criteri di campionamento di cui al Reg. CE 401/2006. Sulla base dei principi già enunciati nelle precedenti edizioni del sistema di sorveglianza sulle micotossine, relativamente alle sedi ed alle modalità di prelievo e delle valutazioni eseguite sui risultati ottenuti, per l'attività di controllo da effettuarsi ai sensi del presente piano, si ritiene opportuno identificare tra le matrici a rischio i seguenti prodotti destinati al consumo umano:

- sfarinati di grano (ricerca di aflatossine e ocratossina A)
- sfarinati di mais (ricerca di aflatossine , ocratossina A, fumonisine)
- frutta secca: pistacchi, arachidi, nocciole, semilavorati per gelato (ricerca di aflatossine)
- cacao in polvere (ricerca di ocratossina A)
- cereali per la prima colazione (ricerca di aflatossine e ocratossina A)
- spezie (è opportuno restringere il campo di controllo solo alle spezie che hanno dei limiti normati nel REG CE 2174/2003 quali peperoncino, pepe, noce moscata, zenzero e curcuma)
- alcuni sfarinati integrali e da agricoltura biologica.
- caffè tostato e solubile
- vini di produzione locale e di provenienza extraregionale, qualora utilizzati per il taglio .
- succhi e purea di frutta alla mela e alla pera per la ricerca di patulina, anche nell'ambito del programma di controlli ufficiali coordinati a livello comunitario, confermato con le stesse modalità del 2005
- alimenti per la prima infanzia in particolare a base di cereali misti e latte in polvere e liquido (aflatossine, ocratossina A, DON e zearalenone)

Anche sulla base delle difficoltà riscontrate nel 2005, si evidenzia nuovamente la necessità di programmare i prelievi tenendo conto non soltanto delle esigenze di significatività dei medesimi in rapporto alla stagionalità di talune matrici, ma anche di una loro regolare distribuzione temporale nell'arco dell'anno, ai fini dell'ottimizzazione dei tempi di comunicazione degli esiti analitici. Pertanto si ritiene opportuno che il quantitativo complessivo dei campioni previsti per ciascuna USL, anche in considerazione della quota di campionamenti già espletata, venga suddiviso equamente nell'arco dei due trimestri residui (luglio-settembre e ottobre-dicembre).

Tutti i prodotti dovranno essere prelevati presso i punti di produzione o di distribuzione all'ingrosso, e anche al commercio per i baby food, indicandolo con apposita annotazione sul verbale di campionamento.

Per i prelievi è opportuno per il corrente anno utilizzare la modulistica già in uso presso ciascun Servizio di Igiene degli alimenti e nutrizione (il modello di verbale allegato al presente piano è di esclusivo utilizzo per il campionamento del latte in stalla o in stabilimento di competenza veterinaria). Uno specifico gruppo di lavoro interaziendale avrà il compito di rivedere la modulistica in uso al fine di predisporre un modello di verbale unificato per il prelievo.

b. Piano di campionamento sfarinati, succhi di frutta, cacao e spezie

PRODUZIONE						
AUSL	SFARINATI MAIS E GRANO, GRANELLA	SUCCHI DI FRUTTA	FRUTTA SECCA E SEMILAV ORATI PER GELATO	SPEZIE (PEPERONCINO E DERIVATI)	CACAO, CAFFE'	VINO
PIACENZA	2		2		2	5
PARMA	30	5	10		7	5
REGGIO EMILIA			4		2	10
MODENA	10			3	1	1
BOLOGNA	20		8	6	8	20
IMOLA	8			2	2	4
FERRARA	11		4		6	
RAVENNA	10	6	6		3	5
FORLÌ	4		2		6	4
CESENA	7	2				10
RIMINI			8			5
Totale	102	13	44	11	37	68
COMMERCIO ALL'INGROSSO						
AUSL	FARINE DI MAIS, CEREALI PER COLAZIONE	SUCCHI DI FRUTTA	FRUTTA SECCA	SPEZIE (PEPERONCINO E DERIVATI)	CACAO, CAFFE'	VINO
PIACENZA	2		2		2	
PARMA	2	2	2		2	
REGGIO EMILIA		2	2		4	2
MODENA						
BOLOGNA	19		32		6	
IMOLA	7				2	
FERRARA	4					
RAVENNA						
FORLÌ	4	2				
CESENA	2	2				
RIMINI						
Totale	40	8	38		16	2

c. Controlli per la ricerca di patulina e nitrato

Anche per il 2006 il programma prevede campioni rappresentativi di alimenti destinati a lattanti e bambini, in particolare alimenti contenenti carote, patate, ortaggi a foglia (per la ricerca del nitrato) e prodotti derivati dalle mele (per la ricerca della patulina), soprattutto a livello della vendita al dettaglio, senza trascurare la produzione e l'importazione.

Si raccomandano i metodi di campionamento e analisi stabiliti dalla legislazione comunitaria (Direttiva 2002/63/CE per il nitrato e Direttiva 2003/78/CE per la patulina)

Il numero complessivo dei campioni da prelevare, è indicato nella tabella seguente. Per la comunicazione dei risultati saranno utilizzate le tabelle che vengono riportate nello specifico allegato.

PATULINA e NITRATO						
	COMMERCIO		PRODUZIONE		IMPORTAZIONE	
AUSL	PATULINA	NITRATO	PATULINA	NITRATO	PATULINA	NITRATO
PIACENZA		2				
PARMA			5	2		
REGGIO EMILIA		2				
MODENA			2			
BOLOGNA		2	2			
IMOLA			4			
FERRARA				2		
RAVENNA			4			
FORLÌ	2					
CESENA	2		2			
RIMINI		2				
Totale	4	8	19	4		

d. Controlli per la ricerca di Fusarium-tossine in granella e sfarinati di mais

Considerato che con il recente Regolamento CE n. 856/2005 sono stati stabiliti i tenori massimi di queste micotossine in alcuni alimenti per l'uomo, e che, ai sensi del medesimo regolamento, il tenore massimo per le Fumonisine entrerà in vigore il 1 ottobre 2007, si ritiene opportuno avviare una campagna conoscitiva per la ricerca di tali contaminanti nel granoturco e nei suoi derivati. Tale iniziativa comporterà il prelievo, con relativo specifico verbale e la conseguente consegna all'ARPA, di una aliquota informale al momento del campionamento ufficiale di granella e sfarinati di mais effettuato per la ricerca di aflatossine e ocratossina A.

e. Controlli per la ricerca di aflatossine, ocratossina A, DON e zearalenone negli alimenti per lattanti e prima infanzia (cereali misti e latte in polvere e liquido)

Considerato che il Reg CE 683/2004 stabilisce dei livelli diversi di aflatossina B1, aflatossina M1 e ocratossina A per i baby food e il Reg Ce 856/2005 ha stabilito tenori massimi per deossinivalenolo (DON) e zearalenone, si propongono i seguenti campioni di baby food che saranno analizzati da ARPA.

AUSL	COMMERCIO		PRODUZIONE	
	CEREALI	LATTE	CEREALI	LATTE
PIACENZA		2		
PARMA			5	2
REGGIO EMILIA	2	2		
MODENA			2	
BOLOGNA	4	2	2	
IMOLA			4	
FERRARA	2			2
RAVENNA			4	
FORLÌ	2			
CESENA	2		2	
RIMINI		2		
Totale	12	8	20	4

Riferimenti normativi

Legge del 30 aprile 1962, n. 283 "Disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande" e successivo Regolamento di esecuzione DPR 327/80

Decreto Legislativo 26 maggio 1997, n. 155 "Attuazione della Direttiva 93/43/CEE e 96/3/CE concernente l'igiene dei prodotti alimentari".

Regolamento n. 466/01/CE, che definisce i tenori massimi di taluni contaminanti presenti nelle derrate alimentari

Circolare Ministeriale n. 10 del 9 giugno 1999, "Direttive in materia di controllo ufficiale di prodotti alimentari: valori massimi ammissibili di micotossine nelle derrate alimentari di origine nazionale, comunitaria e Paesi terzi"

Decreto Ministeriale 23/12/2000, "Recepimento della Direttiva 98/53/CE della Commissione che fissa i metodi di prelievo e metodi di analisi per il controllo ufficiale dei tenori massimi di alcuni contaminanti nei prodotti alimentari".

Direttiva 2001/102/CE del Consiglio del 27 novembre 2001 che modifica la direttiva 1999/29/CE del consiglio relativa alle sostanze e ai prodotti indesiderabili nell'alimentazione degli animali".

Regolamento n. 178/2002/CE che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare

Direttiva 2002/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 maggio 2002 relativa alle sostanze indesiderabili nell'alimentazione degli animali.

Decreto del Ministero della Salute 23 dicembre 2002, n. 317 "Regolamento interministeriale recante norme di attuazione della direttiva 1999/29/CE, relativa alle sostanze ed ai prodotti indesiderabili nell'alimentazione degli animali".

Regolamento n. 2174/03/CE, che modifica il Reg. n. 466/01/CE, per quanto concerne le aflatossine

Nota del Ministero della Salute prot. n. 614/24315/AG 77/1356 del 29/7/2003 " Piano Nazionale di vigilanza e controlli sanitari sull'alimentazione animale".

Circolare Ministeriale n. 6 del 28 novembre 2003 "Valori massimi ammissibili di ocratossina A nel cacao".

Nota del Ministero della Salute prot. n. 609/1774/388 del 12/12/2003, "Linee guida direttive per il controllo delle aflatossine nei mangimi e nel latte".

Direttiva 2003/100/CE della Commissione del 31 dicembre 2003 che modifica l'allegato I della direttiva 2002/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 maggio 2002 relativa alle sostanze indesiderabili nell'alimentazione degli animali.

Direttiva 2003/78/CE relativa al campionamento e analisi ufficiale di tenori di patulina nei prodotti alimentari (abrogata dal Reg. CE 401/2006)

Decreto legislativo 10.05.2004 n. 149 recepimento delle Direttive 2001/102/CE, 2002/32/CE e 2003/100 /CE

Decreto ministeriale 17/4/2004 recepimento della Direttiva 2003/78/CE

Regolamento n. 683/04/CE, che modifica il Reg. n. 466/01/CE, per quanto concerne le aflatossine e ocratossina A negli alimenti per lattanti e prima infanzia

Nota del ministero della Salute prot.D.G.V.A./IX/25664/F. del 24 agosto 2004 relativa ai metodi di campionamento e analisi per la ricerca di aflatossine nei formaggi.

Nota della Regione Emilia-Romagna prot. SAS 42298/04 "Piano regionale per la ricerca di aflatossina M₁ nel formaggio a pasta dura e a lunga stagionatura (tipo grana)"

Regolamento n. 183/2005/CE relativo all'igiene dei mangimi

Direttiva 2005/5/CE che modifica la direttiva 2002/26/CE per quanto riguarda i metodi di campionamento e analisi dell'ocratossina A

Regolamento n. 123/05/CE che modifica il Reg. n. 466/01/CE, per quanto concerne l'ocratossina A

Reg 852/2004/ CE sull'igiene dei prodotti alimentari

Reg 853/2004 CE che stabilisce norme specifiche in materia di igiene degli alimenti di origine animale

Regolamento n. 856/2005/CE che modifica il Regolamento n. 466/01/CE, per quanto riguarda le *Fusarium-tossine*

Direttiva 2005/38/CE del 6 giugno 2005 relativa ai metodi di campionamento e di analisi per il controllo ufficiale del tenore di tossine di *Fusarium* nei prodotti alimentari

Reg 183/2005 CE che stabilisce requisiti per l'igiene dei mangimi

Decreto 13.12.2005 Recepimento della direttiva 2004/43/CE che modifica la direttiva 98/53/CE e 2002/26/CE per quanto riguarda i prelievi di campioni e i metodi di analisi per il controllo ufficiale delle aflatossine e ocratossina A nei prodotti alimentari per lattanti e prima infanzia

Reg 401/2006 CE relativo ai metodi di campionamento e analisi per il controllo ufficiale dei tenori di micotossine nei prodotti alimentari

D.G.R. n. 723 del 22.05.2006 Recepimento delle linee guida per la gestione operativa del sistema di allerta per gli alimenti destinati al consumo umano

D.G.R. n. 724 del 22.05.2006 Recepimento delle linee guida sulla rintracciabilità degli alimenti e dei mangimi ai fini di sanità pubblica

D.Lgs 190 del 5 aprile 2006 Disciplina sanzionatoria per le violazioni del regolamento CE n. 178/2002 che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel settore della sicurezza alimentare

Tab. 1 - Aziende bovine da latte censite da controllare da parte dei Servizi Veterinari
con cadenza mensile per AFM1.

A.USL	N° Aziende da latte censite	N° Aziende da controllare ogni mese
PC	602	10
PR	1.846	30
RE	1.712	28
MO	1.214	20
BO	291	6
Imola	43	1
FE	77	1
RA	45	1
Forlì	15	1
Cesena	22	1
RN	9	1
RER	5.876	100



Allegato 1

PIANO NAZIONALE ALIMENTAZIONE ANIMALE 2006

VERBALE DI PRELEVAMENTO n°

PIANO BSE (farine animali)

Piano di **sorveglianza**; Piano di **vigilanza**

PIANO: FARMACI E ADDITIVI ; **SOSTANZE INDESIDERABILI E CONTAMINANTI** ;

SALMONELLA ;

PIANO OGM

PIANO MICOTOSSINE

provenienza del prodotto: P. nazionale, P. comunitario, P. extracomunitario

prelievo avvenuto nel circuito: C. convenzionale, C. biologico

EXTRA PIANO

TIPO DI CAMPIONAMENTO:

MIRATO **SOSPETTO**

L'anno duemila... addì.....del mese di.....alle ore.....alla presenza del Sig.....
nella sua qualità di titolare/rappresentante/detentore della merce, il sottoscritto dr.....
dopo essersi qualificato e dopo aver fatto conoscere lo scopo della visita, ha proceduto al prelievo di n°.....
campioni di ALIMENTO AD USO ZOOTECNICO (compilare un verbale per ciascun tipo di alimento prelevato
e indicare il dettaglio delle aliquote nella seconda parte del verbale):

MATERIA PRIMA DI ORIGINE: Animale (grasso protetto; Farine: pesce pollame piume
 sangue) Vegetale;
 Minerale; (fosfato dicalcico)

PREMISCELA

MANGIME D'ALLATTAMENTO

PREMISCELA MEDICATA:

UNIFEED

Principio attivo impiegato.....

ACQUA DI ABBEVERATA

MANGIME: Complementare Completo Composto ALTRO (specificare
.....)

Prelievo campioni PIANO OGM

Tipo di matrice prelevata: buccette di soia; farina di mais; farina di soia; farina mista; fiocchi di
cereali; granaglie miste; granella di mais; granella di soia; mista; pellet; insilati; pannello
di soia;

Destinato alle seguenti specie: BOVINI BUFALINI OVINI CAPRINI SUINI
 AVICOLI (tacchini, broiler, ovaiole Altri avicoli.....) ITTICHE
(specificare.....) ALTRE SPECIE.....

Nel caso di alimento per ruminanti, indicare la categoria a cui l'alimento è destinato:

Vacche da latte; in asciutta, manze; Tori/vitelloni; Vitelli; Pecore/capre;
Agnelli/capretti; Altra categoria (specificare.....)

Il prelievo è stato effettuato per la ricerca di:

-
.....
.....

I campioni sono stati prelevati presso:

- mezzo di trasporto di ingresso o primo deposito di materie prime importate
 az. zootecnica con ruminanti rivendita - intermediario
 stabilimento di produzione magazzino di materie prime
 miscelatore fisso o mobile mezzo di trasporto
 az. zootecnica che non detiene ruminanti altra sede di prelievo (specificare_____)

1) **Allevamento** con codice IT [][][] [][] [][][] sito in.....
 via.....n..... di proprietà/condotto dal Sig.....
 nato a, residente a via n.....
 in soccida con la ditta il cui legale rappresentante è il Sig.....
 nato a, residente a via n.....

2) **Stabilimento / mezzo di trasporto / deposito / rivendita** con cod. IT [][] [][][] [][][][] sito
 in..... via.....n della ditta
 il cui legale rappresentante è il Sig..... nato a
residente a via n.....

Il campione è stato prelevato da: confezione integra confezione non integra sfuso
 altro.....

Nome commerciale....., lotto/partita n....., quantità kg/lt.....,
 confezioni n..... Ditta produttrice.....
 Sede..... Stabilimento di produzione

Data di produzione / ... / Data di scadenza..... / ... /

Si allega il cartellino o la sua fotocopia o il documento commerciale: SI No

Con le modalità atte a garantirne la rappresentatività e l'assenza di contaminazioni, utilizzando attrezzature e contenitori puliti, asciutti e di materiale inerte sono stati prelevati a caso da n.....punti/sacchi n..... campioni elementari del peso/volume dikg/lt. Dall'unione dei campioni elementari è stato formato il campione globale del peso/volume dikg/lt. dal quale, dopo opportuna miscelazione è stato ottenuto un campione omogeneo ridotto del peso/volume dikg/lt.....ottenendo un campione finale (campione di laboratorio) in n.....aliquote ognuna delle quali del peso/volume non inferiore a 500g/500ml.

Sono presenti campioni prelevati in contraddittorio analoghi a quelli ufficiali? SI NO

Dichiarazioni del proprietario o

detentore: _____

N° aliquote (***) unitamente a n° copie del presente verbale vengono inviate

al..... in data Conservazione del campione

(** Indicare dettaglio aliquote)

N° copia/e del presente verbale con n° aliquota/e viene/vengono consegnate al

Sig.....il quale custodisce una delle due aliquote per conto del produttore,

Ditta.....

La partita/lotto relativa al campione prelevato viene / non viene posta in sequestro fino all'esito dell'esame.

Fatto, letto e sottoscritto.

FIRMA DEL PROPRIETARIO / DETENTORE

I VERBALIZZANTI



Inserire logo e denominazione dell'azienda usl Territoriale DIPARTIMENTO SANITA' PUBBLICA AREA SANITÀ PUBBLICA VETERINARIA	Tipo: Verbale Titolo: VERBALE DI CAMPIONAMENTO di LATTE PER RICERCA AFLATOSSINE	Versione n. Fascicolo n. Prot. n. Data, Pag.
---	--	---

Verbale n.

Distretto di

tipo di piano	PNR		EXTRAPIANO (sistema regionale di sorveglianza)		SOSPETTO	
tipologia campionamento	mirato	a seguito di positività	mirato	a seguito di positività		a seguito di positività

In data..... alle ore.....il/i sottoscritto/i verbalizzante/i.....

con la qualifica di.....

..... si è / sono recati presso:

 Stabilimento (Caseificio/ trattamento termico latte)

n°CE.....sede.....

..... prov.....

Via/fraz.

 Az. Agr./Allevamento..... codice az. [] con sede a

.....via/frazione.....

e alla presenza del Sig..... nato a.....

il..... in qualità di.....

 preso atto che: il latte è di **proprietà** di (titolare o legale rappresentante dell'allevamento o stabilimento)..... nato a

..... il residente a via/frazione

dopo essersi qualificato/i ed aver motivato la visita, il/i sottoscritto/i ha/hanno proceduto al prelievo di n°..... campioni di []latte dalla cisterna/frigorifero oppure

(solo se caseificio) dalla/e caldaia/e n°..... contenente/i il latte dei seguenti conferenti:

Modalità di campionamento: (descrivere le modalità di prelievo per il latte fare riferimento al D.M. 26 marzo 1992, per gli alimenti per animali al D.M. 20 aprile 1978)

Inserire logo e denominazione dell'azienda usl Territoriale DIPARTIMENTO SANITA' PUBBLICA AREA SANITÀ PUBBLICA VETERINARIA	Tipo: Verbale Titolo: VERBALE DI CAMPIONAMENTO di LATTE PER RICERCA AFLATOSSINE	Versione n. Fascicolo n. Prot. n. Data, Pag.
---	--	---

I campioni sono stati suddivisi in n..... aliquote, ciascuna individuata rispettivamente dalle lettere..... Ogni aliquota è stata suggellata regolarmente, con sigillo recante la sigla e firmata dai verbalizzanti e dalla parte.

La/e aliquota/e contrassegnata/e con la/e lettera/e.....é/sono stata/e consegnata/e al Sig..... con diffida di non manometterla/e e di conservarla/e nel seguente modo:..... a disposizione dell'interessato/degli interessati che dovrà/dovranno essere avvertito/i dell'avvenuto prelievo.

Le rimanenti aliquote, conservate nel seguente modo vengono inviate al laboratorio d'analisi Istituto Zooprofilattico Sperimentale di Lombardia ed Emilia Romagna - Sezione di, per la ricerca di:.....

Il/I Sig..... in qualità di..... presente/i all'operazione ha dichiarato il proprio impegno a garantire il rintraccio dei prodotti in caso di positività e ha chiesto che venga verbalizzato quanto segue:

Il prodotto sopra specificato, della quale il campione prelevato faceva parte, viene posta sotto SEQUESTRO:

SI NO

Il sequestro cautelativo comporta l'obbligo di non spostare il prodotto costituito da, se non previa autorizzazione del Servizio Veterinario per inderogabili e motivate esigenze. Custode e responsabile del sequestro operato è il Sig. Sulla scorta dei rilievi esposti si è redatto il presente verbale composto da n..... fogli/o e n..... allegato/i in n..... copia/e che il Sig..... ha/hanno firmato in originale dopo averne preso visione.

Del presente verbale, n.....copia/e viene/vengono consegnata/e al Sig.

Fatto, letto, confermato, chiuso e sottoscritto in data e luogo di cui sopra, alle ore

Firma dell'interessato/i

Il verbalizzante/i

.....
 Consegna al laboratorio in data alle ore Firma

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

CIRCOLARE DEI DIRETTORI GENERALI AGRICOLTURA E
SANITÀ E POLITICHE SOCIALI 7 novembre 2005 (prot. n.
ASS/DIR/05/37234)

Precisazioni e modifiche al Sistema regionale di sorveglianza per la presenza di micotossine nei mangimi, latte, prodotti a base di latte, cereali, altri prodotti vegetali e derivati a seguito dell'aumentato rischio aflatossine

(segue allegato fotografato)

Precisazioni e modifiche al Sistema regionale di sorveglianza per la presenza di micotossine nei mangimi, latte, prodotti a base di latte, cereali, altri prodotti vegetali e derivati a seguito dell'aumentato rischio aflatossine.

A seguito dei controlli, eseguiti in ottemperanza al piano di sorveglianza in oggetto, è emerso un sensibile e preoccupante aumento del numero delle positività e del tenore di aflatossina M1 rilevato nel latte crudo prelevato in allevamento o prima della caseificazione.

Tale documento, condiviso con i Dipartimenti di Sanità pubblica delle Aziende USL, l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale, l'ARPA e le stesse Associazioni di categoria e dei produttori, si pone l'obiettivo di fornire le necessarie precisazioni e modifiche al sistema regionale di sorveglianza in oggetto allo scopo di fronteggiare in modo adeguato il periodo di allerta.

Direttore Generale Agricoltura
Dario Manghi

Direttore Generale Sanità e Politiche Sociali
Leonida Grisendi



Giunta Regionale

Direzione Generale Sanità e Politiche Sociali
Servizio Veterinario e Igiene degli Alimenti
Il Dirigente Responsabile del Servizio
Gabriele Squintani

**PRECISAZIONI E MODIFICHE AL SISTEMA REGIONALE DI SORVEGLIANZA
PER LA PRESENZA DI MICOTOSSINE NEI MANGIMI, LATTE, PRODOTTI A
BASE DI LATTE, CEREALI, ALTRI PRODOTTI VEGETALI**

ANNO 2005

Premessa


A seguito dei recenti controlli, eseguiti in ottemperanza al piano di sorveglianza in oggetto da parte dei Servizi Veterinari delle Aziende UUSSLL della Regione e dalle analisi dei campioni di latte effettuate da parte del Laboratorio di Merceologia degli alimenti di origine animale presso l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale di Bologna, è emerso un sensibile e preoccupante aumento del numero delle positività e del tenore di aflatoxina M1 rilevato nel latte crudo prelevato in allevamento o prima della caseificazione.

In particolare da un esame dei risultati dei controlli effettuati da luglio 2005 ai primi 20 giorni di settembre, riassunti nei grafici e nella tabella di seguito riportati, emergono i seguenti dati essenziali.

- I controlli eseguiti nel mese di luglio hanno mostrato un numero di campioni irregolari pari al 1,6%, anche se il monitoraggio mensile effettuato sul latte di massa in 100 aziende bovine, che ha lo scopo di rilevare percentuali di contaminazione di aflatoxina M1 superiore all'1% nell'arco del trimestre, non ha mostrato modifiche sostanziali alla prevalenza complessiva calcolata nel periodo maggio - dicembre 2004 e risultata pari al 0,3% (I.f.95%:0,1%-0,6%).
- Nel mese di agosto il numero complessivo di campioni irregolari è sceso allo 0,9% ma il monitoraggio mensile negli allevamenti ha mostrato i primi segnali di allerta. Questi dati sono confermati anche dai primi risultati di positività e dall'aumento del tenore di aflatoxina M1 rilevati in autocontrollo da parte di alcune grandi aziende di produzione di latte alimentare della Regione.
- Nella prima metà del mese di settembre le positività nel latte crudo ai controlli ufficiali in allevamento e/o in caseificio sono state già complessivamente 12 di cui 7 con un tenore decisamente superiore ai 100 ppt collocando la percentuale di positività complessiva all'8,1%.
- Complessivamente nel periodo considerato sono risultati con tenore di aflatoxina M1 superiore ai limiti di legge 17 campioni ufficiali di latte crudo su 551 eseguiti dai Servizi Veterinari delle AUSL, pari a 3%.
- Esaminando dal grafico l'andamento del tenore di aflatoxina M1 nel latte dei campioni legali prelevati da gennaio a settembre 2005 si evidenzia come a partire da luglio è in atto un aumento sia dei campioni al limite della positività, sia di quelli decisamente fuori limite di legge.


Inoltre, dalle prime indagini epidemiologiche eseguite dai Servizi Veterinari delle Aziende USL, gli allevamenti positivi utilizzano unifeed e il mais è di provenienza sia nazionale (Veneto, Lombardia e provincia di Ferrara) che estero (Ungheria). Ci sono anche casi imputabili a mais di produzione aziendale e da mangimi di vecchie produzioni.

Attività di campionamento



Campioni Legali di latte prelevati per mese in Emilia-Romagna per Aflatossina M1

Andamento del tenore di AFM1 nel latte – campioni legali



Attività di prelievo per provincia – campioni legali

Provincia	Giugno			Luglio			Agosto			Settembre (al 20)		
	Prel	irreg	%irr	Prel	irreg	%irr	Prel	irreg	%irr	Prel	irreg	%irr
Bologna	17	0	0,0%	18	0	0,0%	18	0	0,0%	16	1	6,3%
Forlì	2	0	0,0%	3	0	0,0%	3	0	0,0%	2	1	50,0%
Ferrara	2	0	0,0%	4	0	0,0%	3	0	0,0%	4	0	0,0%
Modena	41	1	2,4%	40	0	0,0%	42	2	4,8%	25	2	8,0%
Piacenza	13	0	0,0%	19	2	10,5%	13	0	0,0%	17	0	0,0%
Parma	74	0	0,0%	55	0	0,0%	66	0	0,0%	52	5	9,6%
Ravenna							2	0	0,0%	1	0	0,0%
Reggio E.	99	0	0,0%	51	1	2,0%	60	0	0,0%	31	3	9,7%
Rimini	2	0	0,0%	1	0	0,0%	5	0	0,0%			
Totale	250	1	0,4%	191	3	1,6%	212	2	0,9%	148	12	8,1%

Da quanto sopraesposto si ritiene opportuno apportare alcune modifiche e precisazioni al piano di sorveglianza in vigore, di cui al prot. ASS/DIR/05/24347 del 4/7/05, come di seguito riportato :

1) Depositi di granaglie, industrie molitorie per prodotti destinati al consumo umano e zootecnico

Anche alla luce della prossima applicazione del Reg 183/2005/CE, è opportuno ribadire la necessità di rafforzare il coordinamento tra Servizi Veterinari e SIAN al fine di perfezionare l'anagrafe e il controllo dei depositi per lo stoccaggio di granaglie, per uso umano e zootecnico, compresi gli stoccaggi temporanei e i commercianti.

In particolare i SIAN sono tenuti a dare pronta attuazione al piano di campionamenti di mais in granella e farine di nuova produzione già definito, e a valutare, anche a seguito dell'esame degli autocontrolli, la possibilità di un'eventuale intensificazione dei campioni previo accordo con il laboratorio dell'ARPA. Si dà indicazione, inoltre, di prestare particolare attenzione alle partite di mais e grano, anche sfarinati, provenienti da paesi dell'Est dell'Europa che, in conseguenza delle avverse condizioni climatiche di quest'estate potrebbero essere a rischio.

I laboratori di riferimento sono pregati di fornire mensilmente al Servizio regionale comunicazione degli esiti analitici di tali campionamenti al fine del monitoraggio dell'andamento del presente piano.

Infine si fa presente che è stato siglato, tra le organizzazioni professionali agricole, gli stoccatore privati e cooperative e i rappresentanti dei trebbiatori, un protocollo d'intesa riguardante le linee guida per il piano di autocontrollo aziendale dalla fase di raccolta alla vendita post stoccaggio del mais (allegato n. 1)

2) Mangimifici

Per quanto riguarda il controllo di queste strutture non si propongono variazioni alle indicazioni già fornite con le precedenti note.

Considerato che nel frattempo è stato definito il Piano Nazionale Alimentazione Animale (PNAA), nel corso di campionamenti per micotossine di mangimi è opportuno integrare il modello di verbale per il campionamento di cui all'allegato 1 del sistema di sorveglianza, con le informazioni richieste dal verbale per i mangimi previsto dal PNAA.

E' inoltre importante risalire alle informazioni sulla rintracciabilità di partite respinte dai mangimifici in quanto non conformi o comunque fuori limite critico stabilito dal piano di autocontrollo del mangimificio stesso.

3) Allevamenti di bovine da latte

Considerati i risultati emersi nell'ultimo trimestre occorre mantenere presso le aziende di produzione di latte della Regione Emilia-Romagna il piano di campionamento mensile secondo lo schema e le modalità riportate nel sistema di sorveglianza di cui al prot. ASS/DIR/05/24347 del 4/7/05.

Al fine di fornire agli allevatori le conoscenze tecniche necessarie per la prevenzione del rischio aflatossine, il Servizio Produzioni animali della Direzione Agricoltura della Regione ha predisposto specifiche linee guida.

In tale documento, consultabile nel sito della rivista Agricoltura <http://www.ermesagricoltura.it/wcm/ermesagricoltura/rivista>, sono riportate, tra le altre, particolari misure preventive da mettere in atto all'acquisto delle materie prime e dei mangimi, quali la richiesta di certificazione sul livello di contaminazione del lotto e il prelievo di campioni in contraddittorio alla consegna.

Ai Servizi Veterinari si consiglia, al momento del campionamento del latte, di anticipare la raccolta delle informazioni sull'alimentazione delle bovine (fornitori, partite, certificazioni, razione, modalità di stoccaggio) e sull'autocontrollo (esiti, laboratorio d'analisi).

Ai Servizi Veterinari inoltre, in particolare nel caso di prelievo di latte destinato ad uso alimentare, si chiede di comunicare per fax l'avvenuto campionamento anche alla ditta prima acquirente.

Per quanto riguarda le analisi dei campioni ufficiali di latte, si sottolinea la disponibilità da parte del Laboratorio di merceologia degli alimenti di Bologna, qualora il campione pervenga all'accettazione dell'Istituto di Bologna entro le ore 9, dal lunedì al venerdì, a garantire, telefonicamente ed esclusivamente al veterinario ufficiale, la risposta dell'analisi con il metodo ELISA entro le ore 15.00 della stessa giornata di consegna.

La consegna dei campioni può essere effettuata anche direttamente da parte dell'azienda interessata a condizione che il contenitore isoteramico utilizzato per il trasporto sia stato preventivamente sigillato in maniera inviolabile da parte del Servizio Veterinario prelevatore.

I campioni di latte possono essere consegnati al laboratorio anche solo refrigerati a condizione che non siano stati prelevati da più di 12 ore.

I Servizi Veterinari dovranno continuare a comunicare, mensilmente e tramite posta elettronica, i risultati ottenuti utilizzando la tabella 2/B per riportare i campioni programmati dal piano di monitoraggio ed effettuati nel corso del mese di riferimento.

Nella tabella 2/A, alla riga relativa agli allevamenti, dovranno essere riportati i campioni e i relativi risultati effettuati nelle aziende a seguito di positività o a seguito di ricontrolli. In questa tabella non vanno riportati i campioni fatti per il monitoraggio indicati nella tabella 2/B.

In caso di positività al campionamento ufficiale, in analogia a quanto disposto dal PNR 2005 per i campionamenti "su sospetto a seguito di positività" e come altresì comunicato dal Ministero della salute con nota DGVA/IX/23103/P del 26/7/04, trasmessa da questo Servizio il 28.07.04, prot.28177, si precisa quanto segue.

- La stalla produttrice del latte risultato positivo al campione ufficiale viene sospesa ai fini della commercializzazione del latte per l'alimentazione umana con apposito provvedimento dal momento della notifica dell'esito dell'analisi al Responsabile dell'azienda (inizio periodo di sospensione).
- La comunicazione della sospensione di cui sopra dovrà essere inviata oltre che al Servizio Veterinario competente anche alla ditta prima acquirente.
- Il latte oggetto del campione risultato sfavorevole e i prodotti eventualmente ottenuti con tale latte vengono sequestrati e distrutti.
- Il latte e i prodotti ottenuti utilizzando latte prodotto dopo il campionamento ufficiale risultato sfavorevole e la notifica dell'esito stesso, saranno vincolati e sottoposti a successivo campionamento ai fini della loro liberalizzazione.
- Il Veterinario ufficiale incaricato esegue con sollecitudine un'indagine epidemiologica nell'azienda risultata positiva prescrivendo la necessità di modificare la razione alimentare in ragione di quanto emerso in prima istanza dall'indagine stessa. Si comunica, inoltre, al Responsabile dell'azienda che verrà effettuato un nuovo campione ufficiale del latte per la revoca del provvedimento di sospensione, solo a fronte di un comprovato cambiamento dell'alimentazione degli animali e di un successivo campione favorevole in autocontrollo.
- Quindi, a fronte di cambiamento della dieta e della comunicazione da parte del Responsabile dell'Azienda dell'esito favorevole del campione eseguito in autocontrollo, il Servizio Veterinario effettua un nuovo campione ufficiale.

- In attesa dell'esito di laboratorio, e nei termini già ribaditi dal PNR 2005, il Responsabile dell'azienda può richiedere che il latte campionato dal Servizio Veterinario ai fini della riammissione dell'idoneità del latte prodotto al consumo umano e le produzioni successive, siano avviate alla lavorazione sotto vincolo sanitario (periodo di vincolo). Nella richiesta, da inviare al Servizio veterinario competente, oltre a garantire che il prodotto ottenuto (latte ad uso alimentare e/o prodotto derivato) non venga esitato a libero consumo finchè non sia noto l'esito analitico, il Responsabile della Azienda dovrà assicurare che durante il trasporto e la lavorazione il latte sia adeguatamente separato da altro latte e specificare luogo e responsabile del successivo processo di lavorazione.
- Il Servizio Veterinario della AUSL, accertato il consenso del responsabile del processo di lavorazione, qualora consideri attuabile il trasporto e la lavorazione separata del latte vincolato, può consentire che il latte prodotto nel periodo di vincolo sia avviato alla lavorazione assicurando che siano registrati i quantitativi di latte conferiti e la certa identificazione del prodotto ottenuto .
- Il trasferimento allo stabilimento di lavorazione del latte prodotto nel periodo di vincolo, dovrà essere effettuato sempre in continuità di vincolo, anche nel caso di trasferimento nell'ambito della medesima AUSL.
- Se l'esito del campionamento risulta favorevole si procede allo svincolo del prodotto derivato dal latte sottoposto a vincolo
- Qualora invece l'esito di laboratorio sia sfavorevole i prodotti ottenuti dal latte oggetto del campionamento saranno sequestrati e distrutti, mentre i prodotti ottenuti con il latte dei giorni successivi saranno vincolati e destinati a successivo campionamento ufficiale ai fini della loro liberalizzazione.
- Sarà valutata la possibilità di addebitare al Responsabile dell'azienda i costi sostenuti dal Servizio Veterinario per il prelievo e le analisi, relative ai campionamenti ufficiali messi in atto per determinare il livello di aflatoxina su lotti di prodotto derivati da materia prima di cui non si conosce la conformità (prodotti vincolati).

In caso di positività ad un'analisi effettuata sul latte in autocontrollo anche con test rapido , il Responsabile dell'Azienda, oltre a mettere in atto immediatamente le opportune misure correttive alla dieta e ad individuare l'alimento responsabile, è tenuto ad informare con sollecitudine il Servizio Veterinario competente ai sensi dell'art.13 del D.P.R. 54 /1997.

Il Servizio Veterinario ,una volta informato della positività, esegue con sollecitudine un campione ufficiale di latte. Del latte campionato e delle produzioni derivate dovrà essere garantita in ogni modo la tracciabilità e l'assicurazione da parte dell'azienda che non vengano esitate al libero consumo prima dell'esito del campione ufficiale.

4) Stabilimenti per il trattamento del latte ad uso alimentare

Non si propongono sostanziali variazioni alle indicazioni fornite con il documento prot. ASS/DIR/05/24347 del 4/7/05. Tuttavia, in considerazione dell'alto livello di rischio riscontrato, per i prossimi tre mesi è opportuno mantenere il massimo livello di attenzione, intensificando la frequenza degli autocontrolli programmati e portando ad una periodicità quindicinale il controllo ufficiale.

Considerata la disponibilità del Laboratorio di Merceologia degli alimenti di Bologna ad garantire la risposta dell'analisi con il metodo ELISA entro le ore 15.00 della stessa giornata di consegna del campione qualora questo pervenga in accettazione all'Istituto zooprofilattico di Bologna entro le ore 9.00, si chiede ai Servizi Veterinari di organizzare l'effettuazione dei campionamenti presso gli stabilimenti affinché la consegna al laboratorio possa essere effettuata il prima possibile, anche per il tramite della ditta interessata utilizzando un contenitore isotermico sigillato dal Servizio Veterinario.

5) Caseifici di prodotti a base di latte freschi e stagionati.

Gli stabilimenti di produzione di prodotti a base di latte freschi dovranno intensificare i prelievi in autocontrollo su tutte le cisterne in entrata.

Analogamente il Servizio Veterinario dovrà intensificare i controlli sugli stabilimenti valutando la necessità di incrementare i campionamenti già programmati.

Gli stabilimenti di produzione di prodotti a base di latte stagionati è opportuno che in questa fase critica prevedano un autocontrollo almeno mensile di tutte le masse e al Servizio Veterinario si chiede di passare a un controllo ufficiale almeno ogni 3 mesi .

Resta inteso che le indicazioni operative riportate al precedente punto 3) relative a vincoli e sequestri sono valide anche per le strutture di cui ai punti 4) e 5) .

Gabriele Squintani

ALLEGATO 1

Mais da granello
Area Centro – Nord Italia
Campagna di raccolta 2005

PROTOCOLLO DI INTESA

**LINEE GUIDA PER UN PIANO DI AUTOCONTROLLO AZIENDALE DALLA FASE DI RACCOLTA ALLA VENDITA POST
STOCCAGGIO DEL MAIS**

INTRODUZIONE

Le organizzazioni professionali agricole, gli stoccatore privati e cooperative e i rappresentanti dei trebbiatori si sono riuniti presso la Regione Emilia-Romagna con l'obiettivo di definire le linee guida per la predisposizione di un manuale di buone pratiche di lavorazione e un piano di autocontrollo aziendale.

La Regione Emilia-Romagna, aveva emanato indicazioni operative riguardanti il rischio di contaminazioni da aflatossine in data 13/4/2004 prot. n. VET/04/13901, aggiornate con nota prot. n. ASS/DIR/05/24347 del 04/07/2005.

Successivamente in attuazione alle direttive CE 2001/102 e 2002/32 2003/57 e 2003/100, i Ministeri competenti hanno emanato il Decreto Legislativo 10 maggio 2004 n. 149, inerente alle sostanze ed ai prodotti indesiderabili nell'alimentazione degli animali.

L'8 luglio 2005 la Regione Emilia Romagna ha proposto ai soggetti aderenti alla filiera mais, di riesaminare il protocollo di intesa, redatto per la campagna 2004, al fine di confermare l'adesione al sistema di autocontrollo elaborato e recepire le indicazioni relative all'operazione di trebbiatura.

I partecipanti riconoscono indispensabile, alla luce della normativa vigente e per la salvaguardia delle produzioni di qualità, l'adozione di regole generali e comuni per consentire una corretta gestione dell'attuale campagna maidicola.

A tal fine le aziende che operano nelle diverse fasi della produzione del mais in granella, dalla raccolta a quella della spedizione per la vendita, dovranno adottare un sistema di autocontrollo elaborato secondo i principi del sistema HACCP come esplicitato nelle seguenti linee guida adattandole alle proprie realtà produttive.

In ogni modo il sistema di autocontrollo si dovrà riferire alla totalità del processo effettuato in azienda e non solo al controllo del prodotto finito.

Pertanto il sistema di autocontrollo aziendale non potrà coincidere semplicemente con un piano di campionamenti in quanto le analisi di laboratorio non debbono costituire un sistema di controllo, ma semmai di verifica della corretta esecuzione delle diverse operazioni a cui viene sottoposto il prodotto.

DESCRIZIONE DEL PROCESSO PRODUTTIVO

Ogni azienda dovrà descrivere il proprio processo produttivo predisponendo un diagramma di flusso che identifichi esattamente tutte le fasi di cui esso si compone .


Ogni fase deve essere considerata in dettaglio specificando la sequenza delle operazioni sia manuali che strumentali , le attrezzature e i macchinari utilizzati , le procedure di manutenzione, le procedure di pulizia, i tempi di durata della fase e le relative temperature di processo.

Per poter predisporre correttamente il diagramma di flusso è necessario disporre di una piantina dettagliata e aggiornata dello stabilimento corredata di lay out degli impianti e delle attrezzature aventi la funzione di movimentare il prodotto e di quelle destinate al trattamento e condizionamento .

A tale riguardo è doveroso ricordare la necessità di avere disponibili apposite procedure per la pulizia e disinfestazione dei locali nonché quelle relative agli interventi di controllo, pulizia e manutenzione degli impianti e attrezzature al fine di ridurre il rischio di contaminazione .

Il diagramma di flusso potrà infine essere sintetizzato in uno schema a blocchi in cui ogni fase indicata troverà riferimento nelle parti descritte successivamente nel manuale .

Fig 1 DIAGRAMMA DELLA DESCRIZIONE DEL PROCESSO



IDENTIFICAZIONE DEI PERICOLI E DELLE MISURE PREVENTIVE

Ad ogni fase lungo il diagramma di flusso devono essere considerati i potenziali pericoli relativi alla sicurezza del prodotto (biologici, fisici, chimici) e le misure preventive utilizzabili per un loro controllo cioè quelle azioni e attività richieste per eliminare o ridurre a livelli accettabili i rischi.

Ad esempio a livello di accettazione possono essere rappresentate da :

- trattamento del lotto;
- il respingimento del lotto , quando si ravvisa un rischio evidente immediato e tale da non poter essere controllato dal successivo processo produttivo;
- l'informazione al fornitore in forma scritta riportando l'irregolarità riscontrata al fine di permetterne la correzione con le successive forniture.

A livelli successivi del ciclo produttivo le misure preventive sono rappresentate sostanzialmente dal mantenimento in efficienza degli impianti, attrezzature strumentazione di controllo, rispetto procedure di pulizia e in particolare rispetto dei parametri di processo (tempi, temperature).

DETERMINAZIONE PUNTI CRITICI DI CONTROLLO (CCP)

Si tratta di identificare la fase o la procedura a cui può essere applicato il controllo per prevenire, eliminare o ridurre a livello accettabile il rischio per la sicurezza del prodotto.

Ad ogni CCP individuato dovrà corrispondere un proprio limite critico (es. tenore di umidità minimo e massimo accettabili, temperature minime e massime di processo, rapporti tempo/temperatura), il relativo sistema per tenerlo monitorato, le azioni correttive che devono essere messe in caso di non conformità e la documentazione prevista per la sua registrazione.

Nella parte successiva del documento saranno prese in esame le diverse fasi del processo produttivo della granella di mais relativamente al rischio aflatossine.

RACCOLTA

La raccolta è una delle fasi più critiche per il controllo delle aflatossine, in quanto può provocare, se male eseguita, lesioni alla granella. Pertanto la raccolta deve avvenire quando questa ha umidità superiore o uguale 20%. Le partite con umidità inferiori al 20% sono considerate ad elevatissimo rischio e pertanto devono essere segregate e stoccate a parte. La trebbiatura ottimale si realizza con le mietitrebbiatrici a flusso assiale, che riducono notevolmente le lesioni alle cariossidi; operando con macchine di tipo tradizionale si possono

ugualmente ottenere buoni risultati a condizione che la macchina sia ben regolata, che l'umidità sia sufficientemente elevata e che si mantenga una bassa velocità sia del battitore sia dell'avanzamento. Si sottolinea che, in caso di cattiva trebbiatura (velocità troppo elevate su prodotto secco, con lesioni alla granella) si verificano perdite sia in campo sia al momento della pulitura delle cariossidi, con relativo danno economico per il produttore.

Allo scopo saranno previste iniziative, da parte degli interessati, atte a migliorare l'informazione sull'importanza della consegna di partite di granella al giusto grado di umidità e sul corretto uso dei macchinari di raccolta per prevenire il fenomeno della rottura delle cariossidi.

ACCETTAZIONE

Nella fase di accettazione sono comprese le fasi di ricevimento e scarico della granella.

Durante questa fase deve essere previsto:

- un controllo fisico per l'eventuale presenza di corpi estranei macroscopici;
- un controllo strumentale sulla percentuale di umidità;
- un controllo visivo per verificare il colore, la presenza di grani scuri per alterazioni biologiche, l'assenza di muffe e di parassiti animali;

In caso di elevata presenza di cariossidi fratturate si prevede una comunicazione al trebbiatore e al produttore. E' opportuno che i tempi di raccolta e di trasporto siano concordati tra produttore, trebbiatori ed essiccatoio in modo tale che il completamento dell'essiccazione avvenga nel più breve tempo possibile, massimo 48 ore dal ricevimento della granella, riducendo in modo uniforme l'umidità a $\leq 14\%$.

Nel caso in cui il mais verde sia ritirato direttamente dal centro di raccolta (piarda), questo deve organizzare il ritiro e la riconsegna del prodotto all'essiccatoio affinché l'essiccazione sia effettuata entro le 48 ore dal ricevimento in piarda.

Rappresentando questa fase un punto critico di controllo (CCP) è necessario prevedere la registrazione della data e ora di arrivo di ogni lotto di granella in entrata e il relativo controllo del tenore di umidità comprensiva della sua registrazione.

Gli stocicatori che dispongono di impianti di raffreddamento del mais verde possono aumentare i tempi di stoccaggio di pre-essiccazione fino a 72 ore.

In caso di lotti ad elevato rischio, cioè con umidità inferiore al 20%, devono essere applicate le opportune azioni correttive ovvero segregazione e stoccaggio a parte, pulitura, ventilazione e altri interventi appropriati, opportunamente descritti.

Inoltre si consiglia al fine di ridurre i rischi di fermentazione di monitorare la temperatura del cumulo "verde" e di destinare prioritariamente all'essiccazione le partite con il grado di umidità più elevato.

ESSICCAZIONE, STOCCAGGIO E CONSERVAZIONE

In funzione della tipologia di impianto devono essere previste obbligatoriamente o la pulitura al verde o la pulitura al secco.

Pulitura al verde

Coloro che hanno a disposizione l'impianto di pulitura al verde, (cioè a monte del processo di essiccazione) eliminano gli eventuali contaminanti fisici o "corpi estranei" che possono essere parti verdi (brattee, tutoli, stocchi) oppure sassi, terriccio, pezzi di plastica. L'attrezzatura utilizzata per la pulizia va tenuta in buona efficienza. Pertanto deve essere predisposta apposita procedura per la manutenzione periodica e il controllo del corretto funzionamento del pulitore prevedendo una verifica visiva di ogni fornitura dopo il trattamento.

Essiccazione

Ha lo scopo di ridurre l'umidità presente nel mais e viene determinata in funzione dell'umidità della materia prima in entrata.

L'obiettivo è quello di mantenere il valore dell'umidità finale od umidità residua $\leq 14\%$. Ogni azienda risponde agli obiettivi fissati dalle linee guida con l'utilizzo al meglio delle attrezzature di cui dispone. La temperatura di esercizio in fase di essiccazione è di $90^{\circ}\text{C} \pm 30^{\circ}\text{C}$, variabile a seconda dell'umidità del prodotto da essiccare e delle condizioni ambientali esterne, salvo diversa indicazione della ditta costruttrice dell'impianto. Essendo questo un CCP bisogna procedere al monitoraggio per ogni lotto del rapporto tempo/temperatura prevedendo la sua registrazione e le misure correttive qualora il tenore d'umidità residuo sia al di fuori del limite critico predeterminato.

Pulitura post – essiccazione

La granella in uscita dal processo di essiccazione subisce una pulizia al secco nella quale vengono eliminate le pule e le polveri presenti (generate da parti spezzate). La macchina utilizzata deve avere sistemi di pulitura idonei, setacci o aspiratori, in grado di garantire l'eliminazione delle impurità. Pertanto dovrà essere prevista apposita procedura per la manutenzione di tale attrezzatura verificandone il corretto funzionamento attraverso il controllo visivo del prodotto dopo trattamento.

Stoccaggio

La granella in uscita viene portata attraverso nastri trasportatori ai silos di stoccaggio. Il controllo delle temperature in post essiccazione è importante soprattutto nelle prime fasi di stoccaggio, in quanto possono avvenire dei fenomeni di "rinvenimento", con innalzamento anomalo delle temperature.

Al fine di evitare tali fenomeni e garantire condizioni omogenee del prodotto è raccomandabile il ricorso alla ventilazione forzata, alla refrigerazione - condizionamento (temperature comprese tra i 15 e i 18°C) o alla movimentazione della massa stoccata.

Questa fase rappresentando un CCP deve essere sistematicamente monitorata attraverso il controllo della temperatura stabilendo a priori frequenza e modalità di detto controllo e le azioni correttive in caso di superamento dei limiti critici

Infine al fine della verifica del processo nella sua globalità, durante la campagna di conferimento in fase di essiccazione e formazione del cumulo in magazzino ai fini del controllo della contaminazione da aflatoxina B1 si deve prevedere l'estrazione di un campione rappresentativo del lotto per una analisi con "Kit rapido" di analisi oggi disponibili (elisa, fluorimetro e Waikam), oppure HPLC.

Durante la fase di conservazione il prodotto già stoccato, in silos verticali o in magazzini piani, deve essere sottoposto ad ulteriore analisi, decisa dallo stoccatore, che definisce l'entità del lotto da controllare e il numero di analisi da effettuare col metodo HPLC in base alle risultanze dei controlli precedenti, e comunque almeno una analisi col metodo HPLC durante tutto il periodo di conservazione.

CONSEGNA

Il piano di autocontrollo prevede la pulizia dei sistemi di convogliamento, dei mezzi per la movimentazione e degli automezzi adibiti al trasporto al fine di evitare una successiva ricontaminazione .

TRATTAMENTO DELLE NON CONFORMITÀ

Nel caso di rilevamento di lotti non conformi al limite critico previsto per Aflatoxina B1 lo stoccatore deve procedere all'individuazione del punto interessato, ed effettuare ripulitura con setacciatura e ventilazione. Terminata l'operazione devono essere effettuati controlli supplementari ai fini del monitoraggio. Tali operazioni devono essere documentate.

Le presenti linee guida possono essere utilizzate al fine della predisposizione del manuale HACCP che ogni singola azienda che interviene nelle fasi post raccolta deve predisporre ai sensi del D. Lgs. 26 maggio 1997 n. 155 "attuazione delle direttive 93/34/CEE e 96/3/CE concernenti l'igiene dei prodotti alimentari".

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

CIRCOLARE DEL DIRETTORE GENERALE SANITÀ E
POLITICHE SOCIALI 2 dicembre 2004, n. 20 (prot. n.
ASS/DIR/04/42411)

**Procedure per il controllo del benessere negli allevamen-
ti di vitelli e suini**

(segue allegato fotografato)

Oggetto: procedure per il controllo del benessere negli allevamenti di vitelli e suini

PREMESSA

Alla crescente sensibilità per i temi relativi al benessere ed alla salute degli animali è corrisposta una maggior attenzione della normativa comunitaria riguardo alla protezione degli animali.

Fra le varie tipologie di allevamenti, quelli dei vitelli e dei suini sono sicuramente fra i più controversi per quanto concerne il benessere degli animali; attualmente il D.l.vo 533/92, attuazione della Direttiva 91/629/CEE, successivamente modificato dal D.l.vo 331/98, attuazione della Direttiva 97/2/CE, costituisce il quadro legislativo per i vitelli mentre il D.l.vo 534/92, attuazione della Direttiva 91/630/CEE, modificato D.l.vo 53/04, attuazione della Direttiva 2001/93/CE costituisce il quadro legislativo per i suini.

Il rispetto del benessere degli animali oltre ad essere ormai necessario ed indispensabile per le esigenze della nostra Società prevede metodiche di allevamento che migliorando le produzioni animali coincidono anche con gli interessi dell'allevatore.

La sensibilità nuova nei confronti dei vitelli e dei suini è opportuno che non sia frutto di valutazioni soggettive ma il risultato di studi sul benessere svoltisi nei centri di ricerca delle Università e degli Istituti Zooprofilattici per identificare le molteplici e complesse esigenze degli animali che vanno dalla qualità dell'ambiente in cui sono allevati, alla possibilità di instaurare rapporti con i consimili, fino alle caratteristiche dei contatti con l'uomo.

L'Assessorato di questa Regione, ritiene quindi opportuno, con la presente circolare, fornire indicazioni ai Servizi Veterinari per uniformare le procedure relative all'esecuzione del controllo veterinario sul benessere animale nelle suddette tipologie di allevamento e fornire utili indicazioni agli allevatori in merito alle esigenze strutturali ed alle corrette pratiche di allevamento.

Normativa di riferimento

- Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 533 " Attuazione della direttiva 91/629/CEE che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli"
- Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 534 " Attuazione della direttiva 91/630/CEE che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini"
- Decreto legislativo 1 settembre 1998, n. 331 " Attuazione della direttiva 97/2/CE che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli", modifica del Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 533.
- Decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 146 " Attuazione della direttiva 98/58/CE relativa alla protezione degli animali negli allevamenti".
- Circolare n. 10 del 5 novembre 2001, del Ministero della Salute "Chiarimenti in materia di protezione degli animali negli allevamenti e definizione delle modalità per la trasmissione dei dati relativi all'attività di controllo"
- Decreto legislativo 20 febbraio 2004, n. 53 " Attuazione della direttiva 2001/93/CE che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini", modifica del Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 534.

Benessere vitelli

L'allevamento del vitello a carne bianca è una realtà produttiva al momento rappresentata in 3 Province, Modena, Reggio Emilia e Ferrara.

Le procedure proposte dal presente documento sono comunque, quando compatibili, vincolanti anche con la tutela del benessere in generale dei vitelli, qualunque sia il loro destino produttivo.

Vengono individuate le procedure per garantire il benessere dei vitelli (a carne bianca e no) dal parto alla macellazione con l'obiettivo di uniformare le attività di vigilanza dei Servizi Veterinari Regionali. Sono stati identificati 3 fasi al cui interno si possono identificare punti critici durante il ciclo di crescita del vitello:

1. Gestione del vitello dalla nascita al momento della cicatrizzazione del cordone ombelicale
2. Trasferimento dei vitelli dall'allevamento di origine a quello di produzione "vitello a carne bianca", fino alle 8 settimane di vita
3. Gestione del vitello durante il ciclo per la produzione "vitello a carne bianca" dalle 8 settimane di vita alla macellazione

Gestione del vitello dalla nascita al momento della cicatrizzazione del cordone ombelicale

Nel tentativo di uniformare le procedure, la cicatrizzazione del cordone ombelicale (Disposizioni Generali del Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 532 " Attuazione della direttiva 917628/CEE relativo alla protezione degli animali durante il trasporto") risulta essere l'unico possibile riferimento per identificare un periodo in cui non possono essere spostati i vitelli fuori dall'azienda.

In merito si riporta il parere scritto del Dipartimento Clinico Veterinario dell'Università di Bologna (allegato1):

"Cicatrizzazione dell'ombelico

In merito alla cicatrizzazione è opportuno ricordare che le strutture ombelicali sono molteplici e la loro cicatrizzazione avviene in tempi diversi. In particolare, va distinto l'ombelico interno dall'ombelico esterno. A nostro avviso, l'attenzione va posta sull'ombelico esterno sia perché rappresenta la porta d'ingresso obbligata di eventuali infezioni, sia perché è l'unica struttura valutabile ad un esame ispettivo. Per quanto desumibile dalla dottrina e per quanto ricavato dalla nostra esperienza personale si ritiene che l'ombelico esterno pervenga a cicatrizzazione ottimale entro i 10 giorni di vita del vitello."

Tenuto conto che lo spostamento dall'Azienda di origine non può avvenire prima della completa cicatrizzazione dell'ombelico appare pertanto vincolante non possa avvenire mai prima di 10 giorni dalla nascita.

La maggior parte dei vitelli movimentati nei primi giorni di vita sono maschi di razze da latte destinati alla produzione di carne bianca: uniformare il periodo di spostamento dall'Azienda garantisce la movimentazione di animali sufficientemente maturi per poter affrontare lo stress del trasporto e l'inserimento in una nuova Azienda.

Altro requisito che deve essere rispettato è la somministrazione del colostro da effettuarsi quanto prima possibile e comunque entro le prime 6 ore dalla nascita; la modalità di somministrazione (direttamente dalla madre od indirettamente tramite colostro somministrato dall'allevatore) è in funzione delle modalità organizzative dell'azienda.

Il vitello nasce pressoché privo di copertura anticorpale a motivo della struttura anatomica della placenta che impedisce il passaggio diretto degli anticorpi materni. Il trasferimento dell'immunità passiva avviene attraverso l'assunzione di un'adeguata quantità di anticorpi col colostro in tempi, come opportunamente richiama il legislatore, molto prossimi alla nascita. Relativamente alla specie bovina, il trasferimento passivo colostrale è considerato efficace quando le IgG sieriche hanno raggiunto una concentrazione superiore ad 1 g/dl.

Si allegano le corrette metodologie per accertare l'avvenuto trasferimento di immunità passiva colostrale (allegato 2) redatto sulla base del parere scritto del Dipartimento Clinico Veterinario dell'Università di Bologna

Nei primi giorni di vita è consuetudine, di buona parte degli allevatori della Regione Emilia-Romagna, mantenere i vitelli in prossimità della madre per l'assunzione del latte; tale pratica può essere consentita, come per altro previsto dall'art. 3 bis del D.lgs 533/92 modificato dal D.lgs 331/98.

In generale le modalità di contenimento non devono provocare lesioni al vitello e devono essere regolarmente esaminate in modo da assicurare una posizione confortevole agli animali, devono inoltre consentire ai vitelli di coricarsi, giacere, alzarsi ed accudire a se stesso senza difficoltà.

Se detenuti in box singolo (consentito solo fino alle 8 settimane di età) le dimensioni di tale struttura devono essere: larghezza almeno pari all'altezza al garrese del vitello e lunghezza almeno pari alla lunghezza del vitello moltiplicato 1,1.

I vitelli non debbono essere legati, ad eccezione di quelli stabulati in gruppo che possono essere legati per un periodo massimo di un'ora al momento della somministrazione del latte.

A nessun vitello può essere applicata la museruola.

Trasferimento dei vitelli dall'allevamento di origine a quello di produzione "vitello a carne bianca", fino alle 8 settimane di vita

Entro le prime 8 settimane i vitelli possono, essere allevati in box singolo e solo nel periodo successivo viene imposto l'uso del recinto di gruppo.

Studi sul comportamento hanno infatti dimostrato che in natura, per i primi due mesi di vita, i vitelli trascorrono il tempo isolati dal resto della mandria per difendersi dai predatori.

Le otto settimane iniziali sono utilizzate in allevamento per l'acclimatamento, l'apprendimento dell'assunzione del latte dal secchio e gli eventuali trattamenti farmacologici della fase iniziale del ciclo di allevamento.

Come evidenziato dal Centro di referenza nazionale per il Benessere animale di Brescia, i problemi di anemia dei vitelli tendono al collocarsi nella fase precoce del ciclo zootecnico, ovvero a 30-60 giorni di vita.

Il periodo in box singolo deve essere quindi utilizzato per individuare i vitelli problema. Essi o tutto il gruppo possono essere avviati al corretto programma di supplementazione di ferro per via orale o parenterale in aggiunta al ferro che ricevono tramite l'integrazione fibrosa della dieta prevista dalla normativa.

I vitelli non debbono essere legati, ad eccezione di quelli stabulati in gruppo che possono essere legati per un periodo massimo di un'ora al momento della somministrazione del latte.

In merito alle mutilazioni, il D.LGS 146/01 prevede il divieto del taglio della coda se non per motivi terapeutici e certificati, e permette la cauterizzazione dell'abbozzo corneale entro le tre settimane di vita.

Gli interventi chirurgici devono essere effettuati da personale medico abilitato e previa somministrazione di appropriata anestesia.

Gestione del vitello durante il ciclo per la produzione “vitello a carne bianca” dalle 8 settimane di vita alla macellazione

La Normativa valuta le molteplici e complesse esigenze dei vitelli: dalla qualità dell'ambiente in cui sono allevati, alla possibilità di instaurare rapporti con i consimili, fino alle caratteristiche dei contatti con l'uomo.

Per quello che riguarda i box di gruppo una volta raggiunte le otto settimane d'età dei vitelli, l'estensione dello spazio pro-capite richiesto dalla normativa, in funzione del peso vivo degli animali, è di 1,8 mq/capo.

E' inoltre prevista l'introduzione di un alimento solido fibroso nella dieta in quantità di almeno g. 50 al giorno dalla seconda all'ottava settimana di vita con incremento progressivo della quantità fornita, fino ad arrivare ad almeno g. 250 al giorno alla ventesima settimana di vita.

La pavimentazione può essere con lettiera o grigliato. La lettiera in paglia permette maggior isolamento termico contro il freddo, assorbe i liquidi e svolge il duplice ruolo di elemento di arricchimento ambientale e di fonte di fibra ruminabile, cose entrambe apprezzate dai vitelli. Tuttavia richiede più manodopera e va aggiunta più volte per ciclo.

Il grigliato può essere in legno o cemento. Nel primo caso è decisamente meno freddo, va lavato e disinfettato con più cura alla fine di ogni ciclo e può essere meno resistente all'usura. Il grigliato in cemento non deve essere troppo liscio per ridurre il rischio di rovinose scivolate; altrettanto non deve essere né troppo duro né troppo ruvido per evitare il rischio di abrasione degli unghioni dei vitelli. Inoltre è più freddo.

Le fessure del grigliato devono avere diametro inferiore al piede dei vitelli e bordi non taglienti per evitare lesioni agli arti; per lo stesso motivo l'anima di ferro del grigliato non deve essere visibile e il cemento non deve essere sbracciato.

I buchi possono essere a foro o a fessura; i primi permettono una migliore deambulazione agli animali, i secondi favoriscono la rapida eliminazione dei liquami e mantengono il box più pulito.

Esistono anche pavimenti ricoperti con gomma: quelli scanalati permettono il raggiungimento di un elevato livello di pulizia, mentre quelli a piano inclinato non consentono un valido deflusso delle deiezioni e sono meno apprezzati dai vitelli, quindi meno adatti. Secondo il D.lgs 533/92 le pareti divisorie devono permettere il contatto visivo e tattile fra vitelli di differenti box.

E' opportuno adottare un'altezza tale da non permettere ai vitelli di saltare da un box all'altro.

Da ricordare che fino al 31 dicembre 2006 le aziende con meno di 6 vitelli non sono soggette all'obbligo dei box di gruppo per i vitelli di età superiore alle 8 settimane e delle misure minime per i vitelli allevati in gruppo.

Controllo dell'emoglobina

E' stato sottolineato che il raggiungimento del livello minimo di HGB previsto dalla normativa è di grande interesse anche per gli allevatori, poiché in caso contrario subentrano stati patologici ed una drastica caduta della produttività degli animali.

Per quello che riguarda il controllo dell'emoglobina nei vitelli a carne bianca nel rispetto della normativa Comunitaria riguardo al livello-soglia di emoglobina (HGB), pari a 4,5 mM (7,3 g%), si propone l'applicazione del documento condiviso con il Centro Nazionale di Referenza per il Benessere Animale di Brescia.

1. Uniformare i programmi di controllo attualmente applicati sia in sede di autocontrollo aziendale che in sede di verifiche ufficiali dei Servizi Veterinari.

2. Il valore soglia indicato nella normativa deve essere inteso come valore di gruppo per tutto il periodo di ingrasso dei vitelli, a tutela del loro benessere. A tale proposito è di cruciale importanza la valutazione della omogeneità del

gruppo, espressa dalla deviazione standard della media campionaria. Tale fattore di omogeneità è correlato alla qualità del management e alla corrette scelte di gestione del problema a livello aziendale.

3. I problemi di anemia dei vitelli tendono oggi a collocarsi principalmente in una fase precoce del ciclo zootecnico, ovvero a 30-60 giorni di vita circa. Nella genesi del fenomeno bisogna considerare la razza (più colpiti i vitelli frisoni), l'origine (discendenza di bovine ad alta produzione latte) e la stagione dell'anno.

4. I vitelli "problema" con tendenza all'anemia devono essere individuati in questa fase, verso il termine del periodo in box singolo. Essi o tutto il gruppo possono allora essere avviati al corretto programma di supplementazione di ferro per via orale o parenterale in aggiunta al ferro che ricevono tramite l'integrazione fibrosa della dieta prevista dalla normativa Comunitaria.

6. E' buona pratica per gli allevatori effettuare su tutti gli animali il prelievo al termine del periodo di 8 settimane, un secondo prelievo di numerosità da definire dovrebbe essere effettuato a ridosso del periodo di forzatura alimentare (70 - 90 giorni) per verificare l'andamento del gruppo e la tendenza alla normalizzazione del parametro e alla riduzione delle differenze di gruppo.

7. Ulteriori prelievi di controllo su scala più ridotta possono essere effettuati nelle due settimane prima della macellazione.

8. I prelievi sopra indicati devono far parte di programmi di autocontrollo aziendale e di controlli ufficiali delle ASL. Nel caso che le ASL si limitino ai prelievi al macello, che comportano uno sforzo logistico ed organizzativo di gran lunga inferiore, va considerato che il valore di HGB determinato al macello potrebbe essere sovrastimato in relazione a fenomeni di disidratazione degli animali durante un trasporto prolungato dall'azienda da ingrasso.

9. Al fine di verificare la correttezza dei piani di autocontrollo aziendali i Servizi Veterinari delle ASL potranno programmare di effettuare interventi di controllo a campione effettuando almeno 1 controllo per ciclo produttivo.

Nel rispetto di buone pratiche aziendali la deviazione standard di gruppo può essere contenuta a 1 g% HGB e la frequenza di vitelli fuori norma a fine ciclo può quindi essere realisticamente accettata entro valori <20% : si propone per partite comprese tra 100 e 1000 capi il campionamento di 14 animali, adeguato ad evidenziare una prevalenza superiore o uguale al 20% di soggetti anemici, con una probabilità del 95%.

E' sufficiente un solo animale positivo su 14 per affermare che nella popolazione di provenienza ci sia una prevalenza superiore o uguale al 20% di soggetti al di sotto del livello soglia stabilito e che quindi la partita non sia conforme a quanto previsto dalla norma (è ovvio che per partite con un numero di animali inferiore a 100 la sensibilità dell'esame, campionando sempre 14 animali, sarà proporzionalmente maggiore).

Opportune priorità di intervento delle ASL potranno essere individuate sulla base della consultazione dei registri aziendali . Le ASL potranno così decidere di effettuare interventi di supplenza ad attività di autocontrollo aziendale inesistenti o lacunose.

Eventuali campioni al macello, per allevamenti che insistono sul territorio regionale, dovranno essere programmati dal Servizio di provenienza degli animali.

10. Per ogni programma di autocontrollo aziendale dovrebbe essere individuato un veterinario responsabile, da notificare all'ASL competente per territorio.

11. Per quanto concerne l'esecuzione del test, è stata ribadita l'affidabilità dei contaglobuli con sistema incorporato di lisi delle emazie e di ripetizione automatica della lettura spettrofotometrica. Il metodo di prova è facilmente verificabile anche in circuiti interlaboratorio di medicina umana. Altri sistemi tecnologicamente meno complessi ed impiegabili anche in stalla non dovrebbero essere impiegati per verifiche ufficiali o programmi approvati di autocontrollo aziendale. I campioni di sangue prelevati in EDTA possono essere tenuti a freddo ed impiegati per la determinazione dell'HGB almeno fino a 4 giorni dal prelievo. E' necessario però verificare il grado di riempimento delle provette: un volume di sangue insufficiente può comportare problemi per l'esecuzione della prova.

12. Nell'eventualità si riscontri una frequenza di vitelli fuori norma in una percentuale >20% il Servizio Veterinario competente dovrà prendere gli opportuni provvedimenti (prescrizioni per trattamenti con ferro ricordando che il trattamento per via parenterale può indurre casi di shock anafilattico e che dovrebbe essere limitato il più possibile grazie ad una accorta combinazione di idonei alimenti fibrosi e supplementi di ferro per os).

Benessere suini

Da studi effettuati dal Centro Emiliano Romagnolo di Epidemiologia Veterinaria risulta che l'80% degli allevamenti suini censiti nell'Emilia Romagna risultano essere da ingrasso, il 11% a ciclo completo (riproduzione e ingrasso), il 9% da riproduzione per la produzione di suinetti e lo 0,2% da riproduzione per la produzione di riproduttori. Gli allevamenti da ingrasso sono maggiormente concentrati nelle province di Reggio Emilia e Modena, ma anche nelle province di Parma e Ravenna è presente un patrimonio significativo. Più complessa da descrivere appare la situazione di allevamenti con riproduttori. Le province con il patrimonio più consistente risultano essere ancora quelle di Modena e Reggio Emilia, mentre le province della Romagna (Ravenna, Forlì e Rimini) sono caratterizzate dalla presenza di numerose aziende di consistenza medio-piccola. Le recenti modifiche apportate dal Decreto legislativo 20 febbraio 2004, n. 53 "Attuazione della direttiva 2001/93/CE che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini", che modifica del Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 534, prevedono radicali modifiche strutturali per gli allevamenti di nuova costruzione, ricostruite o adibite all'allevamento del suino per la prima volta a partire dalla data di entrata in vigore del Decreto (15 giorni dopo la pubblicazione) e per tutte a partire dal 1° gennaio 2013.

Vengono inoltre previste modifiche gestionali in parte applicabili dalla data di entrata in vigore del Decreto (15 giorni dopo la pubblicazione); l'obiettivo del presente documento è proporre modalità condivise per l'applicazione della normativa sul benessere animale negli allevamenti suini a livello regionale.

E' opportuno comunque ricordare che la valutazione finale del rispetto del benessere animale nei singoli allevamenti non può essere frutto esclusivo del rispetto delle superfici o delle attrezzature richieste dalla normativa, ma deve essere il risultato della gestione ed organizzazione complessiva delle attività dell'azienda.

Disposizioni che si applicano a partire dal 15 marzo 2004 a tutte le aziende nuove o ricostruite o adibite a tale uso per la prima volta dopo la data citata. A decorrere dal 1° gennaio 2013 le disposizioni si applicano a tutte le aziende.

In particolare si rimarcano le seguenti disposizioni:

Se allevate in gruppo, la superficie libera a disposizione di scrofe e scrofette deve essere:

Scrofette dopo la fecondazione: 1,64 m²

Scrofe: 2,25 m²

Se i gruppi sono < di 6 animali le superfici devono essere aumentate del 10%

Se i gruppi sono maggiori di 40 animali le superfici possono essere ridotte del 10%

Per scrofe e scrofette dopo la fecondazione la pavimentazione deve prevedere una parte della superficie del pavimento (0.95 m² per le scrofette e 1.3 m² per le scrofe) costituita da pavimento pieno continuo con al massimo il 15% della superficie riservata alle aperture di scarico.

Scrofe e scrofette vanno allevate in gruppo nel periodo compreso tra le 4 settimane dopo la fecondazione e una settimana prima del parto. I lati del recinto dove le scrofe sono alloggiare devono avere una lunghezza superiore a 2,8 m; se i suini allevati in gruppo sono in numero inferiore a 6 tale misura si riduce a 2,4 m. Aziende con meno di 10 scrofe possono albergare scrofe e scrofette in gabbie singole a condizione che gli animali possano girarsi facilmente nel recinto.

Scrofe e scrofette devono avere accesso permanente al materiale per le attività di ricerca e manipolazione.

I suini aggressivi o malati o feriti possono essere allevati in recinti individuali purché le dimensioni di tale sistemazione consenta loro di girarsi su se stessi.

Le aziende nuove o ricostruite o adibite a tale uso per la prima volta devono prevedere che i suini abbiano libero accesso ad una sufficiente quantità di materiale per le attività di ricerca e manipolazione come paglia, fieno, legno, torba, segatura, composti di funghi o un miscuglio di questi.

In merito al punto 2) dell' Art.1 quando si parla di ampiezza massima dei travetti, tale misura è da intendersi per i travetti in cemento.

Disposizioni che si applicano a partire dal 15 marzo 2004 a tutte le aziende

In particolare si rimarcano le seguenti disposizioni:

I rumori continui dove vengono stabulati i suini non devono avere intensità pari 85 dBA (paragonabile al rumore percepito nel traffico intenso).

La luce deve avere una intensità di almeno 40 lux per un periodo minimo di 8 ore al giorno (luminosità paragonabile a quella di una strada ben illuminata la notte).

I suini devono avere accesso ad una zona in cui coricarsi confortevole e prosciugata e ripulita e che consenta a tutti gli animali stare distesi contemporaneamente.

I suini devono potersi alzare con movimenti normali.

I suini devono poter vedere altri suini; è tuttavia consentito l'isolamento di scrofe e scrofette in prossimità e durante il parto.

Salvo quanto previsto per le scrofe e le scrofette, i suini devono avere libero accesso ad una sufficiente quantità di materiale per le attività di ricerca e manipolazione come paglia, fieno, legno, torba, segatura, composti di funghi o un miscuglio di questi purché non ne comprometta la salute ed il benessere.

Per le Aziende attualmente presenti sul territorio nella scelta del materiale manipolabile anche grossolano bisogna sempre considerare la non tossicità dei prodotti e che questi non compromettano la funzionalità delle strutture (per esempio l'intasamento del grigliato) e quindi la salute ed il benessere degli animali.

I pavimenti devono essere non sdruciolevoli e privi di asperità, progettati, costruiti e mantenuti in modo tale da non essere dannosi per gli animali; devono essere adeguati alla taglia ed al peso dell'animale e se non provvisti di lettiera devono avere una superficie rigida, piana e stabile.

A partire dalla seconda settimana di età, ogni animale deve poter disporre in permanenza di acqua fresca.

I suinetti maschi, destinati all'ingrasso, devono essere castrati entro i primi 7 giorni di vita.

La riduzione degli incisivi può essere praticata entro i primi 7 giorni di vita non deve essere un intervento di routine ma deve essere effettuata solo per comprovate esigenze.

Il mozzamento di una parte della coda può essere praticato entro i primi 7 giorni di vita non deve essere un intervento di routine ma deve essere effettuato solo per comprovate esigenze.

L' apposizione di un anello al naso è ammessa soltanto per animali allevati all'aperto.

Gli interventi devono essere praticati da un veterinario o da personale appositamente formato (vedi formazione); qualora la castrazione o il mozzamento della coda siano praticati dopo il settimo giorno di vita, essi devono essere effettuati da un veterinario sotto anestesia e con somministrazione prolungata di analgesici.

Il mancato rispetto di tale prescrizione presuppone l'applicazione dell' art. 3 (sanzione amministrativa da Euro 1.550 a Euro 9.260) e la denuncia per esercizio abusivo di professione .

Verri

I recinti devono permettere all'animale di girarsi e di avere contatto uditivo, olfattivo e visivo con altri suini.

A decorrere dal 1° gennaio 2005 i recinti utilizzati per l'accoppiamento devono disporre di una superficie al suolo di 10mq ed il recinto deve essere libero da ostacoli

Scrofe scrofette

Le scrofe e scrofette nella settimana prima del parto devono disporre di una lettiera adeguata, in quantità sufficiente ad eccezione delle strutture in cui i sistemi di smaltimento del letame non lo rendano possibile.

Lattonzoli

Una parte del pavimento, sufficientemente ampia per consentire agli animali di riposare insieme contemporaneamente, deve essere piena o ricoperta da un tappetino, da paglia o da altro materiale adeguato.

Nel caso si usi uno stallo da parto, i lattonzoli devono disporre di spazio sufficiente per poter essere allattati senza difficoltà.

Nessun lattonzolo deve essere staccato dalla scrofa prima che abbia raggiunto un'età di 28 giorni; qualora i lattonzoli siano svezzati fino a sette giorni prima di tale età devono essere trasferiti in impianti specializzati.

Tali impianti devono avere la possibilità di essere svuotati e accuratamente puliti e disinfettati prima dell'introduzione di un nuovo gruppo e devono essere separati dagli impianti in cui sono tenute le scrofe, in modo da ridurre al minimo i rischi di trasmissione di malattie ai piccoli.

Suinetti e suini all'ingrasso

I gruppi di suini devono essere mescolati il prima possibile, prima dello svezzamento o entro una settimana dallo svezzamento. All'atto del mescolamento i suini devono disporre di spazi adeguati per allontanarsi o nascondersi . I gruppi formati non devono più essere modificati se non per isolare i soggetti ammalati, feriti o particolarmente aggressivi, o per altre circostanze eccezionali.

Formazione

Il personale addetto alla cura degli animali deve ricevere istruzioni pratiche in merito alla corretta gestione e manipolazione dei suini, da parte dei proprietari o datori di lavoro.

Si ritiene che l'organizzazione di corsi di formazione per gli operatori del settore possa attenersi alle seguenti modalità:

1. Formare un gruppo di veterinari formatori delle Ausl regionali con un corso di almeno 1 giornata completa con prove pratiche degli interventi chirurgici praticabili nei primi 7 giorni di vita: castrazione, taglio della coda, mozzamento dei denti
2. I Servizi Veterinari delle AUSL organizzano sul territorio corsi di qualificazione professionale con frequenza obbligatoria (D.L.vo 146/01) di almeno 8 ore destinati ai proprietari o detentori, con il seguente programma :
 - ⇒ Etologia del suino
 - ⇒ Normativa Nazionale e Comunitaria
 - ⇒ Influenza del benessere nelle produzioni
 - ⇒ Strutture e management corretti: microclima, alimentazione, strutture, materiale manipolabile, ecc.
 - ⇒ Interventi chirurgici praticabili nei primi 7 giorni di vita: castrazione, taglio della coda, mozzamento dei denti) prove pratiche

Franco Rossi



DIPARTIMENTO CLINICO VETERINARIO
ALMA MATER STUDIORUM – UNIVERSITÀ DI BOLOGNA
Direttore Prof. Paolo Famigli Bergamini

Ozzano dell'Emilia, 2 novembre 2004

Prot. n. 1033
Pos. G/I

Egr. Dott. Ivano Massirio
Dirigente Responsabile del
Servizio Veterinario e Igiene degli Alimenti
Regione Emilia-Romagna
V.le A. Moro, 30
40127 BOLOGNA

OGGETTO: quesiti relativi alla applicazione della normativa tutela e benessere dei vitelli.

In riferimento alla vostra del 22 ottobre 2004 (Protocollo N° ASS/VET/04/ 37136; GD/gd Lett. 1532) si ritiene esprimere i seguenti pareri.

Cicatrizzazione dell'ombelico

In merito alla cicatrizzazione è opportuno ricordare che le strutture ombelicali sono molteplici e la loro cicatrizzazione avviene in tempi diversi. In particolare, va distinto l'ombelico interno dall'ombelico esterno. A nostro avviso, l'attenzione va posta sull'ombelico esterno sia perché rappresenta la porta d'ingresso obbligata di eventuali infezioni, sia perché è l'unica struttura valutabile ad un esame ispettivo. Per quanto desumibile dalla dottrina e per quanto ricavato dalla nostra esperienza personale si ritiene che l'ombelico esterno pervenga a cicatrizzazione ottimale entro i 10 giorni di vita del vitello.

Colostratura

Il vitello nasce pressoché privo di copertura anticorpale a motivo della struttura anatomica della placenta che impedisce il passaggio diretto degli anticorpi materni. Il trasferimento dell'immunità passiva avviene attraverso l'assunzione di un'adeguata quantità di anticorpi col colostro in tempi, come opportunamente richiama il legislatore, molto prossimi alla nascita. Relativamente alla specie bovina, il trasferimento passivo colostrale è considerato efficace quando le IgG sieriche hanno raggiunto una concentrazione superiore ad 1 g/dl (Davis e Drackley, 1998).

In termini generali, il corretto trasferimento di immunità passiva colostrale dipende da numerosi altri fattori che possono essere ricondotti entro tre categorie: fattori inerenti al colostro (qualità), fattori inerenti al vitello e fattori di tipo manageriale.

Gli esami per accertare l'avvenuto corretto trasferimento di immunità passiva colostrale sono numerosi e dotati di diversa sensibilità, specificità ed attendibilità a seconda che si tratti di metodi *c.d. diretti o indiretti*. Il loro significato, comunque, perde valore diagnostico col progredire dell'età del vitello (è massimo nelle prime 24/48 ore di vita per tutti, poi si annulla entro i primi 8/10 giorni per i metodi indiretti e 15-20 gg per quelli diretti).

Metodi diretti



DIPARTIMENTO CLINICO VETERINARIO
ALMA MATER STUDIORUM – UNIVERSITÀ DI BOLOGNA

Il metodo più attendibile è rappresentato dalla titolazione delle immunoglobuline sieriche mediante immunodiffusione radiale. Il test è molto specifico e sensibile e permette di valutare anche anticorpi specifici, ma al contempo è costoso e viene eseguito solo presso centri di referenza. Di solito è riservato a singoli soggetti o a poche unità o per valutare lo stato immunitario nei confronti di un determinato antigene.

La valutazione delle frazioni proteiche mediante elettroforesi consente di titolare le gammaglobuline, che nel vitello colostrato devono raggiungere concentrazioni di 1 g/dl. Anche questo è un metodo molto specifico, ma presenta gli stessi svantaggi del precedente.

Metodi indiretti

Tra i numerosi metodi a disposizione, si ritiene opportuno riportare solamente quelli più utili per le finalità in oggetto.

Protidemia totale. Si basa sul principio che il vitello, alla nascita, essendo privo di gammaglobuline possiede un valore di protidemia molto basso rispetto al normale (4-5 g/dl contro i 6-7 g/dl dopo l'assunzione del colostro).

La stima, con le limitazioni di aspecificità del caso, presenta il vantaggio di poter essere valutata con metodi eseguibili anche sul posto a fianco del paziente. Uno di questi è rappresentato dalla determinazione della protidemia su siero o plasma mediante rifrattometro dopo centrifugazione in microcapillari (Mc Beath e Logan, 1971). Il sangue aspirato direttamente con il microcapillare (anche da una piccola incisione a livello auricolare). Dopo opportuna centrifugazione, sul capillare si determina direttamente l'ematocrito (esclusione di eventuale emoconcentrazione da perdita di liquidi). La componente liquida viene posta sul rifrattometro per la lettura immediata del valore di protidemia, che, come ricordato più sopra, in un vitello colostrato adeguatamente deve essere superiore a 6 g/dl. La metodica è poco costosa di semplice esecuzione, ma aspecifica. Deve essere considerata un test di screening ed è indicata soprattutto per le indagini di campo estesa ad un numero elevato di capi, per avere il polso della situazione globale del gruppo.

In alternativa o in associazione alle proteine totali può essere determinata l'attività sierica della gamma glutamiltransferasi (GGT), a motivo dell'elevata correlazione tra la sua attività e la concentrazione delle IgG nel sangue del vitello neonato (Thompson e Pauli, 1981; Braun et al. 1982; Perino et al., 1993; Parish et al., 1997; Romdhane et al., 1997; Wesselink et al., 1999; Gentile et al., 1999). Il test presenta una sensibilità e una specificità del 93% e del 92% rispettivamente (Tyler et al., 1999). La metodica analitica è di rapida ed economica esecuzione ed è effettuabile in maniera automatizzata. Alla nascita, i valori sierici di GGT sono di norma inferiori alle 30 UI, mentre dopo l'assunzione di colostro, essi aumentano di 25-30 volte. Valori inferiori alle 200 UI di GGT nel siero dei vitelli a 24 ore sono generalmente considerati correlati ad un'insufficiente trasferimento passivo (Thompson e Pauli, 1981; Perino et alii, 1993). I valori sierici della γ -GT, dopo il picco iniziale associato all'assunzione del colostro, diminuiscono costantemente e progressivamente fino a stabilizzarsi nell'arco di 34 giorni. Dopo tale periodo la concentrazione sierica di γ -GT non differisce dai valori degli stessi vitelli controllati a 5 mesi (Talone et alii, 2000).

Rimanendo a disposizione per ogni eventuale ulteriore chiarimento i merito, si porgono i migliori saluti.

Il Direttore

Prof. Paolo Famigli-Bergamini

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

CIRCOLARE DEL DIRETTORE GENERALE SANITÀ E
POLITICHE SOCIALI 27 aprile 2004, n. 7 (prot. n. ASS/DIR/04/15868)

Linee guida riguardanti la protezione degli animali durante il trasporto (decreto legislativo 532/92 modificato, Reg. CE n. 411/1998)

(segue allegato fotografato)

LINEE GUIDA RIGUARDANTI LA PROTEZIONE DEGLI ANIMALI DURANTE IL TRASPORTO (D.I.vo 532/92 modificato, Reg. CE 411/98)

PREMESSA

Alla crescente sensibilità per i temi relativi al benessere ed alla salute degli animali è corrisposta una maggior attenzione della normativa comunitaria riguardo alla protezione degli animali.

Fra i vari settori, quello del trasporto è sicuramente uno dei più controversi per quanto concerne il benessere degli animali, attualmente il D.I.vo 532/92 modificato dal Reg. CE 411/98 costituisce il vigente quadro legislativo. E' comunque al vaglio della Commissione Europea una Proposta di Regolamento del Consiglio sulla protezione degli animali durante il trasporto e le operazioni correlate che si ripropone il miglioramento del livello di benessere animale attraverso la creazione di nuovi strumenti legislativi e la realizzazione di una procedura di assistenza reciproca fra stati membri in caso di riscontro di irregolarità.

Tra le novità vi sarà una revisione della modulistica, l'individuazione di compiti e responsabilità definite per trasportatori, detentori, organizzatori, definizioni di procedure specifiche per rendere più efficaci i controlli, ridefinizione dei tempi di viaggio e delle densità di carico, abolizione dei punti di sosta, formazione obbligatoria e definita di tutto il personale addetto alla movimentazione degli animali.

L'Assessorato di questa Regione, ritiene comunque opportuno, con la presente circolare, fornire indicazioni ai Servizi Veterinari per uniformare le procedure relative all'esecuzione del controllo veterinario sui trasporti animali con particolare attenzione alla tutela del benessere animale, in attesa delle previste modifiche normative.

Normativa di riferimento

- Regolamento di Polizia Veterinaria D.P.R. 8 febbraio 1954
- Legge 12 aprile 1973 n. 222 – Ratifica ed esecuzione della Convenzione Europea sulla protezione degli animali nei trasporti internazionali
- Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 532 “ Attuazione della direttiva 917628/CEE relativo alla protezione degli animali durante il trasporto

- Decreto legislativo 20 ottobre 1998 n. 388 “ Attuazione della direttiva 95/29/CE in materia di protezione degli animali durante il trasporto
- Regolamento (CE) N. 1255/97 del Consiglio del 25 giugno 1977 riguardante i criteri comunitari per i punti di sosta e che adotta il ruolino di marcia previsto dall'allegato della direttiva 91/628/CEE
- Regolamento (CE) N. 411/98 del Consiglio del 16 febbraio 1998 che stabilisce norme complementari relative alla protezione degli animali applicabili agli autoveicoli adibiti al trasporto di animali su percorsi di durata superiore alle 8 ore.
- Regolamento (CE) N. 615/98 della Commissione del 18 marzo 1998 recante modalità particolari di applicazione del regime delle restituzioni all'esportazione per quanto riguarda il benessere degli animali vivi della specie bovina durante il trasporto, sostituito dal Regolamento (CE) N. 639/2003 della Commissione del 9 aprile 2003 recante modalità di applicazione ai sensi del Regolamento CE N. 1254/99 del Consiglio per quanto riguarda le norme in materia di benessere degli animali vivi della specie bovina durante il trasporto ai fini della concessione di restituzioni all'esportazione.

PROGRAMMAZIONE ATTIVITA' DI VIGILANZA PER LA TUTELA DEL BENESSERE ANIMALE SUI TRASPORTI DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA.

I Servizi Veterinari possono controllare:

- I mezzi di trasporto e gli animali al momento del loro arrivo ai luoghi di destinazione
- I mezzi di trasporto e gli animali nei mercati, nei luoghi di partenza nonché nei punti di sosta e di trasferimento

Inoltre controllano

- Le indicazioni riportate nei documenti di accompagnamento

Indicazione del programma Regionale è che i controlli vengano effettuati prioritariamente nei luoghi di destinazione e di partenza: si identificano nel macello e negli allevamenti i punti in cui possano essere meglio effettuate le attività di vigilanza per la protezione degli animali durante il trasporto oltre ad una attenta disamina dei documenti di accompagnamento.

Controllo dei mezzi di trasporto e degli animali durante il trasporto stradale

Al fine di tutelare il benessere degli animali sono invece da limitare i controlli durante il trasporto stradale, da effettuare solo su specifica segnalazione dei PIF, delle Forze dell'Ordine o in situazioni particolari individuate dai Servizi Veterinari delle AUSL. Prima di programmare interventi durante il trasporto dovrà essere individuato il destino di eventuali animali trasportati in maniera incompatibile con le norme di rispetto del benessere animale, chiarire a carico di chi sono eventuali costi delle operazioni di ricovero e governo degli animali e in caso di sofferenza quali siano i macelli dove effettuare la macellazione coatta.

I controlli durante il trasporto, quando è prevista l'interruzione del traffico, devono comunque essere sempre effettuati in collaborazione con la Polizia Stradale o altre Forze dell'Ordine.

Controlli in allevamento.

In concomitanza con le visite sanitarie legate alla compilazione del Mod.4, quando previsto, possono essere programmati i controlli legati alla tutela del benessere animale.

Indicativamente al momento del carico può essere controllato:

Trasportatore

- Ruolino di marcia (se previsto)
- Attestato di formazione specifica

Animali

- Stato di salute
- Periodo della gravidanza
- Età (cicatizzazione dell' ombelico)

- Densità di carico
- Separazione per specie, sesso, età
- Modalità di carico

Mezzi di trasporto

- Autorizzazione al trasporto
- Pavimentazioni e pareti
- Pulizia

Controlli in macello

In macello o negli allevamenti di destinazione può essere controllato:

Trasportatore

- Ruolino di marcia (se previsto)
- Attestato di formazione specifica

Animali

- Stato di salute
- Densità di carico
- Separazione per specie, sesso, età.
- Modalità di scarico

Mezzi di trasporto

- Autorizzazione al trasporto
- Pavimentazioni e pareti
- Corrispondenza delle caratteristiche del veicolo al Regolamento CE n 411/98 quando la durata del viaggio è superiore alle 8 ore

Controllo documentale

Dal controllo documentale è possibile ottenere direttamente o richiedere le seguenti informazioni:

- Dati anagrafici della Ditta Trasportatrice
- Iscrizione della Ditta in apposito registro presso l'azienda sanitaria competente
- Autorizzazione al trasporto dell'automezzo
- Verifica della registrazione del ruolino di marcia tramite il sistema TRACES

Attività di vigilanza programmate per l'anno 2004

In applicazione alle disposizioni stabilite dal D.L.vo 532/92 e successive modifiche si programmano per l'anno 2004 sul territorio della Regione Emilia-Romagna i seguenti interventi sui trasporti ricadenti nell'ambito di applicazione della citata norma, dovrà esistere documentazione scritta delle attività svolte; a titolo di esempio si allega la lista di controllo applicativa del D.L.vo 532/92 modificato e del Reg. CE 411/98.

1. Macello.

Si identifica nel macello il punto dove è possibile programmare con maggiore facilità le attività di controllo. Documentazione a carico del trasportatore, stato di benessere degli animali, caratteristiche del mezzo di trasporto e documentazione possono essere valutati senza incorrere nel rischio di aggravare l'eventuale stato di sofferenza degli animali, per questo si propone:

Il controllo nei macelli dei mezzi di trasporto, degli animali, della documentazione al momento del loro arrivo pari al 10% dei capi macellati, per ogni specie animale nel territorio di competenza del Servizio Veterinario della AUSL.

2. Allevamento al momento del carico

Il controllo in allevamento al momento del carico consente di impedire trasporti animali non conformi ma necessita di una precisa programmazione. Ad esempio è ipotizzabile effettuare i controlli in concomitanza con le visite sanitarie, quando previste, negli scambi comunitari, nei trasporti internazionali, si propone quindi:

Il controllo al momento del carico in allevamento di almeno 1% delle partite di capi in uscita, nel territorio di competenza del Servizio Veterinario della AUSL

3. Allevamento al momento dello scarico

Come al macello le attività di vigilanza in allevamento al momento dello scarico consentono il controllo della documentazione a carico del trasportatore, dello stato di benessere degli animali, delle caratteristiche del mezzo di trasporto e della documentazione senza incorrere nel rischio di aggravare l' eventuale stato di sofferenza degli animali, per questo si propone:

Il controllo di almeno il 5% delle partite introdotte, per specie animale, con trasporti superiori alle 8 ore, nel territorio di competenza del Servizio Veterinario della AUSL.

4. Punti di sosta

I punti di sosta, quando presenti, sono sicuramente un momento di possibile criticità nella tutela del benessere animale, per questo, in ottemperanza a quanto previsto dal Regolamento CE n. 1255/97, si propone:

Il controllo di tutte le partite di animali che transitano nei punti di sosta del territorio regionale

5. Mercati

La tutela del benessere animale fa parte delle previste attività di vigilanza nei mercati bestiame per questo si propone:

Il controllo del 30 % dei capi commercializzati nel territorio di competenza del Servizio Veterinario della AUSL

6. Controllo documentale

La conoscenza della normativa e delle caratteristiche produttive e zootecniche del territorio consentono nel controllo della documentazione la possibilità di riscontrare eventuali anomalie già nel controllo cartaceo in ufficio, offrendo la raccolta di importanti informazioni con poco impegno di personale, per questo si propone:

Il controllo documentale del 10 % dei trasporti effettuati nel territorio di competenza del Servizio Veterinario della AUSL

Formazione

L'attestazione dell'Azienda USL per il rilascio dell'autorizzazione al trasporto come prevista dal comma 2 dell' Art. 5 della 532/92 deve almeno prevedere un colloquio con il Veterinario Ufficiale tale da valutare le seguenti conoscenze:

- Normativa relativa al benessere nei trasporti in particolare D.L.vo 532/92 modificato e del Reg. CE 411/98.
- Fisiologia animale ed in particolare fabbisogno di acqua e alimenti, comportamento animale e concetto di stress
- Aspetti pratici della conduzione e trattamento degli animali
- Impatto del modo di guidare i veicoli sul benessere degli animali trasportati e sulla qualità della carne
- Cure di emergenza agli animali

Nuovo modello Comunitario per la raccolta dati relativi al benessere nei trasporti

Il nuovo modello per la raccolta dei dati relativi al benessere nei trasporti (allegato 1) inviato dalla Commissione nel Dicembre 2003 è disponibile in lingua inglese ed in formato elettronico nel sito internet:

[http://www.europa.eu.int/comm/dgs/health_consumer/index_en.htm]

Deve essere utilizzato dai Servizi Veterinari per fornire i dati relativi al numero ed alla tipologia dei controlli effettuati durante l'anno nell'ambito de territorio di propria competenza.

Il documento è composto da due tabelle che si interfacciano fra loro:

Nella prima tabella devono essere riportati i dati riassuntivi dell'attività svolta dal personale dell'ASL competente

La seconda tabella (che nella versione inglese Excel si aggiorna in automatico) indica le percentuali dei totali delle singole voci costituenti la prima tabella.

Tale modello diviene parte integrante del SISVET per ogni servizio e dovrà essere inviato ai Servizi Veterinari Regionali entro il 31 di marzo di ogni anno.

Franco Rossi

PROTEZIONE DEGLI ANIMALI DURANTE IL TRASPORTO

(D.l.vo. 532/92 modificato, Reg. CE 411/98)

LISTA DI CONTROLLO

Trasporto di solipedi, bovini, ovi-caprini e suini

Certificato sanitario n. del..... Rilasciato da (Paese)

(Quadro da compilare nel caso in cui al "verbale di controllo" non vengano allegati il certificato sanitario ed il ruolino di marcia degli animali ovvero il modello fornito con nota n. 600.10/24495/A-5/9552 dell'11 giugno 2001)

Data del controllo: Luogo del controllo:

Tipo di mezzo di trasporto: Codice di identificazione del mezzo:

Specie animale: Numero di animali: Paese di provenienza:

REQUISITI APPLICABILI A TUTTI I TIPI DI TRASPORTO		Conforme	Non conforme	Non verificato (o non attinente)
	Trasportatore			
	<ul style="list-style-type: none"> • Il trasportatore non deve trasportare, ne' far trasportare, animali in condizioni tali da poterli esporre a <u>lesioni o a sofferenze inutili</u> (art. "5.1.c" del d.l.vo 532/92 modificato). 			
	<ul style="list-style-type: none"> • Il trasportatore e' in possesso di un <u>ruolino di marcia regolarmente compilato</u> e conforme al modello previsto dal Regolamento CE 1255/97 (art. "5.3.a" del d.l.vo 532/92 modificato); • Il trasportatore e' in possesso dell'<u>autorizzazione al trasporto di animali</u> prevista dall'art 5,1,b del d.l.vo 532/92 modificato. 			
	Idoneita' degli animali al trasporto			
	Non sono idonei al trasporto gli animali: <ul style="list-style-type: none"> - <u>malati o feriti</u> (ad eccezione dei lievemente malati o feriti per i quali il viaggio non sia causa di sofferenze inutili) (art. 3, comma 1, lettera b del d.l.vo 532/92 modificato); - <u>gravidi che devono figliare</u> durante il trasporto; - <u>che hanno figliato</u> nel corso delle quarantotto ore precedenti; - <u>appena nati</u> il cui ombelico non sia del tutto cicatrizzato. (Punto1) 			

	Idoneita' dei mezzi di trasporto e contenitori	Conf.	Non conf.	Non v./a.
	I mezzi di trasporto e i contenitori devono essere <u>muniti di chiusura</u> perché gli animali non possano fuggire (Punto 2.c)			
	Il <u>pavimento</u> dei mezzi di trasporto o dei contenitori deve essere: <ul style="list-style-type: none"> - abbastanza <u>solido</u> da resistere al peso degli animali; - <u>non sdruciolevole</u>; - se munito di interstizi o perforazioni, <u>senza gibbosità</u> che possano causare ferite agli animali; - ricoperto da <u>strame</u> sufficiente ad assorbire gli escrementi, a meno che lo strame possa essere sostituito da altro materiale che presenti almeno vantaggi analoghi <u>ovvero</u> gli escrementi siano <u>regolarmente rimossi</u>. (Punto 5) 			
	I mezzi di trasporto e i contenitori devono essere costruiti in modo da <u>proteggere</u> gli animali dalle <u>intemperie</u> e da forti variazioni climatiche. (Punto 2.b)			
	La <u>ventilazione</u> e la <u>cubatura d'aria</u> devono essere adeguate. Occorre prevedere uno <u>spazio libero sufficiente</u> per consentire un'aerazione appropriata <u>al di sopra degli animali</u> quando essi si trovano naturalmente in posizione eretta (Punto 2.b)			
	I <u>contenitori</u> utilizzati per il trasporto devono: <ul style="list-style-type: none"> - essere muniti di un <u>contrassegno</u> che indichi la presenza di animali vivi; - essere muniti di un <u>segnale indicante la posizione</u> in cui gli stessi si trovano; - <u>consentire l'ispezione</u> e la cura degli animali; - essere disposti in modo da <u>non ostacolare la circolazione dell'aria</u>; - durante il trasporto, sempre essere mantenuti in <u>posizione verticale</u>; - non essere esposti a <u>scosse o urti violenti</u>. (Punto 2.c) 			
	Alloggiamento degli animali			
	Gli animali devono essere caricati su <u>mezzi di trasporto puliti</u> ed eventualmente disinfettati. I <u>cadaveri, il letame e gli escrementi</u> devono essere rimossi il più presto possibile. (Punto 8)			
	La densita' di carico degli animali deve essere conforme ai dati fissati nel capitolo VI dell'allegato del d.l.vo 532/92 e successive modifiche. (art. 3, comma 1, lettera a-bis del d.l. 532/92 modificato).			
	Gli animali devono avere: <ul style="list-style-type: none"> - <u>spazio sufficiente</u> per restare eretti nella loro <u>posizione naturale</u>; - all'occorrenza, di <u>barriere</u> che li proteggano dai movimenti dei mezzi di trasporto; - la <u>possibilità di coricarsi</u>, tranne nel caso in cui condizioni particolari di protezione degli animali esigano il contrario. (Punto 2.a) 			

	<p>Devono essere <u>separati</u>:</p> <ul style="list-style-type: none"> - gli animali di <u>specie diverse</u> trasportati in uno stesso veicolo; - gli animali di <u>età diverse</u> caricati nello stesso veicolo (questa restrizione non si applica alle femmine che viaggiano con i loro piccoli nel periodo dell'allattamento); - i <u>maschi adulti non castrati</u> dalle femmine; - i <u>verri</u> destinati alla riproduzione l'uno dall'altro; - <u>gli stalloni</u> l'uno all'altro. <p>Inoltre si devono prevedere misure particolari per gli <u>animali reciprocamente ostili</u> per natura. (Punto 3.a) (Queste disposizioni si applicano soltanto se gli animali non sono stati allevati in <u>gruppi compatibili</u> o se non sono stati abituati gli uni agli altri.) (Punto 3.a)</p>			
	Alloggiamento degli animali.	Conf.	Non conf.	Non v./a.
	<p>Quando gli animali sono legati, <u>le corde o i lacci</u> devono:</p> <ul style="list-style-type: none"> - essere <u>resistenti</u>; - essere sufficientemente <u>lunghi</u>; - consentire agli animali, ove occorra, <u>di coricarsi, nutrirsi ed abbeverarsi</u> evitando ogni rischio di strangolamento o ferite. <p>Gli animali non devono essere legati per le corna o con un anello nasale. (Punto 2.f)</p>			
	<p>I <u>solipedi</u>:</p> <ul style="list-style-type: none"> - devono essere muniti di una <u>cavezza</u> (tale disposizione non si applica obbligatoriamente ai puledri non domati, né agli animali trasportati in recinti individuali); (Punto 2.e) - devono essere trasportati in <u>stalli o recinti individuali</u>. Tuttavia essi possono essere trasportati <u>in gruppi</u> a condizione che gli <u>animali reciprocamente ostili</u> non siano trasportati insieme o, se trasportati in gruppo, abbiano gli zoccoli posteriori non ferrati; (Punto 2.g) - <u>non debbono essere trasportati in veicoli a più livelli</u>. (Punto 2.h) 			
	<p>Durante il trasporto, gli animali devono poter <u>riposare</u>, essere <u>abbeverati</u> e ricevere un'<u>alimentazione</u> adeguata, agli <u>intervalli</u> di cui al <u>capitolo VII</u>. (Punto 2.d)</p>			
	<p>Nei compartimenti nei quali sono trasportati animali, <u>non devono essere caricate merci</u> che possano nuocere al benessere dei medesimi. (Punto 3.b)</p>			
	Carico e scarico degli animali			
	<p>Per caricare e scaricare gli animali si devono utilizzare apposite attrezzature, come <u>ponti, rampe o passerelle</u>, le quali devono avere:</p> <ul style="list-style-type: none"> - un <u>pavimento non sdruciolevole</u>; - se necessario, una <u>protezione laterale</u>. <p>Gli animali non devono essere:</p> <ul style="list-style-type: none"> - mantenuti in <u>sospensione</u> con mezzi meccanici; - <u>sollevati o tirati</u> per la testa, le corna, le zampe, la coda o il vello. <p>È inoltre opportuno <u>evitare</u> quanto più possibile l'utilizzazione di apparecchi a <u>scarica elettrica</u>. (Punto 4)</p>			

	Personale al seguito degli animali			
	<p>1) Gli <u>animali devono essere accompagnati</u> (il trasportatore o il conducente del mezzo può assumersi il compito di guardiano);</p> <p>2) <u>oppure, devono trasportati in contenitori sicuri</u>, adeguatamente aerati e, se del caso, forniti di cibo e acqua, in recipienti erogatori muniti di dispositivi che ne impediscano la fuoriuscita, in quantità sufficiente per un viaggio di durata doppia rispetto a quella del viaggio previsto;</p> <p>3) <u>oppure, il mittente deve aver incaricato un proprio mandatario</u> di accudire agli animali nei punti di sosta appropriati. (Punto 6)</p> <p>La persona al seguito del trasporto e' in <u>possesso di una formazione specifica</u> per poter prestare le cure adeguate agli animali, attestata dalla A.S.L. che ha rilasciato l'autorizzazione al trasportatore (art. "5.2" del d.l.vo 532/92 modificato).</p>			
	<p>Il <u>guardiano o il mandatario del mittente</u> deve:</p> <ul style="list-style-type: none"> - <u>accudire</u> agli animali, abbeverarli, nutrirli; - se del caso, <u>mungerli</u>. (le mucche in lattazione devono essere munte ad intervalli di circa dodici ore e comunque non superiori a quindici ore); - avere a propria disposizione, se necessario, un adeguato <u>mezzo di illuminazione</u>. (punto 7) 			
REQUISITI SUPPLEMENTARI APPLICABILI AL TRASPORTO FERROVIARIO		Conforme	Non conforme	Non verific./att.
	<p><u>I vagoni ferroviari</u> utilizzati per il trasporto degli animali devono (Punto 9):</p> <ul style="list-style-type: none"> - essere muniti di un <u>contrassegno</u> che indichi la presenza di animali vivi (salvo quando gli animali sono trasportati in contenitori); - essere <u>coperti</u>; - avere le pareti interne di <u>legno</u> o di ogni altro <u>materiale adeguato</u>, prive di gibbosità; - avere le pareti interne munite di <u>anelli o sbarre</u>, situati ad un'altezza conveniente, ai quali possano essere legati gli animali; - essere muniti di <u>aperture per l'aerazione</u> sufficientemente larghe o disporre di un adeguato sistema di aerazione, anche a bassa velocità; - essere in grado di <u>viaggiare ad alta velocità</u>. <p>Devono essere prese tutte le precauzioni per <u>evitare gli urti violenti</u> dei vagoni al momento della formazione dei treni e durante ogni altra manovra. (Punto 13)</p>			
	<p><u>Alloggiamento degli animali all'interno dei vagoni</u>.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Quando occorre procedere alla <u>separazione degli animali</u> (punto 3, lettera a), essa può essere realizzata sia legandoli a pareti diverse del vagone sia mediante adatti tramezzi (Punto 12). - <u>I solipedi</u> devono essere trasportati in recinti individuali o, in alternativa, possono essere legati sia lungo la stessa parete che gli uni di fronte agli altri. I puledri e gli animali non domati non devono essere legati (Punto 10). - La sistemazione degli <u>animali di grandi dimensioni</u> deve permettere al guardiano di circolare tra loro (Punto 11). 			

REQUISITI SUPPLEMENTARI APPLICABILI AL TRASPORTO STRADALE				
	<p><u>I veicoli stradali</u> devono:</p> <ul style="list-style-type: none"> - essere attrezzati in modo da <u>impedire la fuga</u> degli animali (Punto 14); - essere muniti di una <u>copertura</u> che garantisca un'effettiva protezione contro le intemperie (Punto 14); - avere <u>dispositivi di attacco</u> per gli animali di notevoli dimensioni che, normalmente, necessitano di essere legati (Punto 15); - quando necessaria la divisione del veicolo in compartimenti, essere provvisti di <u>tramezzi</u> resistenti (Punto 15); - essere dotati di un'attrezzatura adeguata o conforme alle condizioni previste al punto 4 (<u>attrezzature di carico e scarico</u>, Punto 16) 			
REQUISITI SUPPLEMENTARI APPLICABILI AL TRASPORTO PER VIA NAVIGABILE				
Disposizioni applicabili alle navi stalla				
	<p><u>Sistemazione degli animali.</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Gli animali devono essere <u>legati o sistemati in recinti o imballaggi</u> (Punto 19). - Essi <u>non devono essere trasportati su ponti scoperti</u>, tranne che in contenitori convenientemente agganciati o in altre strutture approvate dall'autorità competente e che assicurino un'adeguata protezione contro il mare e le intemperie (Punto 18). 			
	<p><u>Requisiti per le navi stalla.</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Adeguate <u>passerelle</u> devono consentire l'accesso ai recinti, ai contenitori o ai veicoli nei quali sono contenuti gli animali (Punto 20). - Tutte le parti della nave occupate dagli animali devono essere provviste di <u>dispositivi di scolo</u> delle acque ed essere mantenute in buone condizioni igieniche (Punto 22). - Devono essere disponibili adeguati impianti che assicurino l'<u>illuminazione</u> (Punto 20). 			
Disposizioni applicabili alle navi stalla		Conf.	Non conf.	Non v./a.
	<p><u>Cura degli animali.</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - I <u>guardiani</u> devono essere in numero sufficiente (Punto 21). - Le navi devono essere fornite, prima della partenza, di <u>riserve sufficienti di acqua potabile</u>, qualora non dispongano di un sistema appropriato che ne consenta la produzione, e di <u>alimenti appropriati</u>, (Punto 24). - Devono essere adottate disposizioni per isolare gli animali malati o feriti e, se necessario, prestare loro le prime cure (Punto 25) - Uno strumento del tipo approvato dall'autorità competente deve essere disponibile a bordo per poter procedere all'abbattimento degli animali in casi di necessità (Punto 23) 			

	Requisiti applicabili alle navi Roll-on/Roll-off			
	<u>Requisiti per le RO-RO.</u> <ul style="list-style-type: none"> - Adeguate <u>passerelle</u> (passaggi) devono consentire l'accesso ai recinti, ai contenitori o ai veicoli nei quali sono contenuti gli animali (Punto 20). - Tutte le parti della nave occupate dagli animali devono essere provviste di <u>dispositivi di scolo</u> delle acque ed essere mantenute in buone condizioni igieniche (Punto 22). - Devono essere disponibili adeguati impianti che assicurino l'<u>illuminazione</u> (Punto 20). 			
	<u>Cura degli animali.</u> <ul style="list-style-type: none"> - I <u>guardiani</u> devono essere in numero sufficiente (Punto 21). - Le navi devono essere fornite, prima della partenza, di <u>riserve sufficienti di acqua potabile</u>, qualora non dispongano di un sistema appropriato che ne consenta la produzione, e di <u>alimenti appropriati</u>. (Punto 24). - Devono essere adottate disposizioni per <u>isolare gli animali malati o feriti</u> e, se necessario, prestare loro le prime cure (Punto 25). - Uno strumento del tipo approvato dall'autorità competente deve essere disponibile a bordo per poter procedere <u>all'abbattimento degli animali</u> in casi di necessità (Punto 23) 			
	Per i <u>vagoni ferroviari caricati su navi</u> , occorre assicurare che per tutta la durata del viaggio gli animali possano beneficiare di un' <u>adeguata aerazione</u> (Punto 26.a)			
	Per il trasporto di animali su <u>veicoli stradali caricati su navi</u> : <ul style="list-style-type: none"> - sul ponte coperto deve essere mantenuta un'<u>aerazione sufficiente</u>, in funzione del numero di veicoli trasportati. Qualora ciò sia possibile, un veicolo per il trasporto degli animali dovrebbe essere posto vicino ad un ingresso d'aria fresca (Punto 26.b.i); - il veicolo e lo scompartimento degli animali debbono essere <u>solidamente fissati alla nave</u>. - lo scompartimento degli animali deve essere adeguatamente fissato al veicolo; Inoltre, lo scompartimento degli animali deve essere dotato di: <ul style="list-style-type: none"> - un <u>sufficiente numero di aperture</u> o di altri mezzi che provvedano una sufficiente aerazione, tenuto conto del fatto che nella stiva garage di una nave il flusso d'aria è limitato; - <u>spazio libero sufficiente al di sopra degli animali</u> quando essi si trovano naturalmente in una posizione eretta per consentire un'aerazione appropriata (Punto 26.b.ii) - e si deve prevedere un accesso diretto su ogni lato dello scompartimento degli animali affinché questi possano essere curati, alimentati ed abbeverati durante il viaggio (Punto 26.b.iii) 			
REQUISITI SUPPLEMENTARI APPLICABILI AL TRASPORTO AEREO				
	<ul style="list-style-type: none"> • Gli animali devono essere trasportati <u>in contenitori, recinti o stalli adatti</u>, conformi alle disposizioni IATA più recenti (Punto 27). • Si devono prendere precauzioni per evitare a bordo: <ul style="list-style-type: none"> - <u>temperature</u> troppo alte o troppo basse, - forti <u>variazioni di pressione atmosferica</u> (Punto 28). • Uno strumento del tipo approvato dall'autorità competente deve essere disponibile a bordo degli aerei da carico per poter procedere <u>all'abbattimento degli animali in caso di necessità</u> (Punto 29). 			

REQUISITI SUPPLEMENTARI APPLICABILI AI TRASPORTI DI DURATA SUPERIORE ALLE 8 ORE (PER VIA MARITTIMA E FERROVIARIA)		Conforme	Non conforme	Non verif./att.
	<p>I veicoli per il trasporto degli animali devono possedere in seguenti <u>requisiti supplementari</u>:</p> <ul style="list-style-type: none"> - <u>strame</u> sufficiente sul pavimento del veicolo; - una quantità di <u>foraggio</u> adeguata a bordo del mezzo in funzione della durata del viaggio; - <u>l'accesso diretto</u> agli animali; - possibilità di un'adeguata <u>aerazione adattabile</u> in base alla temperatura (interna ed esterna); - <u>pannelli mobili</u> per creare compartimenti separati; - un dispositivo sul veicolo che consenta l'<u>erogazione di acqua</u> durante le soste; - in caso di <u>trasporto dei suini</u>, <u>acqua sufficiente a bordo</u> del mezzo per l'abbeveraggio degli animali durante il viaggio. 			
REQUISITI SUPPLEMENTARI APPLICABILI AI TRASPORTI DI DURATA SUPERIORE ALLE 8 ORE (PER VIA STRADALE)				
	<p><u>Lettieria</u> Gli animali devono <u>disporre di una lettiera</u> (strame o altro materiale che presenti gli stessi vantaggi) che consenta l'assorbimento e l'evacuazione adeguata delle deiezioni, anche <u>in funzione delle caratteristiche del viaggio</u>.</p> <p>Oppure, oppure gli escrementi devono essere regolarmente rimossi.</p>			
	<p><u>Alimentazione</u> Se è necessario alimentare gli animali (capitolo VII, punto 4 dell'allegato della direttiva 91/628/CEE) il <u>veicolo deve trasportare una quantità sufficiente di alimenti appropriati</u>.</p> <p>Gli <u>alimenti devono essere mantenuti al riparo</u> da intemperie, contaminanti, polvere, il carburante, i gas di scarico e le deiezioni animali.</p> <p>Le <u>attrezzature specifiche per alimentare gli animali</u> (es. mangiatoie, recipienti o qualsiasi altro mezzo idoneo alla distribuzione di alimenti), devono:</p> <ul style="list-style-type: none"> - essere <u>trasportate nel veicolo</u> ed essere pulite prima e dopo ciascuna utilizzazione nonché disinfettate dopo ogni percorso; - essere predisposte in modo da non ferire gli animali; - <u>poter essere fissate</u>, se necessario, in un preciso punto del veicolo per impedire che possano essere rovesciate; - quando non sono utilizzate, <u>essere riposte</u> in una parte del veicolo separata dagli animali. 			
	<p><u>Accesso agli animali</u>. I veicoli devono consentire in qualsiasi momento <u>un accesso diretto a tutti gli animali</u> (per consentire l'ispezione, cure adeguate, l'alimentazione e l'abbeveraggio).</p>			

	<p><u>Aerazione.</u> Il veicolo deve essere munito di:</p> <ul style="list-style-type: none"> - un sistema di <u>aerazione forzata</u> oppure - un <u>sistema di aerazione</u> (naturale) <p>che garantisca all'interno del veicolo una forcella di temperatura compresa <u>tra i 5 °C ed i 30 °C</u> per tutti gli animali, con una tolleranza di + 5 °C in funzione della temperatura esterna. (La possibilità di scegliere uno dei due sistemi succitati non arreca pregiudizio al principio della libera circolazione degli animali)</p>			
		Conf.	Non conf.	Non v./a.
	<p><u>Aerazione.</u> Il sistema sopradescritto deve inoltre essere concepito in modo da:</p> <ul style="list-style-type: none"> - assicurare una buona circolazione di aria non viziata; - <u>poter essere utilizzato in qualsiasi momento</u> sia in sosta che in movimento; - essere munito di un <u>dispositivo di controllo adeguato</u>. 			
	<p><u>Tramezzi.</u> Il veicolo deve essere <u>provvisto di tramezzi</u> che consentano di formare compartimenti separati. I tramezzi <u>devono poter essere variamente posizionati</u>, onde adattare le dimensioni dei compartimenti al numero, tipo, corporatura e particolari esigenze degli animali.</p>			
	<p><u>Abbeveraggio.</u> Il veicolo deve essere provvisto di:</p> <ul style="list-style-type: none"> - un dispositivo che consenta <u>l'allacciamento ad un punto d'acqua</u> durante le soste; - di <u>dispositivi per l'abbeveraggio</u>, fissi o mobili. <p>Per il trasporto di suini, i veicoli devono essere provvisti di uno o più <u>serbatoi d'acqua di capacità sufficiente</u>, per consentire l'abbeveraggio degli animali durante il percorso. Detti serbatoi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - devono essere muniti di un <u>congegno che consenta di controllare il livello del contenuto</u>; - sono <u>collegati ad un dispositivo di abbeveraggio all'interno</u> del compartimento; - sono svuotati e puliti dopo ogni percorso; - sono riempiti, all'occorrenza, in qualsiasi momento durante il percorso. <p>Inoltre, parallelamente al dispositivo sopra previsto, può essere utilizzato un sistema di idratazione dei suini quale la nebulizzazione.</p>			

Giudizio finale

(Da compilare nel caso in cui al "verbale di controllo" non venga allegato il modello fornito con nota n. 600.10/24495/A-5/9552 dell'11 giugno 2001)

Conforme []

Non conforme:

.....
.....

Misure adottate:

.....
.....

Data

.....

Il Veterinario Ufficiale

.....

ANNUAL REPORT ON THE PROTECTION OF ANIMALS DURING TRANSPORT

Member State: Year:

Animals transported (in heads)		1 Bovine	2 Porcine	3 Small ruminants	4 Equidae	5 Domestic birds and rabbits	6 Other species
a Slaughtered							
b Exported							
c Imported for breeding							
d Other animals transported							
a+b+c+d	0	0	0	0	0	0	0
Number of inspections		In number of animals					
a During transport by road							
b At the place of destination							
c1 At markets							
c2 At place of departure							
c3 At staging points							
c4 At transfer points							
a+b+c1+c2+c3+c4	0	0	0	0	0	0	0
d Documents checks							
Number of infringements		In number of animals					
a During transport by road							
b At the place of destination							
c1 At markets							
c2 At place of departure							
c3 At staging points							
c4 At transfer points							
a+b+c1+c2+c3+c4	0	0	0	0	0	0	0
d Documents checks							

RATIOS							
Percentage of heads inspected / transported %	1 Bovine #DIV/0!	2 Porcine #DIV/0!	3 Small ruminants #DIV/0!	4 Equidae #DIV/0!	5 Domestic birds and rabbits #DIV/0!	6 Other species #DIV/0!	
Percentage of inspection by categories	In number of animals						
	1 In means of transport	2 Bovine	3 Porcine	4 Small ruminants	5 Equidae	6 Domestic birds and rabbits	7 Other species
a During transport by road	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
b At the place of destination	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
c1 At markets	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
c2 At place of departure	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
c3 At staging points	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
c4 At transfer points	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Percentage of infringements by categories	In number of animals						
	1 In means of transport	2 Bovine	3 Porcine	4 Small ruminants	5 Equidae	6 Domestic birds and rabbits	7 Other species
a During transport by road	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
b At the place of destination	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
c1 At markets	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
c2 At place of departure	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
c3 At staging points	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
c4 At transfer points	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Percentage of infringements per inspections	In number of animals						
	1 In means of transport	2 Bovine	3 Porcine	4 Small ruminants	5 Equidae	6 Domestic birds and rabbits	7 Other species
a During transport by road	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
b At the place of destination	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
c1 At markets	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
c2 At place of departure	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
c3 At staging points	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
c4 At transfer points	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
AVERAGE % per physical checks	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
d Documents checks	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!

A Austria	B Belgium	D Germany	DK Denmark	E Spain	EL Greece	F France	FIN Finland	I Italy	IRL Ireland
-----------	-----------	-----------	------------	---------	-----------	----------	-------------	---------	-------------

LIBRERIE CONVENZIONATE PER LA VENDITA AL PUBBLICO

Edicola del Comunale S.n.c. – Via Zamboni n. 26 – 40127 Bologna

Libreria di Palazzo Monsignani S.r.l. – Via Emilia n. 71/3 – 40026 Imola (BO)

Libreria del professionista – Via XXII Giugno n. 3 – 47900 Rimini

Nuova Tipografia Delmaino S.n.c. – Via IV Novembre n. 160 – 29100 Piacenza

Libreria Bettini S.n.c. – Via Vescovado n. 5 – 47023 Cesena

Libreria Incontri – Piazza Libertà n. 29 – 41049 Sassuolo (MO)

Libreria Feltrinelli – Via Repubblica n. 2 – 43100 Parma

Edicola Libreria Cavalieri – Piazza Mazzini n. 1/A – 44011 Argenta (FE)

A partire dall'1 gennaio 1996 tutti i Bollettini Ufficiali sono consultabili gratuitamente collegandosi al sito Internet della Regione Emilia-Romagna <http://www.regione.emilia-romagna.it/>

MODALITÀ PER LA RICHIESTA DI PUBBLICAZIONE DI ATTI

Le modalità per la pubblicazione degli atti per i quali è previsto il pagamento sono:

– Euro 2,07 per ogni riga di titolo in grassetto o in maiuscolo

– Euro 0,77 per ogni riga o frazione di riga (intendendo per riga la somma di n. 65 battute dattiloscritte)

gli Enti e le Amministrazioni interessati dovranno effettuare il versamento sul **c/c postale n. 239400** intestato al Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna – Viale Aldo Moro n. 52 – 40127 Bologna e unire la ricevuta dell'avvenuto pagamento al testo del quale viene richiesta la pubblicazione.

Avvertenza – L'avviso di rettifica dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nel provvedimento inviato per la pubblicazione al Bollettino Ufficiale. L'errata-corrige rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento nel Bollettino Ufficiale.

Il Bollettino Ufficiale si divide in 3 parti:

– Nella parte prima sono pubblicate: leggi e regolamenti della Regione Emilia-Romagna; circolari esplicative delle leggi regionali, nonché atti di organi della Regione contenenti indirizzi interessanti, con carattere di generalità, amministrazioni pubbliche, privati, categorie e soggetti; richieste di referendum regionali e proclamazione dei relativi risultati; dispositivi delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale relativi a leggi della Regione Emilia-Romagna, a conflitti di attribuzione aventi come parte la Regione stessa, nonché ordinanze con cui organi giurisdizionali abbiano sollevato questioni di legittimità costituzionale di leggi regionali. **Il prezzo dell'abbonamento annuale è fissato in Euro 18,08.**

– Nella parte seconda sono pubblicati: deliberazioni del Consiglio e della Giunta regionale (ove espressamente previsto da legge o da regolamento regionale); decreti del Presidente della Giunta regionale, atti di Enti locali, di enti pubblici e di altri enti o organi; su specifica determinazione del Presidente della Giunta regionale ovvero su deliberazione del Consiglio regionale, atti di organi statali che abbiano rilevanza per la Regione Emilia-Romagna, nonché comunicati o informazioni sull'attività degli organi regionali od ogni altro atto di cui sia prescritta in generale la pubblicazione. **Il prezzo dell'abbonamento annuale è fissato in Euro 33,57.**

– Nella parte terza sono pubblicati: annunci legali; avvisi di pubblici concorsi; atti che possono essere pubblicati su determinazione del Presidente della Giunta regionale, a richiesta di enti o amministrazioni interessate; altri atti di particolare rilievo la cui pubblicazione non sia prescritta da legge o regolamento regionale. **Il prezzo dell'abbonamento annuale è fissato in Euro 20,66.**

L'abbonamento annuale cumulativo al Bollettino Ufficiale è fissato in Euro 72,30 - Il prezzo di ogni singolo Bollettino è fissato in Euro 0,41) per 16 pagine o frazione di sedicesimo.

L'abbonamento si effettua esclusivamente a mezzo di versamento sul c/c postale n. 239400 intestato a Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna (Viale Aldo Moro n. 52 – 40127 Bologna) – Si declina ogni responsabilità derivante da disguidi e ritardi postali. Copie del Bollettino Ufficiale potranno comunque essere richieste avvalendosi del citato c/c postale.

La data di scadenza dell'abbonamento è riportata nel talloncino dell'indirizzo di spedizione. Al fine di evitare interruzioni nell'invio delle copie del Bollettino Ufficiale si consiglia di provvedere al rinnovo dell'abbonamento, effettuando il versamento del relativo importo, un mese prima della sua scadenza.

In caso di mancata consegna inviare a Ufficio BO-CMP per la restituzione al mittente che si impegna a versare la dovuta tassa.